Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per i problemi economici e monetari

2025/0826(COD)

6.2.2026

EMENDAMENTI
52 - 303

Progetto di relazione
Ralf Seekatz
(PE781.372v01-00)

Modifica del regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate

Proposta di regolamento
(COM(2025)0826 – 2025/0826(COD))

Emendamento 52
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 7 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa	*Emendamento*
	– vista la relazione di Mario Draghi dal titolo "Il futuro della competitività europea"[1 bis],
	[1 bis] https://commission.europa.eu/topics/competitiveness/draghi-report_en?prefLang=it&etrans=it.

Or. en

Emendamento 53
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 7 ter (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa	*Emendamento*
	– vista la relazione di Enrico Letta dal titolo "Molto più di un mercato"[1 bis],
	[1 bis] https://european-research-area.ec.europa.eu/sites/default/files/documents/2024-05/LETTA%20Report%20-%20Much%20more%20than%20a%20market_April%202024.pdf.

Or. en

Emendamento 54
Aurore Lalucq

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1

Progetto di risoluzione legislativa	*Emendamento*
1. ***adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;***	1. ***respinge la proposta della Commissione;***

Or. en

Emendamento 55
Martin Schirdewan, Manon Aubry, Jussi Saramo

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1

Progetto di risoluzione legislativa	*Emendamento*
1. ***adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;***	1. ***respinge la proposta della Commissione;***

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione introduce ulteriori scostamenti dalle norme di regolamentazione concordate a livello internazionale stabilite all'indomani della crisi finanziaria del 2008 per salvaguardare la stabilità finanziaria. Le modifiche proposte indebolirebbero i requisiti patrimoniali e aumenterebbero l'opacità e la complessità delle pratiche di cartolarizzazione, aumentando così i rischi per la stabilità finanziaria. Inoltre, la proposta non istituisce meccanismi efficaci per garantire che le modifiche al quadro per le cartolarizzazioni si traducano in benefici tangibili per l'economia produttiva.

Emendamento 56
Aurore Lalucq

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 2

Progetto di risoluzione legislativa	*Emendamento*
2. chiede alla Commissione di ***presentargli nuovamente*** la proposta ***qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente***;	2. chiede alla Commissione di ***ritirare*** la proposta;

Or. en

Emendamento 57
Martin Schirdewan, Manon Aubry, Jussi Saramo

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 2

Progetto di risoluzione legislativa	*Emendamento*
2. chiede alla Commissione di ***presentargli nuovamente*** la proposta ***qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente***;	2. chiede alla Commissione di ***ritirare*** la proposta;

Or. en

Emendamento 58
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) La cartolarizzazione può stimolare gli investimenti consentendo alle banche di trasferire i rischi a coloro che sono in grado di sostenerli e di liberare in tal modo capitale che potrebbero utilizzare per ulteriori prestiti a famiglie e imprese, comprese le piccole e medie imprese (PMI). Il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio[1], relativo sia alle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS) che a quelle non STS, ha rafforzato la trasparenza, la sicurezza e la standardizzazione del mercato. Allo stesso tempo tale regolamento dovrebbe essere ulteriormente semplificato al fine di sfruttare maggiormente i vantaggi che le cartolarizzazioni possono offrire.	(1) La cartolarizzazione può stimolare gli investimenti consentendo alle banche di trasferire i rischi a coloro che sono in grado di sostenerli e di liberare in tal modo capitale che potrebbero utilizzare per ulteriori prestiti a famiglie e imprese, comprese le piccole e medie imprese (PMI). Il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio[1], relativo sia alle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS) che a quelle non STS, ha rafforzato la trasparenza, la sicurezza e la standardizzazione del mercato. Allo stesso tempo tale regolamento dovrebbe essere ulteriormente semplificato al fine di sfruttare maggiormente i vantaggi che le cartolarizzazioni possono offrire***, mantenendo nel contempo forti misure di salvaguardia per la stabilità finanziaria***.

[1] Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2402/oj).

[1] Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2402/oj).

Or. en

Emendamento 59
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) La valutazione d'impatto che accompagna il presente regolamento indica che l'attività di cartolarizzazione nell'Unione è altamente concentrata in alcuni Stati membri, con molte giurisdizioni che registrano emissioni minime o nulle, il che riflette uno sviluppo disomogeneo del mercato in tutto il mercato unico. Nella prima metà del 2024 gli emittenti di meno della metà degli Stati membri dell'UE si sono avvalsi della cartolarizzazione quale fonte di finanziamento. Questo risultato è dovuto a diversi fattori, a partire dall'assenza di un quadro normativo nazionale. Inoltre, l'elevato tasso di concentrazione delle emissioni in pochi Stati membri è dovuto altresì a persistenti ostacoli strutturali e normativi, a un quadro dell'UE attuale spesso considerato inutilmente complesso e costoso, in particolare per le istituzioni più piccole, e a una conoscenza e sviluppo

limitati del mercato in diversi paesi, in particolare in quelli più piccoli;

Or. en

Motivazione

L'Unione dei risparmi e degli investimenti sarà in grado di apportare benefici all'economia europea anche grazie alla sua capacità di diffondere l'utilizzo delle attività di cartolarizzazione nella maggior parte degli Stati membri dell'UE.

Emendamento 60
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 ter) Nel contesto dell'Unione dei mercati dei capitali, le cartolarizzazioni tradizionali, caratterizzate da un effettivo trasferimento di attività e dal rischio di credito sottostante al di fuori del bilancio del cedente, rappresentano uno strumento strutturale per migliorare l'efficienza dell'intermediazione finanziaria e sostenere il finanziamento dell'economia reale all'interno dell'Unione. Se adeguatamente strutturate e soggette a un solido quadro normativo, tali operazioni contribuiscono alla diversificazione delle fonti di finanziamento, a un'efficace gestione del rischio e alla resilienza del sistema finanziario. È pertanto opportuno che il quadro normativo dell'Unione riconosca le caratteristiche specifiche e i benefici economici delle cartolarizzazioni tradizionali ed eviti approcci indebitamente restrittivi che potrebbero limitarne ingiustificatamente l'uso. Allo stesso tempo, è fondamentale per l'economia reale che le cartolarizzazioni tradizionali e il loro impulso alla competitività possano andare a beneficio dei settori più importanti e strategici dei

mercati industriali europei, attraverso specifiche leve fiscali e politiche ai livelli nazionali ed europei appropriati;

Or. en

Motivazione

Le cartolarizzazioni tradizionali possono rappresentare uno strumento specifico e appropriato per trasferire all'economia reale i benefici finanziari di operazioni finanziarie altamente specializzate. Possono anche essere interpretate, nel giusto contesto e quadro normativo, come uno strumento economico molto ben bilanciato, tra la stabilità finanziaria e l'adeguato effetto leva finanziario sulla crescita economica.

Emendamento 61
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Considerando 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 quater) I dati ricavati dall'analisi di mercato a lungo termine indicano che gli strumenti di cartolarizzazione hanno dimostrato risultati di performance comparabili o più resilienti di quelli dei titoli di Stato e delle obbligazioni societarie in tutte le categorie di rating per lunghi periodi di tempo. Se adeguatamente strutturate, comunicate in modo trasparente e soggette a un'efficace gestione del rischio, le cartolarizzazioni hanno dimostrato di essere in grado di assorbire le tensioni creditizie senza dar luogo a instabilità sistemica. Questi risultati storici confermano l'opinione secondo cui un quadro di cartolarizzazione ben concepito può contribuire alla stabilità finanziaria migliorando nel contempo l'efficienza e la profondità dei mercati dei capitali dell'Unione, anziché comprometterli. Mostra inoltre che l'approccio generale del Parlamento europeo dovrebbe promuovere la crescita economica senza

evidenziare eccessivamente il rischio di stabilità finanziaria, considerando in che modo la crisi finanziaria ha colpito in modo diverso gli Stati Uniti e il sistema finanziario globale rispetto a quello dell'UE;

Or. en

Motivazione

Il rischio di cartolarizzazione è troppo spesso considerato indebitamente.

Emendamento 62
Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Al fine di migliorare la trasparenza e garantire un trattamento normativo coerente volto a ridurre i costi per gli emittenti, è opportuno introdurre una definizione di cartolarizzazione pubblica e di cartolarizzazione privata. L'ambito di applicazione delle cartolarizzazioni pubbliche dovrebbe comprendere le operazioni nelle quali le notes sottostanti sono ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione (MTF – Multilateral Trading Facilities), sistemi organizzati di negoziazione (OTF – Organised Trading Facilities) o qualsiasi altra sede di negoziazione nell'Unione e le operazioni commercializzate presso investitori a termini e condizioni non modificabili nel contesto delle quali il pacchetto è offerto sulla base del principio "prendere o lasciare" e gli investitori non hanno contatti diretti con i cedenti o il promotore e non possono pertanto ricevere direttamente le informazioni necessarie per esercitare la due diligence senza che il	***soppresso***

cedente o il promotore comunichi al mercato informazioni sensibili dal punto di vista commerciale. La definizione di tali tipi di operazioni come pubbliche, in virtù della loro accessibilità da parte di un'ampia gamma di investitori, dovrebbe garantire che tali operazioni siano soggette agli opportuni obblighi di trasparenza e al controllo normativo e contribuiscano a migliorare la vigilanza e il funzionamento del mercato.

Or. en

Motivazione

La definizione più ampia di cartolarizzazione pubblica significa che praticamente tutte le cartolarizzazioni saranno soggette a obblighi di segnalazione più onerosi e complessi. Ciò non solo aumenterà i costi per gli investitori, ma scoraggerà anche la cartolarizzazione privata. Questo è particolarmente problematico per gli investitori che cercano esposizioni o classi di attività altamente specifiche.

Emendamento 63
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Al fine di garantire l'efficace funzionamento del quadro per la cartolarizzazione e rafforzare la certezza del diritto, è opportuno chiarire la definizione di "promotore". In particolare, consentire ai gestori di fondi di investimento alternativi e alle società di gestione autorizzate a norma del diritto dell'Unione di agire in qualità di promotori dovrebbe ridurre il ricorso a meccanismi di strutturazione complessi, facilitare l'esecuzione ordinata delle operazioni di cartolarizzazione e espandere il mercato. Tale chiarimento dovrebbe sostenere lo sviluppo dei mercati delle cartolarizzazioni, ampliare i canali di finanziamento per l'economia reale e

preservare un elevato livello di protezione degli investitori, senza compromettere gli obiettivi prudenziali.

Or. en

Emendamento 64
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Gli obblighi di due diligence applicabili alle cartolarizzazioni emesse da soggetti di paesi terzi obbligano attualmente tali emittenti a rispettare gli obblighi di informativa dell'Unione, in particolare l'uso dei modelli standardizzati di informativa stabiliti negli atti delegati a norma del regolamento (UE) 2017/2402. Tale obbligo crea inutili ostacoli agli investimenti, in quanto impone agli emittenti di paesi terzi di replicare il regime dell'Unione anche laddove informazioni equivalenti o sostanzialmente analoghe siano già fornite nell'ambito del loro quadro nazionale. Per evitare di limitare le opportunità di investimento per gli investitori dell'UE e sostenere lo sviluppo di una solida base di investitori per le cartolarizzazioni all'interno dell'Unione, gli obblighi dovrebbero essere adeguati in modo che gli investitori dell'UE, nell'ambito della loro due diligence, verifichino che gli emittenti di paesi terzi forniscono informazioni sostanzialmente equivalenti ai principi di trasparenza stabiliti a norma del regolamento (UE) 2017/2402, senza imporre l'adesione formale ai modelli di informativa dell'Unione.

Or. en

Emendamento 65
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Gli obblighi di due diligence applicabili alle cartolarizzazioni emesse da soggetti di paesi terzi obbligano attualmente tali emittenti a rispettare gli obblighi di informativa dell'Unione, in particolare l'uso dei modelli standardizzati di informativa stabiliti negli atti delegati a norma del regolamento (UE) 2017/2402. Tale obbligo crea inutili ostacoli agli investimenti, in quanto impone agli emittenti di paesi terzi di replicare il regime dell'Unione anche laddove informazioni equivalenti o sostanzialmente analoghe siano già fornite nell'ambito del loro quadro nazionale. Per evitare di limitare le opportunità di investimento per gli investitori dell'UE e sostenere lo sviluppo di una solida base di investitori per le cartolarizzazioni all'interno dell'Unione, gli obblighi dovrebbero essere adeguati in modo che gli investitori dell'UE, nell'ambito della loro due diligence, verifichino che gli emittenti di paesi terzi forniscono informazioni sostanzialmente equivalenti ai principi di trasparenza stabiliti a norma del regolamento (UE) 2017/2402, senza imporre l'adesione formale ai modelli di informativa dell'Unione.

Or. en

Emendamento 66
Christophe Gomart

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Gli obblighi di due diligence applicabili alle cartolarizzazioni emesse da soggetti di paesi terzi obbligano attualmente tali emittenti a rispettare gli obblighi di informativa dell'Unione, in particolare l'uso dei modelli standardizzati di informativa stabiliti negli atti delegati a norma del regolamento (UE) 2017/2402. Tale obbligo crea inutili ostacoli agli investimenti, in quanto impone agli emittenti di paesi terzi di replicare il regime dell'Unione anche laddove informazioni equivalenti o sostanzialmente analoghe siano già fornite nell'ambito del loro quadro nazionale. Per evitare di limitare le opportunità di investimento per gli investitori dell'UE e sostenere lo sviluppo di una solida base di investitori per le cartolarizzazioni all'interno dell'Unione, gli obblighi dovrebbero essere adeguati in modo che gli investitori dell'UE, nell'ambito della loro due diligence, verifichino che gli emittenti di paesi terzi forniscono informazioni sostanzialmente equivalenti ai principi di trasparenza stabiliti a norma del regolamento (UE) 2017/2402, senza imporre l'adesione formale ai modelli di informativa dell'Unione.

Or. en

Emendamento 67
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) I cedenti, i prestatori originari, i promotori o le società veicolo per la	(5) I cedenti, i prestatori originari, i promotori o le società veicolo per la

cartolarizzazione (SSPE – securitisation special purpose entities) ("soggetti venditori") stabiliti nell'Unione sono già soggetti a vigilanza nell'Unione e possono essere sanzionati in caso di violazione degli obblighi di cui al regolamento (UE) 2017/2402. È pertanto opportuno che gli investitori non siano più tenuti a verificare ***se*** i soggetti venditori dell'Unione rispettino ***gli*** obblighi ***di due diligence*** di cui al regolamento (UE) 2017/2402***, qualora tali soggetti siano responsabili per conto delle parti venditrici nell'operazione***. Tuttavia gli investitori dovrebbero comunque verificare se ***hanno rispettato i loro obblighi per i quali*** soggetti venditori ***di*** paesi terzi sono ***responsabili a norma*** del regolamento (UE) 2017/2402.

cartolarizzazione (SSPE – securitisation special purpose entities) ("soggetti venditori") stabiliti nell'Unione sono già soggetti a vigilanza nell'Unione e possono essere sanzionati in caso di violazione degli obblighi di cui al regolamento (UE) 2017/2402. È pertanto opportuno che gli investitori non siano più tenuti a verificare ***che*** i soggetti venditori ***stabiliti all'interno*** dell'Unione rispettino ***taluni*** obblighi di cui al regolamento (UE) 2017/2402. Tuttavia gli investitori dovrebbero comunque verificare se ***le operazioni che coinvolgono*** soggetti venditori ***stabiliti in*** paesi terzi sono ***conformi agli obblighi corrispondenti a quelli*** del regolamento (UE) 2017/2402.

Or. en

Emendamento 68
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) I cedenti, i prestatori originari, i promotori o le società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE – securitisation special purpose entities) ("soggetti venditori") stabiliti nell'Unione sono già soggetti a vigilanza nell'Unione e possono essere sanzionati in caso di violazione degli obblighi di cui al regolamento (UE) 2017/2402. È pertanto opportuno che gli investitori non siano più tenuti a verificare se i soggetti venditori dell'Unione rispettino gli obblighi di due diligence di cui al regolamento (UE) 2017/2402, qualora tali soggetti siano responsabili per conto delle parti venditrici nell'operazione. Tuttavia gli investitori dovrebbero comunque verificare se hanno rispettato i	(5) I cedenti, i prestatori originari, i promotori o le società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE – securitisation special purpose entities) ("soggetti venditori") stabiliti nell'Unione sono già soggetti a vigilanza nell'Unione e possono essere sanzionati in caso di violazione degli obblighi di cui al regolamento (UE) 2017/2402. È pertanto opportuno che gli investitori non siano più tenuti a verificare se i soggetti venditori dell'Unione rispettino gli obblighi di due diligence di cui al regolamento (UE) 2017/2402, qualora tali soggetti siano responsabili per conto delle parti venditrici nell'operazione. Tuttavia gli investitori dovrebbero comunque verificare se ***le operazioni che***

loro obblighi per i quali soggetti venditori di paesi terzi sono responsabili a norma del regolamento (UE) 2017/2402.	***coinvolgono i soggetti venditori stabiliti in paesi terzi*** hanno rispettato i loro obblighi per i quali soggetti venditori di paesi terzi sono responsabili a norma del regolamento (UE) 2017/2402.

Or. en

Emendamento 69
Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) ***Dato che*** la conformità rispetto ai requisiti STS ***è*** già soggetta ***a una sorveglianza regolamentare e a una notifica separate,*** l'obbligo per gli investitori di verificare il ***rispetto di tali requisiti è ridondante. Inoltre la verifica del*** rispetto dei criteri STS ***non è pertinente per tutti i tipi di*** investitori***. L'obbligo corrispondente dovrebbe pertanto essere soppresso***.	(7) ***Laddove*** la conformità rispetto ai requisiti STS ***sia*** già soggetta ***alla valutazione da parte di un verificatore terzo, l'obbligo per gli investitori di verificare ulteriormente il rispetto dei requisiti STS è ridondante***. ***Pertanto*** l'obbligo per gli investitori di verificare il rispetto dei criteri STS ***dovrebbe essere eliminato laddove una cartolarizzazione abbia ricevuto una valutazione di conformità STS con esito positivo da una terza parte autorizzata e sottoposta a vigilanza a norma dell'articolo 28. Tuttavia, una valutazione di conformità con esito positivo rispetto ai criteri STS non dovrebbe assolvere gli*** investitori ***dalle loro responsabilità di valutazione del rischio e delle caratteristiche di ciascuna posizione verso la cartolarizzazione su cui investono***.

Or. en

Emendamento 70
Marie Toussaint
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Le garanzie pubbliche dovrebbero essere giustificate dalla loro capacità di migliorare gli esiti dei mutuatari, in particolare nel settore dell'edilizia residenziale, soprattutto riducendo i costi di finanziamento ipotecario e sostenendo maggiori investimenti in nuove costruzioni residenziali e nella riqualificazione del parco immobiliare esistente in linea con gli obiettivi di sostenibilità. Le garanzie applicate ai prestiti ipotecari sottostanti al momento della concessione possono, a condizioni adeguate, conseguire tali obiettivi. Per contro, le garanzie concesse esclusivamente a livello di operazioni di cartolarizzazione sovvenzionano principalmente gli investitori tutelandoli dalle perdite senza garantire alcun beneficio corrispondente per i mutuatari o per l'accessibilità economica degli alloggi. Tali garanzie sono pertanto difficili da conciliare con gli obiettivi di politica pubblica alla base dell'intervento statale sui mercati degli alloggi e dovrebbero essere evitate.

Or. en

Emendamento 71
Marie Toussaint
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) ***Le banche multilaterali di sviluppo possono svolgere un ruolo significativo nell'agevolare l'accesso da parte degli investitori ai mercati delle cartolarizzazioni, nel migliorare la liquidità e nel sostenere gli obiettivi***	(9) Quando una posizione verso una cartolarizzazione è garantita integralmente, incondizionatamente e irrevocabilmente da una banca multilaterale di sviluppo che figura all'articolo 117, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013***²***, esentare

dell'Unione del risparmio e degli investimenti. Quando una posizione verso una cartolarizzazione è garantita integralmente, incondizionatamente e irrevocabilmente da una banca multilaterale di sviluppo che figura all'articolo 117, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 ***del Parlamento europeo e del Consiglio[2], il rischio di credito derivante dalla posizione verso una cartolarizzazione è effettivamente trasferito dal portafoglio di attività sottostanti al garante, con un conseguente fattore di ponderazione del rischio pari allo 0 % di tale esposizione. Inoltre tale posizione verso una cartolarizzazione è classificata come attività di livello 1 ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione[3]. In tali casi è opportuno*** esentare ***integralmente*** gli investitori istituzionali***, ad eccezione del*** soggetto che presta la garanzia, dai loro obblighi di due diligence a norma del regolamento ***(UE) 2017/2402***.

gli investitori tradizionali***, diversi dal*** soggetto che presta la garanzia, dai loro obblighi di due diligence a norma del ***presente*** regolamento***, equivarrebbe a un trasferimento della valutazione del rischio e dell'assorbimento delle perdite al settore pubblico***. ***Tale approccio indebolirebbe la disciplina di mercato, distorcerebbe gli incentivi ad assumere decisioni di investimento prudenti e sarebbe contrario al principio secondo cui i rischi di cartolarizzazione dovrebbero essere sostenuti e valutati principalmente dai partecipanti al mercato privato.***

[2] Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).

[3] Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/61/oj).

[2] Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).

Or. en

Emendamento 72
Marie Toussaint
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) ***Le operazioni in cui il segmento prime perdite è detenuto o garantito dall'Unione, da banche o da istituti nazionali di promozione ai sensi dell'articolo 2, punto 3),*** del regolamento ***(UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio[4] possiedono intrinsecamente caratteristiche che attenuano la necessità di esercitare pienamente la due diligence e di soddisfare l'obbligo di mantenimento del rischio possiedono intrinsecamente caratteristiche che attenuano la necessità di esercitare pienamente la due diligence e di soddisfare l'obbligo di mantenimento del rischio. Tali operazioni recano una garanzia da parte del garante, che effettua le procedure di due diligence prima di concedere tale garanzia. Tale valutazione elimina la necessità che gli investitori istituzionali effettuino una due diligence completa a norma del regolamento (UE) 2017/2402. Inoltre l'essenza di una garanzia è l'assunzione del rischio da parte del garante. È pertanto opportuno revocare l'obbligo di mantenimento del rischio. Si prevede che tali modifiche attireranno investimenti privati in strutture a rischio ridotto soggette a una garanzia pubblica.***	(10) ***Una delle principali vulnerabilità rivelate dalla crisi finanziaria mondiale è stato il debole allineamento degli interessi tra cedenti e investitori, che si è concretizzato nell'uso diffuso di un modello "originate-to-distribute" e ha contribuito a un deterioramento degli standard di creazione e gestione. In risposta, il quadro dell'Unione ha introdotto, in linea con le norme internazionali, requisiti di mantenimento del rischio al fine di garantire che i cedenti mantengano un interesse economico rilevante nelle esposizioni cartolarizzate e mantengano incentivi per una sottoscrizione prudente del credito e una gestione continua. La deroga o la neutralizzazione di tali obblighi per le cartolarizzazioni in cui le esposizioni cartolarizzate sono, in tutto o in parte, garantite da soggetti pubblici, comprometterebbe tali incentivi e indebolirebbe la disciplina di mercato. Un approccio di questa natura dovrebbe essere evitato in quanto trasferisce di fatto le perdite al settore pubblico, erode il principio di assunzione del rischio da parte del settore privato e rischia di reintrodurre aspettative di sostegno pubblico incompatibili con gli obiettivi*** del ***presente*** regolamento.

[4] Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli

investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

Or. en

Emendamento 73
Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Le operazioni in cui il segmento prime perdite è detenuto o garantito ***dall'Unione***, da banche o da istituti nazionali di promozione ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio[4] possiedono intrinsecamente caratteristiche che attenuano la necessità di ***esercitare pienamente la due diligence e di*** soddisfare l'obbligo di mantenimento del rischio. Tali operazioni recano una garanzia da parte del garante, che effettua le procedure di due diligence prima di concedere tale garanzia. ***Tale valutazione elimina la necessità che gli investitori istituzionali effettuino una due diligence completa a norma del regolamento (UE) 2017/2402.*** Inoltre l'essenza di una garanzia è l'assunzione del rischio da parte del garante. È pertanto opportuno revocare l'obbligo di mantenimento del rischio. Si prevede che tali modifiche attireranno investimenti privati in strutture a rischio ridotto soggette a una garanzia pubblica.	(10) Le operazioni in cui il segmento prime perdite è detenuto o garantito ***dai governi o dalle banche centrali, dai governi regionali, dalle autorità locali e dai soggetti del settore pubblico***, da banche o da istituti nazionali di promozione ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio[4]***, dalle banche di sviluppo multilaterale e dall'Unione,*** possiedono intrinsecamente caratteristiche che attenuano la necessità di soddisfare l'obbligo di mantenimento del rischio. Tali operazioni recano una garanzia da parte del garante, che effettua le procedure di due diligence prima di concedere tale garanzia. Inoltre l'essenza di una garanzia è l'assunzione del rischio da parte del garante***, che si assume il rischio junior per conto degli obiettivi di politica pubblica, elaborando programmi in cui definisce l'ammissibilità delle attività e garantisce una supervisione continua per tutta la durata dell'operazione***. È pertanto opportuno revocare l'obbligo di mantenimento del rischio. Si prevede che tali modifiche attireranno investimenti privati in strutture a rischio ridotto soggette a una garanzia pubblica.

[4] Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

[4] Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

Or. en

Emendamento 74
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Le operazioni in cui il segmento prime perdite è detenuto o garantito dall'Unione, da banche o da istituti nazionali di promozione ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio[4] possiedono intrinsecamente caratteristiche che attenuano la necessità di esercitare pienamente la due diligence e di soddisfare l'obbligo di mantenimento del rischio. Tali operazioni recano una garanzia da parte del garante, che effettua le procedure di due diligence prima di concedere tale garanzia. Tale valutazione elimina la necessità che gli investitori istituzionali effettuino una due diligence completa a norma del regolamento (UE) 2017/2402. Inoltre l'essenza di una garanzia è l'assunzione del rischio da parte del garante. ***È pertanto opportuno revocare l'obbligo di mantenimento del rischio.*** Si prevede che tali modifiche attireranno investimenti privati in strutture a rischio ridotto soggette a una garanzia	(10) Le operazioni in cui il segmento prime perdite è detenuto o garantito dall'Unione, da banche o da istituti nazionali di promozione ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio[4] possiedono intrinsecamente caratteristiche che attenuano la necessità di esercitare pienamente la due diligence e di soddisfare l'obbligo di mantenimento del rischio. Tali operazioni recano una garanzia da parte del garante, che effettua le procedure di due diligence prima di concedere tale garanzia. Tale valutazione elimina la necessità che gli investitori istituzionali effettuino una due diligence completa a norma del regolamento (UE) 2017/2402. Inoltre l'essenza di una garanzia è l'assunzione del rischio da parte del garante. Si prevede che tali modifiche attireranno investimenti privati in strutture a rischio ridotto soggette a una garanzia pubblica.

pubblica.

[4] Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

[4] Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

Or. en

Emendamento 75
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Un investitore istituzionale che delega l'autorità di adottare decisioni in merito alla gestione degli investimenti a un altro investitore istituzionale dovrebbe poter incaricare il delegato di adempiere gli obblighi di due diligence di cui al regolamento (UE) 2017/2402. ***Tuttavia tale delega non dovrebbe trasferire la responsabilità giuridica.*** L'investitore istituzionale delegante dovrebbe ***rimanere responsabile in ultima istanza di garantire il rispetto degli obblighi*** di due diligence. Tale specificazione è intesa a rispecchiare la prassi normativa consolidata e a garantire che gli obblighi siano rispettati in modo efficace, mantenendo nel contempo linee di responsabilità chiare.	(11) Un investitore istituzionale che delega l'autorità di adottare decisioni in merito alla gestione degli investimenti a un altro investitore istituzionale dovrebbe poter incaricare il delegato di adempiere gli obblighi di due diligence di cui al regolamento (UE) 2017/2402. ***In tali casi*** l'investitore istituzionale delegante dovrebbe ***valutare e monitorare l'efficacia della capacità del delegato di eseguire i compiti*** di due diligence ***delegati***. Tale specificazione è intesa a rispecchiare la prassi normativa consolidata e a garantire che gli obblighi siano rispettati in modo efficace, mantenendo nel contempo linee di responsabilità chiare.

Or. en

Emendamento 76

Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) I moduli di segnalazione[5] attualmente esistenti per le cartolarizzazioni pubbliche e per quelle private sono troppo costosi e onerosi. L'onere che grava sui soggetti nell'adempimento dei loro obblighi di segnalazione dovrebbe pertanto essere ridotto, senza compromettere l'obiettivo di fornire trasparenza al mercato. I moduli di segnalazione dovrebbero essere razionalizzati al fine di ridurre il numero di campi di dati obbligatori. La revisione del modulo dovrebbe mirare a ridurre di almeno il ***35 %*** i campi di dati obbligatori. La conversione di taluni campi obbligatori in campi volontari potrebbe aumentare ulteriormente la flessibilità, ma è opportuno prestare la dovuta attenzione a garantire che ciò non comprometta la qualità o l'utilizzabilità dei dati.	(13) I moduli di segnalazione attualmente esistenti per le cartolarizzazioni pubbliche e per quelle private sono troppo costosi e onerosi. L'onere che grava sui soggetti nell'adempimento dei loro obblighi di segnalazione dovrebbe pertanto essere ridotto, senza compromettere l'obiettivo di fornire trasparenza al mercato. ***Le cartolarizzazioni private dovrebbero essere esentate dall'uso di moduli prescritti.*** I moduli di segnalazione ***per le cartolarizzazioni pubbliche*** dovrebbero essere razionalizzati al fine di ridurre il numero di campi di dati obbligatori. La revisione del modulo dovrebbe mirare a ridurre di almeno il ***50 %*** i campi di dati obbligatori. La conversione di taluni campi obbligatori in campi volontari potrebbe aumentare ulteriormente la flessibilità, ma è opportuno prestare la dovuta attenzione a garantire che ciò non comprometta la qualità o l'utilizzabilità dei dati.

[5] Regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione del 16 ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni e i dati sulle cartolarizzazioni che devono essere messi a disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE e regolamento di esecuzione (UE) 2020/1225 della Commissione, del 29 ottobre 2019, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e i moduli standardizzati per la messa a disposizione delle informazioni e dei dati sulle cartolarizzazioni da parte del cedente, del

promotore e della SSPE (GU L 289 del 3.9.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1224/oj).

Or. en

Motivazione

Nella pratica, gli investitori in cartolarizzazioni private si basano su informazioni sull'esposizione su misura e non sulle norme prescritte dall'ESMA.

Emendamento 77
Regina Doherty

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) I moduli di segnalazione[5] attualmente esistenti per le cartolarizzazioni pubbliche e per quelle private sono troppo costosi e onerosi. L'onere che grava sui soggetti nell'adempimento dei loro obblighi di segnalazione dovrebbe pertanto essere ridotto, senza compromettere l'obiettivo di fornire trasparenza al mercato. I moduli di segnalazione dovrebbero essere razionalizzati al fine di ridurre il numero di campi di dati obbligatori. La revisione del modulo dovrebbe mirare a ridurre di almeno il 35 % i campi di dati obbligatori. La conversione di taluni campi obbligatori in campi volontari potrebbe aumentare ulteriormente la flessibilità, ma è opportuno prestare la dovuta attenzione a garantire che ciò non comprometta la qualità o l'utilizzabilità dei dati.	(13) I moduli di segnalazione[5] attualmente esistenti per le cartolarizzazioni pubbliche e per quelle private sono troppo costosi e onerosi. L'onere che grava sui soggetti nell'adempimento dei loro obblighi di segnalazione dovrebbe pertanto essere ridotto, senza compromettere l'obiettivo di fornire trasparenza al mercato***. Le cartolarizzazioni private dovrebbero essere esentate dall'uso di moduli prescritti. I moduli di segnalazione per le cartolarizzazioni pubbliche***. I moduli di segnalazione dovrebbero essere razionalizzati al fine di ridurre il numero di campi di dati obbligatori. La revisione del modulo dovrebbe mirare a ridurre di almeno il 35 % i campi di dati obbligatori. La conversione di taluni campi obbligatori in campi volontari potrebbe aumentare ulteriormente la flessibilità, ma è opportuno prestare la dovuta attenzione a garantire che ciò non comprometta la qualità o l'utilizzabilità dei dati.
[5] Regolamento delegato (UE) 2020/1224	[5] Regolamento delegato (UE) 2020/1224

della Commissione del 16 ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni e i dati sulle cartolarizzazioni che devono essere messi a disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE e regolamento di esecuzione (UE) 2020/1225 della Commissione, del 29 ottobre 2019, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e i moduli standardizzati per la messa a disposizione delle informazioni e dei dati sulle cartolarizzazioni da parte del cedente, del promotore e della SSPE (GU L 289 del 3.9.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1224/oj).

della Commissione del 16 ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni e i dati sulle cartolarizzazioni che devono essere messi a disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE e regolamento di esecuzione (UE) 2020/1225 della Commissione, del 29 ottobre 2019, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e i moduli standardizzati per la messa a disposizione delle informazioni e dei dati sulle cartolarizzazioni da parte del cedente, del promotore e della SSPE (GU L 289 del 3.9.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1224/oj).

Or. en

Emendamento 78
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) I moduli di segnalazione[5] attualmente esistenti per le cartolarizzazioni pubbliche e per quelle private sono troppo costosi e onerosi. L'onere che grava sui soggetti nell'adempimento dei loro obblighi di segnalazione dovrebbe pertanto essere ridotto, senza compromettere l'obiettivo di fornire trasparenza al mercato. I moduli di segnalazione dovrebbero essere razionalizzati al fine di ridurre il numero di campi di dati obbligatori. La revisione del modulo dovrebbe mirare a ridurre ***di almeno il 35 %*** i campi di dati obbligatori. La conversione di taluni campi obbligatori in campi volontari potrebbe aumentare ulteriormente la flessibilità, ma è	(13) I moduli di segnalazione[5] attualmente esistenti per le cartolarizzazioni pubbliche e per quelle private sono troppo costosi e onerosi. L'onere che grava sui soggetti nell'adempimento dei loro obblighi di segnalazione dovrebbe pertanto essere ridotto, senza compromettere l'obiettivo di ***vigilare efficacemente e*** fornire trasparenza al mercato. I moduli di segnalazione dovrebbero essere razionalizzati al fine di ridurre il numero di campi di dati obbligatori. La revisione del modulo dovrebbe mirare a ridurre i campi di dati obbligatori***. Tale requisito dovrebbe essere applicato in maniera flessibile per garantire che possano essere mantenute le***

opportuno prestare la dovuta attenzione a garantire che ciò non comprometta la qualità o l'utilizzabilità dei dati.

informazioni essenziali, segnatamente le informazioni pertinenti per la valutazione del rischio delle posizioni verso una cartolarizzazione. La conversione di taluni campi obbligatori in campi volontari potrebbe aumentare ulteriormente la flessibilità, ma è opportuno prestare la dovuta attenzione a garantire che ciò non comprometta la qualità o l'utilizzabilità ***e la comparabilità*** dei dati. ***Gli sforzi di razionalizzazione non dovrebbero precludere la possibilità di includere ulteriori campi di dati al fine di affrontare le priorità politiche emergenti, come i dati pertinenti per il monitoraggio dei rischi climatici e ambientali, compresi quelli relativi ai rischi fisici e di transizione. Attualmente tali dati sono scarsi, il che limita la capacità degli investitori istituzionali e delle autorità competenti di valutare e gestire i rischi associati.***

[5] Regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione del 16 ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni e i dati sulle cartolarizzazioni che devono essere messi a disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE e regolamento di esecuzione (UE) 2020/1225 della Commissione, del 29 ottobre 2019, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e i moduli standardizzati per la messa a disposizione delle informazioni e dei dati sulle cartolarizzazioni da parte del cedente, del promotore e della SSPE (GU L 289 del 3.9.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1224/oj).

[5] Regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione del 16 ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni e i dati sulle cartolarizzazioni che devono essere messi a disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE e regolamento di esecuzione (UE) 2020/1225 della Commissione, del 29 ottobre 2019, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e i moduli standardizzati per la messa a disposizione delle informazioni e dei dati sulle cartolarizzazioni da parte del cedente, del promotore e della SSPE (GU L 289 del 3.9.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1224/oj).

Or. en

Emendamento 79
Marie Toussaint
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) I moduli di segnalazione[5] attualmente esistenti per le cartolarizzazioni pubbliche e per quelle private sono troppo costosi e onerosi. L'onere che grava sui soggetti nell'adempimento dei loro obblighi di segnalazione dovrebbe pertanto essere ridotto, senza compromettere l'obiettivo di fornire trasparenza al mercato. I moduli di segnalazione dovrebbero essere razionalizzati al fine di ridurre il numero di campi di dati obbligatori. La ***revisione del modulo dovrebbe mirare a ridurre di almeno il 35 % i campi di dati obbligatori. La*** conversione di taluni campi obbligatori in campi volontari potrebbe aumentare ulteriormente la flessibilità, ma è opportuno prestare la dovuta attenzione a garantire che ciò non comprometta la qualità o l'utilizzabilità dei dati.	(13) I moduli di segnalazione[5] attualmente esistenti per le cartolarizzazioni pubbliche e per quelle private sono troppo costosi e onerosi. L'onere che grava sui soggetti nell'adempimento dei loro obblighi di segnalazione dovrebbe pertanto essere ridotto, senza compromettere l'obiettivo di fornire trasparenza al mercato. I moduli di segnalazione dovrebbero essere razionalizzati al fine di ridurre il numero di campi di dati obbligatori. La conversione di taluni campi obbligatori in campi volontari potrebbe aumentare ulteriormente la flessibilità, ma è opportuno prestare la dovuta attenzione a garantire che ciò non comprometta la qualità o l'utilizzabilità dei dati. ***Inoltre, la razionalizzazione non dovrebbe precludere la possibilità di includere ulteriori settori ove necessario per affrontare le priorità politiche emergenti, compresi i dati pertinenti per il monitoraggio dei rischi climatici e ambientali.***
[5] Regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione del 16 ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni e i dati sulle cartolarizzazioni che devono essere messi a disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE e regolamento di esecuzione (UE) 2020/1225 della Commissione, del 29 ottobre 2019, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e i moduli standardizzati per la messa a	[5] Regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione del 16 ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni e i dati sulle cartolarizzazioni che devono essere messi a disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE e regolamento di esecuzione (UE) 2020/1225 della Commissione, del 29 ottobre 2019, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e i moduli standardizzati per la messa a

disposizione delle informazioni e dei dati sulle cartolarizzazioni da parte del cedente, del promotore e della SSPE (GU L 289 del 3.9.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1224/oj).

disposizione delle informazioni e dei dati sulle cartolarizzazioni da parte del cedente, del promotore e della SSPE (GU L 289 del 3.9.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1224/oj).

Or. en

Emendamento 80
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Il quadro di segnalazione dovrebbe tenere conto delle caratteristiche specifiche delle cartolarizzazioni private. È opportuno sviluppare un modulo di segnalazione specifico e semplificato per le cartolarizzazioni private. Nello specificare i dettagli degli obblighi di segnalazione, le informazioni da segnalare dovrebbero essere allineate il più possibile ad altri moduli consolidati, in particolare al documento "Guida sulla notifica delle operazioni di cartolarizzazione" ("guida della Banca centrale europea") elaborato dalla Banca centrale europea conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio[6]. Qualsiasi futura modifica della guida della Banca centrale europea dovrebbe essere valutata e i moduli di segnalazione potrebbero dover essere riveduti, se del caso. Per consentire alle autorità di vigilanza una visibilità di base sul mercato privato, le cartolarizzazioni private dovrebbero essere segnalate ai repertori. Le cartolarizzazioni private non dovrebbero essere tenute a segnalare la stessa quantità di informazioni delle cartolarizzazioni pubbliche. L'obbligo di segnalazione delle operazioni private ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni,	(14) Il quadro di segnalazione dovrebbe tenere conto delle caratteristiche specifiche delle cartolarizzazioni private. È opportuno sviluppare un modulo di segnalazione specifico e semplificato per le cartolarizzazioni private. Nello specificare i dettagli degli obblighi di segnalazione, le informazioni da segnalare dovrebbero essere allineate il più possibile ad altri moduli consolidati, in particolare al documento "Guida sulla notifica delle operazioni di cartolarizzazione" ("guida della Banca centrale europea") elaborato dalla Banca centrale europea conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio[6]. Qualsiasi futura modifica della guida della Banca centrale europea dovrebbe essere valutata e i moduli di segnalazione potrebbero dover essere riveduti, se del caso. Per consentire alle autorità di vigilanza una visibilità di base sul mercato privato, le cartolarizzazioni private dovrebbero essere segnalate ai repertori***. L'utilizzo di repertori di dati sui titoli per le cartolarizzazioni private consentirà alle autorità nazionali competenti di ridurre i costi e di beneficiare dell'infrastruttura di segnalazione esistente, istituita a norma***

utilizzando un modulo semplificato, migliorerebbe la vigilanza prudenziale e il monitoraggio del mercato. Tuttavia al fine di mantenere la riservatezza delle operazioni private, i dati relativi a tali operazioni non dovrebbero essere resi pubblici.

del regolamento sulle cartolarizzazioni. Le cartolarizzazioni private non dovrebbero essere tenute a segnalare la stessa quantità di informazioni delle cartolarizzazioni pubbliche. L'obbligo di segnalazione delle operazioni private ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni, utilizzando un modulo semplificato, migliorerebbe la vigilanza prudenziale e il monitoraggio del mercato. Tuttavia al fine di mantenere la riservatezza delle operazioni private, i dati relativi a tali operazioni non dovrebbero essere resi pubblici.

[6] Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1024/oj).

[6] Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1024/oj).

Or. en

Emendamento 81
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Il quadro di segnalazione dovrebbe tenere conto delle caratteristiche specifiche delle cartolarizzazioni private. È opportuno sviluppare un modulo di segnalazione specifico e semplificato per le cartolarizzazioni private. Nello specificare i dettagli degli obblighi di segnalazione, le informazioni da segnalare dovrebbero essere allineate il più possibile ad altri moduli consolidati, in particolare al documento "Guida sulla notifica delle operazioni di cartolarizzazione" ("guida	(14) Il quadro di segnalazione dovrebbe tenere conto delle caratteristiche specifiche delle cartolarizzazioni private. È opportuno sviluppare un modulo di segnalazione specifico e semplificato per le cartolarizzazioni private. Nello specificare i dettagli degli obblighi di segnalazione, le informazioni da segnalare dovrebbero essere allineate il più possibile ad altri moduli consolidati, in particolare al documento "Guida sulla notifica delle operazioni di cartolarizzazione" ("guida

della Banca centrale europea") elaborato dalla Banca centrale europea conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio[6]. Qualsiasi futura modifica della guida della Banca centrale europea dovrebbe essere valutata e i moduli di segnalazione potrebbero dover essere riveduti, se del caso. Per consentire alle autorità di vigilanza una visibilità di base sul mercato privato, le cartolarizzazioni private dovrebbero essere segnalate ai repertori. Le cartolarizzazioni private non dovrebbero essere tenute a segnalare la stessa quantità di informazioni delle cartolarizzazioni pubbliche. L'obbligo di segnalazione delle operazioni private ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni, utilizzando un modulo semplificato, migliorerebbe la vigilanza prudenziale e il monitoraggio del mercato. Tuttavia al fine di ***mantenere la*** riservatezza ***delle*** operazioni private, i dati relativi a tali operazioni non dovrebbero essere resi pubblici.

[6] Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1024/oj).

della Banca centrale europea") elaborato dalla Banca centrale europea conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio[6]. Qualsiasi futura modifica della guida della Banca centrale europea dovrebbe essere valutata e i moduli di segnalazione potrebbero dover essere riveduti, se del caso. Per consentire alle autorità di vigilanza una visibilità di base sul mercato privato, le cartolarizzazioni private dovrebbero essere segnalate ai repertori. Le cartolarizzazioni private non dovrebbero essere tenute a segnalare la stessa quantità di informazioni delle cartolarizzazioni pubbliche. L'obbligo di segnalazione delle operazioni private ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni, utilizzando un modulo semplificato, migliorerebbe la vigilanza prudenziale e il monitoraggio del mercato. Tuttavia al fine di ***garantire l'elevato livello di*** riservatezza ***richiesto per le*** operazioni private, i dati relativi a tali operazioni non dovrebbero essere resi pubblici.

[6] Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1024/oj).

Or. en

Emendamento 82
Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) Al fine di salvaguardare la

	certezza del diritto ed evitare indebite perturbazioni delle operazioni in essere, le cartolarizzazioni esistenti alla data di applicazione del presente regolamento dovrebbero beneficiare pienamente della clausola di anteriorità. Allo stesso tempo, gli enti dovrebbero mantenere la possibilità, su base facoltativa, di applicare il trattamento prudenziale modificato alle operazioni esistenti, ove opportuno, in qualsiasi momento successivo all'entrata in applicazione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 83
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Al fine di sostenere l'accesso delle PMI ai finanziamenti basati sul mercato e agevolare lo sviluppo di cartolarizzazioni transfrontaliere che comportano esposizioni afferenti a più Stati membri, è opportuno rivedere i criteri per l'omogeneità dei portafogli di attività. Sebbene sia possibile avere cartolarizzazioni che comportano esposizioni provenienti da più Stati membri, il requisito relativo all'omogeneità, quale attualmente definito, è considerato un ostacolo per le cartolarizzazioni delle PMI. Al fine di superare tale ostacolo, un portafoglio di esposizioni sottostanti dovrebbe essere considerato omogeneo quando almeno ***il 70 %*** delle esposizioni al momento della creazione è costituito da esposizioni verso PMI. Tale soglia inferiore riconosce le esigenze e le caratteristiche di finanziamento specifiche delle PMI e garantisce che i portafogli misti aventi una	(16) Al fine di sostenere l'accesso delle PMI ai finanziamenti basati sul mercato e agevolare lo sviluppo di cartolarizzazioni transfrontaliere che comportano esposizioni afferenti a più Stati membri, è opportuno rivedere i criteri per l'omogeneità dei portafogli di attività. Sebbene sia possibile avere cartolarizzazioni che comportano esposizioni provenienti da più Stati membri, il requisito relativo all'omogeneità, quale attualmente definito, è considerato un ostacolo per le cartolarizzazioni delle PMI. Al fine di superare tale ostacolo, un portafoglio di esposizioni sottostanti dovrebbe essere considerato omogeneo quando almeno ***l'80 %*** delle esposizioni al momento della creazione è costituito da esposizioni verso PMI. Tale soglia inferiore riconosce le esigenze e le caratteristiche di finanziamento specifiche delle PMI e garantisce che i portafogli misti aventi una

componente predominante costituita da PMI possano beneficiare della certezza del diritto e delle efficienze operative associate a portafogli omogenei. Dovrebbe essere ammesso che la parte restante del portafoglio includa altri tipi di esposizioni, anch'esse afferenti a Stati membri diversi, senza che ciò incida sullo status STS della cartolarizzazione.

componente predominante costituita da PMI possano beneficiare della certezza del diritto e delle efficienze operative associate a portafogli omogenei. Dovrebbe essere ammesso che la parte restante del portafoglio includa altri tipi di esposizioni ***da altre tipologie di aziende o società***, anch'esse afferenti a Stati membri diversi, senza che ciò incida sullo status STS della cartolarizzazione.

Or. en

Emendamento 84
Marie Toussaint
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) ***Nel 2021 il regolamento (UE) 2017/2402 è stato modificato dal regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio[10] al fine di estendere*** il quadro ***STS alle*** cartolarizzazioni sintetiche***. Come indicato nella relazione del Comitato congiunto*** delle ***autorità europee di vigilanza, l'estensione dell'etichetta STS ha portato a risultati soddisfacenti in termini di apertura a emissioni nuove e di incoraggiamento di una maggiore attività in questo segmento di mercato. Tuttavia l'attuazione pratica dei requisiti*** STS ***ha messo in evidenza la necessità di migliorare ulteriormente la chiarezza e la coerenza dei requisiti specifici con alcuni adeguamenti tecnici***.	(17) Il quadro ***normativo per una cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata mira a identificare strutture di cartolarizzazione che siano strutturalmente solide, giuridicamente semplici e resilienti in situazioni di stress, in particolare garantendo un trasferimento chiaro delle esposizioni sottostanti e un collegamento diretto tra le performance delle attività e i flussi di cassa degli investitori. Le*** cartolarizzazioni sintetiche ***non comportano il trasferimento*** delle ***esposizioni sottostanti, si basano su accordi di protezione del credito e sulla performance delle controparti e comportano ulteriori livelli di complessità contrattuale, giuridica e operativa. Di conseguenza, il trasferimento del rischio nelle cartolarizzazioni sintetiche può essere condizionale e reversibile, in particolare nei periodi di stress finanziario. Alla luce di tali caratteristiche, e tenendo conto delle norme internazionali e degli orientamenti del Consiglio per la stabilità***

finanziaria in materia di cartolarizzazioni semplici, trasparenti e comparabili[9 bis], le cartolarizzazioni sintetiche non dovrebbero essere considerate cartolarizzazioni STS ***né beneficiare del trattamento regolamentare preferenziale ad esse associato***.

[9 bis] Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari "Criteria for identifying simple, transparent and comparable securitisations" (Criteri per l'identificazione di cartolarizzazioni semplici, trasparenti e comparabili), luglio 2015, principio 5 sulla selezione e trasferimento delle attività".

[10] Regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (GU L 116 del 6.4.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/557/oj).

Or. en

Emendamento 85
Regina Doherty

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Nel 2021 il regolamento (UE) 2017/2402 è stato modificato dal regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio[10] al fine di estendere il quadro STS alle cartolarizzazioni sintetiche. Come indicato	(17) Nel 2021 il regolamento (UE) 2017/2402 è stato modificato dal regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio[10] al fine di estendere il quadro STS alle cartolarizzazioni sintetiche***. Non sarà***

nella relazione del Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, l'estensione dell'etichetta STS ha portato a risultati soddisfacenti in termini di apertura a emissioni nuove e di incoraggiamento di una maggiore attività in questo segmento di mercato. Tuttavia l'attuazione pratica dei requisiti STS ha messo in evidenza la necessità di migliorare ulteriormente la chiarezza e la coerenza dei requisiti specifici con alcuni adeguamenti tecnici.

[10] Regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (GU L 116 del 6.4.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/557/oj).

divulgata alcuna informazione ad alcuna persona in merito alle cartolarizzazioni private, salvo quanto previsto dal presente articolo 17. Come indicato nella relazione del Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, l'estensione dell'etichetta STS ha portato a risultati soddisfacenti in termini di apertura a emissioni nuove e di incoraggiamento di una maggiore attività in questo segmento di mercato. Tuttavia l'attuazione pratica dei requisiti STS ha messo in evidenza la necessità di migliorare ulteriormente la chiarezza e la coerenza dei requisiti specifici con alcuni adeguamenti tecnici.

[10] Regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (GU L 116 del 6.4.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/557/oj).

Or. en

Emendamento 86
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Il criterio attuale che prevede che la protezione del credito sia finanziata nel quadro STS per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio nel contesto del regime STS ha limitato la capacità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione di partecipare al mercato delle cartolarizzazioni STS nel bilancio. Ciò nuoce allo sviluppo del mercato STS e	***soppresso***

alla capacità dei cedenti di trasferire il rischio di credito al di fuori del sistema bancario. Consentire che la protezione del credito di tipo personale sia ammissibile all'etichetta STS non dovrebbe tuttavia compromettere la qualità dell'etichetta STS stessa o l'affidabilità dell'accordo sulla protezione del credito, né creare incentivi affinché imprese di assicurazione o di riassicurazione inesperte o non diversificate diventino esposte a livelli elevati di rischio. È pertanto opportuno istituire misure di salvaguardia volte a garantire che la partecipazione sia limitata agli assicuratori aventi un certo livello di solidità e diversificazione. Di conseguenza l'ammissibilità a fornire protezione del credito di tipo personale nel quadro dell'etichetta STS dovrebbe essere accompagnata da requisiti relativi alla diversificazione, alla solvibilità, alla misurazione del rischio e alle dimensioni minime del fornitore di protezione. Nello specifico, per quanto riguarda la misurazione del rischio, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe utilizzare un modello interno approvato per calcolare i requisiti patrimoniali per tali accordi sulla protezione del credito. Per quanto riguarda la solvibilità, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe rispettare il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo di cui rispettivamente agli articoli 100 e 128 della direttiva 2009/138/CE e le dovrebbe essere stata assegnata la classe di merito di credito 3 o superiore. Per quanto riguarda la diversificazione, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe operare efficacemente in almeno due rami dell'assicurazione non vita, una circostanza questa che dovrebbe ridurre l'esposizione eccessiva a un singolo tipo di rischio. Infine, per quanto riguarda le dimensioni minime, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione

dovrebbe avere attività totali superiori a 20 miliardi di EUR.

Or. en

Emendamento 87
Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Il criterio attuale che prevede che la protezione del credito sia finanziata ***nel quadro STS*** per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio nel ***contesto del regime*** STS ha limitato la capacità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione di partecipare al mercato delle cartolarizzazioni STS nel bilancio. Ciò nuoce allo sviluppo del mercato STS e alla capacità dei cedenti di trasferire il rischio di credito al di fuori del sistema bancario. Consentire che la protezione del credito di tipo personale sia ammissibile all'etichetta STS non dovrebbe tuttavia compromettere la qualità dell'etichetta STS stessa o l'affidabilità dell'accordo sulla protezione del credito, né creare incentivi affinché imprese di assicurazione o di riassicurazione inesperte o non diversificate diventino esposte a livelli elevati di rischio. È pertanto opportuno istituire misure di salvaguardia volte a garantire che la partecipazione sia limitata agli assicuratori aventi un certo livello di solidità e diversificazione. Di conseguenza l'ammissibilità a fornire protezione del credito di tipo personale nel quadro dell'etichetta STS dovrebbe essere accompagnata da requisiti relativi alla diversificazione, alla solvibilità, alla misurazione del rischio e alle dimensioni minime del fornitore di protezione. Nello specifico, per quanto riguarda la misurazione del rischio, l'impresa di	(22) Il criterio attuale che prevede che la protezione del credito sia finanziata per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio nel ***quadro*** STS ha limitato la capacità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione di partecipare al mercato delle cartolarizzazioni STS nel bilancio. Ciò nuoce allo sviluppo del mercato STS e alla capacità dei cedenti di trasferire il rischio di credito al di fuori del sistema bancario. Consentire che la protezione del credito di tipo personale sia ammissibile all'etichetta STS non dovrebbe tuttavia compromettere la qualità dell'etichetta STS stessa o l'affidabilità dell'accordo sulla protezione del credito, né creare incentivi affinché imprese di assicurazione o di riassicurazione inesperte o non diversificate diventino esposte a livelli elevati di rischio. È pertanto opportuno istituire misure di salvaguardia volte a garantire che la partecipazione sia limitata agli assicuratori ***o ai riassicuratori*** aventi un certo livello di solidità e diversificazione. Di conseguenza l'ammissibilità a fornire protezione del credito di tipo personale nel quadro dell'etichetta STS dovrebbe essere accompagnata da requisiti relativi alla diversificazione, alla solvibilità, alla misurazione del rischio e alle dimensioni minime del fornitore di protezione. Nello specifico, per quanto riguarda la misurazione del rischio, l'impresa di

assicurazione o di riassicurazione dovrebbe utilizzare un modello interno approvato per calcolare i requisiti patrimoniali per tali accordi sulla protezione del credito. Per quanto riguarda la solvibilità, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe rispettare il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo di cui rispettivamente agli articoli 100 e 128 della direttiva 2009/138/CE e le dovrebbe essere stata assegnata la classe di merito di credito 3 o superiore. Per quanto riguarda la diversificazione, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe operare ***efficacemente*** in ***almeno due*** rami dell'assicurazione non vita, una circostanza questa che dovrebbe ridurre l'esposizione eccessiva a un singolo tipo di rischio. Infine, per quanto riguarda le dimensioni minime, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe avere attività totali superiori a ***20*** miliardi di EUR.	assicurazione o di riassicurazione dovrebbe utilizzare un modello interno approvato***, anziché la formula standard,*** per calcolare i requisiti patrimoniali per tali accordi sulla protezione del credito. Per quanto riguarda la solvibilità, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe rispettare il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo di cui rispettivamente agli articoli 100 e 128 della direttiva 2009/138/CE e le dovrebbe essere stata assegnata la classe di merito di credito ***2 o superiore al momento in cui la protezione del credito è stata riconosciuta per la prima volta e avere una classe di merito corrente di credito*** 3 o superiore. Per quanto riguarda la diversificazione, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe operare ***in maniera rilevante*** in rami dell'assicurazione non vita ***che non sono correlati alla fornitura della protezione del credito***, una circostanza questa che dovrebbe ridurre l'esposizione eccessiva a un singolo tipo di rischio. Infine, per quanto riguarda le dimensioni minime, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione***, o a determinate condizioni, l'impresa madre,*** dovrebbe avere attività totali superiori a ***15*** miliardi di EUR.

Or. en

Emendamento 88
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 bis) Il concetto di "finalità esclusiva" è stato introdotto nel 2015 dalla Commissione europea esclusivamente per colmare una potenziale lacuna sul mantenimento del

rischio individuata dall'ABE. A tale proposito, l'ABE dovrebbe chiarire le condizioni di "porto sicuro" dove un soggetto non sia considerato costituito o operante esclusivamente al fine di cartolarizzare esposizioni. Quando un soggetto non soddisfa le condizioni stabilite nel chiarimento dell'ABE, lo scopo per il quale è stato stabilito e opera dovrebbe essere valutato caso per caso, sulla base della situazione e dello scopo effettivi, al fine di dimostrare che ha una sostanza reale. Inoltre, si ritiene che le società o le piattaforme europee di prestito specializzate che agiscono in qualità di cedenti e soggetti che mantengono l'interesse, come quelle che forniscono prestiti alle PMI, credito al consumo o mutui ipotecari su immobili residenziali, che possono dimostrare chiaramente che la cartolarizzazione delle esposizioni non è una finalità, ma un mezzo per finanziare la loro attività, soddisfino tale criterio della finalità esclusiva. Analogamente, si ritiene che i fondi, che agiscono in qualità di cedenti e soggetti che mantengono l'interesse, istituiti e gestiti da un soggetto promotore come gestori di attivi o fiduciari, a condizione che i soggetti promotori possano dimostrare chiaramente che la cartolarizzazione delle esposizioni non è una finalità, ma un mezzo per finanziare la loro attività, soddisfino tale criterio della finalità esclusiva.

Or. en

Emendamento 89
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) I verificatori terzi svolgono un	(23) I verificatori terzi svolgono un

ruolo nella valutazione della conformità delle cartolarizzazioni rispetto ai criteri STS. Il regolamento (UE) 2017/2402 impone ai verificatori terzi soltanto di essere autorizzati dalle autorità nazionali competenti. Tale autorizzazione fornisce tuttavia una garanzia limitata se le autorità competenti non sono in grado di valutare se tali verificatori terzi continuino a rispettare le condizioni per la loro autorizzazione su base continuativa. È pertanto opportuno stabilire che ***le autorità competenti siano anche responsabili*** della vigilanza continua su tali verificatori terzi e dispongano di poteri adeguati a tal fine.	ruolo nella valutazione della conformità delle cartolarizzazioni rispetto ai criteri STS. Il regolamento (UE) 2017/2402 impone ai verificatori terzi soltanto di essere autorizzati dalle autorità nazionali competenti. Tale autorizzazione fornisce tuttavia una garanzia limitata se le autorità competenti non sono in grado di valutare se tali verificatori terzi continuino a rispettare le condizioni per la loro autorizzazione su base continuativa. ***Per garantire la coerenza nella supervisione di verificatori terzi e il monitoraggio su base continuativa,*** è pertanto opportuno stabilire che ***l'ESMA sia responsabile dell'autorizzazione e*** della vigilanza continua su tali verificatori terzi e dispongano di poteri adeguati a tal fine.

Or. en

Emendamento 90
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Al fine di garantire l'attuazione e l'applicazione efficaci del regolamento (UE) 2017/2402, è necessario chiarire le responsabilità delle autorità competenti nel vigilare sulla conformità di tutte le parti interessate coinvolte in una cartolarizzazione. Le autorità competenti dovrebbero vigilare sulla condotta di cedenti, promotori, prestatori originari e SSPE. ***Figura in tale contesto la verifica della conformità delle singole operazioni di cartolarizzazione rispetto ai requisiti applicabili a norma del presente regolamento.***	(24) Al fine di garantire l'attuazione e l'applicazione efficaci del regolamento (UE) 2017/2402, è necessario chiarire le responsabilità delle autorità competenti nel vigilare sulla conformità di tutte le parti interessate coinvolte in una cartolarizzazione. Le autorità competenti dovrebbero vigilare sulla condotta di cedenti, promotori, prestatori originari e SSPE.

Or. en

Emendamento 91
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Al fine di rafforzare il rispetto del regolamento (UE) 2017/2402 e migliorarne l'efficacia, l'ambito di applicazione dei poteri sanzionatori di cui all'articolo 32 di tale regolamento dovrebbe essere ampliato al fine di includere esplicitamente le violazioni degli obblighi di due diligence. Gli investitori istituzionali svolgono un ruolo fondamentale nel garantire la solidità e la trasparenza del mercato delle cartolarizzazioni svolgendo un'adeguata due diligence prima e durante le loro esposizioni. Al fine di garantire un'applicazione coerente in tutta l'Unione di tali obblighi di due diligence, è opportuno specificare che il mancato rispetto degli stessi deve essere soggetto a provvedimenti correttivi e sanzioni amministrative da parte delle autorità competenti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 92
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Al fine di rafforzare il rispetto del regolamento (UE) 2017/2402 e migliorarne l'efficacia, l'ambito di applicazione dei poteri sanzionatori di cui all'articolo 32 di tale regolamento dovrebbe essere ampliato al fine di includere esplicitamente le violazioni	***soppresso***

degli obblighi di due diligence. Gli investitori istituzionali svolgono un ruolo fondamentale nel garantire la solidità e la trasparenza del mercato delle cartolarizzazioni svolgendo un'adeguata due diligence prima e durante le loro esposizioni. Al fine di garantire un'applicazione coerente in tutta l'Unione di tali obblighi di due diligence, è opportuno specificare che il mancato rispetto degli stessi deve essere soggetto a provvedimenti correttivi e sanzioni amministrative da parte delle autorità competenti.

Or. en

Emendamento 93
Regina Doherty

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Al fine di rafforzare il rispetto del regolamento (UE) 2017/2402 e migliorarne l'efficacia, l'ambito di applicazione dei poteri sanzionatori di cui all'articolo 32 di tale regolamento dovrebbe essere ampliato al fine di includere esplicitamente le violazioni degli obblighi di due diligence. Gli investitori istituzionali svolgono un ruolo fondamentale nel garantire la solidità e la trasparenza del mercato delle cartolarizzazioni svolgendo un'adeguata due diligence prima e durante le loro esposizioni. Al fine di garantire un'applicazione coerente in tutta l'Unione di tali obblighi di due diligence, è opportuno specificare che il mancato rispetto degli stessi deve essere soggetto a provvedimenti correttivi e sanzioni amministrative da parte delle autorità competenti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 94
Christophe Gomart

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Al fine di rafforzare il rispetto del regolamento (UE) 2017/2402 e migliorarne l'efficacia, l'ambito di applicazione dei poteri sanzionatori di cui all'articolo 32 di tale regolamento dovrebbe essere ampliato al fine di includere esplicitamente le violazioni degli obblighi di due diligence. Gli investitori istituzionali svolgono un ruolo fondamentale nel garantire la solidità e la trasparenza del mercato delle cartolarizzazioni svolgendo un'adeguata due diligence prima e durante le loro esposizioni. Al fine di garantire un'applicazione coerente in tutta l'Unione di tali obblighi di due diligence, è opportuno specificare che il mancato rispetto degli stessi deve essere soggetto a provvedimenti correttivi e sanzioni amministrative da parte delle autorità competenti.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La Commissione propone un nuovo regime sanzionatorio specifico per gli investitori che non rispettano i necessari obblighi di verifica, con ammende fino al 10 % del loro fatturato. Questo nuovo regime potrebbe fungere da deterrente e da contrasto, con l'obiettivo auspicato di promuovere il mercato delle cartolarizzazioni. Raccomandiamo di non introdurre un nuovo regime sanzionatorio legato agli obblighi di trasparenza e di fare invece riferimento ai regimi sanzionatori settoriali esistenti (regolamento sulle cartolarizzazioni per gli istituti bancari, Solvibilità II per gli assicuratori, OICVM e GEFIA per i gestori di attività e i fondi di investimento).

Emendamento 95
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Al fine di rafforzare il rispetto del regolamento (UE) 2017/2402 e migliorarne l'efficacia, l'ambito di applicazione dei poteri sanzionatori di cui all'articolo 32 di tale regolamento dovrebbe essere ampliato al fine di includere esplicitamente le violazioni degli obblighi di due diligence. Gli investitori istituzionali svolgono un ruolo fondamentale nel garantire la solidità e la trasparenza del mercato delle cartolarizzazioni svolgendo un'adeguata due diligence prima e durante le loro esposizioni. Al fine di garantire un'applicazione coerente in tutta l'Unione di tali obblighi di due diligence, è opportuno specificare che il mancato rispetto degli stessi deve essere soggetto a provvedimenti correttivi e sanzioni amministrative da parte delle autorità competenti.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

I regimi sanzionatori esistenti sono già abbastanza estesi.

Emendamento 96
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Al fine di rafforzare il rispetto del regolamento (UE) 2017/2402 e migliorarne l'efficacia, l'ambito di applicazione dei	(25) Al fine di rafforzare il rispetto del regolamento (UE) 2017/2402 e migliorarne l'efficacia, l'ambito di applicazione dei

poteri sanzionatori di cui all'articolo 32 di tale regolamento dovrebbe essere ampliato al fine di includere esplicitamente le violazioni degli obblighi di due diligence. Gli investitori istituzionali svolgono un ruolo fondamentale nel garantire la solidità e la trasparenza del mercato delle cartolarizzazioni svolgendo un'adeguata due diligence prima e durante le loro esposizioni. ***Al fine di garantire un'applicazione coerente in tutta l'Unione di tali obblighi di due diligence, è opportuno specificare che il mancato rispetto degli stessi deve essere soggetto a provvedimenti correttivi e sanzioni amministrative da parte delle autorità competenti.***	poteri sanzionatori di cui all'articolo 32 di tale regolamento dovrebbe essere ampliato al fine di includere esplicitamente le violazioni degli obblighi di due diligence. Gli investitori istituzionali svolgono un ruolo fondamentale nel garantire la solidità e la trasparenza del mercato delle cartolarizzazioni svolgendo un'adeguata due diligence prima e durante le loro esposizioni.

Or. en

Motivazione

Tale requisito appare sproporzionato.

Emendamento 97
Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Promuovere la ***convergenza*** in materia di vigilanza è essenziale ai fini del corretto funzionamento e dell'ulteriore sviluppo del mercato delle cartolarizzazioni, che riunisce un'ampia serie di operatori economici spesso aventi sede in giurisdizioni diverse, anche per la stessa operazione. Il coinvolgimento di diverse autorità competenti, associato all'attuale complessità del processo decisionale, evidenzia la necessità di ***rafforzare*** il coordinamento in materia di vigilanza. La semplificazione e ***il rafforzamento*** dei quadri esistenti per il coordinamento della vigilanza, ove	(26) Promuovere la ***cooperazione*** in materia di vigilanza è essenziale ai fini del corretto funzionamento e dell'ulteriore sviluppo del mercato delle cartolarizzazioni, che riunisce un'ampia serie di operatori economici spesso aventi sede in giurisdizioni diverse, anche per la stessa operazione. Il coinvolgimento di diverse autorità competenti, associato all'attuale complessità del processo decisionale, evidenzia la necessità di ***semplificare*** il coordinamento in materia di vigilanza. La semplificazione e ***la razionalizzazione*** dei quadri esistenti per il coordinamento della vigilanza, ove

possibile, dovrebbero sostenere l'obiettivo più ampio della semplificazione nel contesto della regolamentazione e della vigilanza***. Una maggiore convergenza può essere conseguita*** utilizzando in modo più efficiente ed efficace i poteri esistenti assegnati alle autorità europee di vigilanza (AEV) e alle autorità competenti. ***Tale esito dovrebbe essere sostenuto anche attribuendo un ruolo di maggior rilievo all'EBA, che dovrebbe assumere un ruolo permanente di guida per quanto riguarda le questioni di coordinamento della vigilanza per il mercato delle cartolarizzazioni nell'Unione.***

possibile, dovrebbero sostenere l'obiettivo più ampio della semplificazione nel contesto della regolamentazione e della vigilanza***,*** utilizzando in modo più efficiente ed efficace i poteri esistenti assegnati alle autorità europee di vigilanza (AEV) e alle autorità competenti.

Or. en

Motivazione

La vigilanza funziona meglio in alcuni Stati membri che in altri. Dovremmo incentivare le autorità di vigilanza più deboli a recuperare il ritardo, anziché punire le autorità di vigilanza funzionali privandole delle loro competenze a causa dei problemi di altre autorità di vigilanza. Inoltre, data la concentrazione della cartolarizzazione in un numero limitato di Stati membri, la vigilanza sulla convergenza a livello europeo appare sproporzionata.

Emendamento 98
Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Il comitato per le cartolarizzazioni del Comitato congiunto, composto da autorità di mercato e autorità prudenziali competenti, dovrebbe concentrarsi sulle questioni attinenti alla vigilanza e dovrebbe agevolare e promuovere la ***convergenza*** in materia di vigilanza attraverso prassi di vigilanza comuni. ***Il mandato attuale del comitato per le cartolarizzazioni del Comitato congiunto dovrebbe essere riveduto al fine di porre l'accento sulla convergenza in materia di vigilanza e sui lavori relativi all'articolo 44 del***

Emendamento

(27) Il comitato per le cartolarizzazioni del Comitato congiunto, composto da autorità di mercato e autorità prudenziali competenti, dovrebbe concentrarsi sulle questioni attinenti alla vigilanza e dovrebbe agevolare e promuovere la ***cooperazione*** in materia di vigilanza attraverso prassi di vigilanza comuni.

regolamento in questione. Il comitato per le cartolarizzazioni può riunirsi in formazioni diverse o istituire sottogruppi per compiti specifici in funzione delle questioni da discutere. L'EBA dovrebbe assicurare il segretariato e un vicepresidente del comitato per le cartolarizzazioni del Comitato congiunto su base permanente, il quale dovrebbe fungere da sostituto e sostenere il presidente nell'esercizio delle sue funzioni. In assenza del presidente, il vicepresidente dovrebbe svolgere i compiti del presidente, anche in situazioni in cui non sia eletto alcun presidente. I rappresentanti delle autorità di mercato e prudenziali competenti partecipanti in seno a tale organo dovrebbero disporre di un livello adeguato di conoscenze ed esperienza in merito alle questioni oggetto di discussione. Il monitoraggio periodico dello stato del mercato e la valutazione del quadro di vigilanza sulle cartolarizzazioni nell'Unione attraverso relazioni di controllo, l'elaborazione di orientamenti e revisioni periodiche inter pares rafforzerebbero ulteriormente il quadro di vigilanza promuovendo le migliori pratiche (in materia di vigilanza).

Or. en

Motivazione

La vigilanza funziona meglio in alcuni Stati membri che in altri. Dovremmo incentivare le autorità di vigilanza più deboli a recuperare il ritardo, anziché punire le autorità di vigilanza funzionali privandole delle loro competenze a causa dei problemi di altre autorità di vigilanza. Inoltre, data la concentrazione della cartolarizzazione in un numero limitato di Stati membri, la vigilanza sulla convergenza a livello europeo appare sproporzionata.

Emendamento 99
Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) In caso di cartolarizzazioni transfrontaliere, la nomina di un'autorità di vigilanza capofila semplificherebbe la vigilanza sulla conformità rispetto al regolamento (UE) 2017/2402 e garantirebbe la coerenza e un coordinamento migliore tra le diverse autorità competenti. L'autorità di vigilanza capofila dovrebbe essere nominata tra le autorità competenti dei soggetti coinvolti nell'operazione, con decisione adottata dalle autorità competenti interessate. In caso di disaccordo, la questione dovrebbe essere trattata a livello del comitato per le cartolarizzazioni del Comitato congiunto. Quando una nuova operazione coinvolge entità sottoposte a vigilanza da parte delle stesse autorità competenti, l'autorità capofila precedentemente nominata può mantenere tale ruolo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 100
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) In caso di cartolarizzazioni transfrontaliere, la nomina di un'autorità di vigilanza capofila semplificherebbe la vigilanza sulla conformità rispetto al regolamento (UE) 2017/2402 e garantirebbe la coerenza e un coordinamento migliore tra le diverse autorità competenti. L'autorità di vigilanza capofila dovrebbe essere nominata tra le autorità competenti dei soggetti coinvolti nell'operazione, con decisione adottata dalle autorità competenti interessate. In caso di	***soppresso***

disaccordo, la questione dovrebbe essere trattata a livello del comitato per le cartolarizzazioni del Comitato congiunto. Quando una nuova operazione coinvolge entità sottoposte a vigilanza da parte delle stesse autorità competenti, l'autorità capofila precedentemente nominata può mantenere tale ruolo.

Or. en

Emendamento 101
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(29 bis) In linea con gli obiettivi della Commissione europea di semplificazione, riduzione degli oneri di segnalazione, garanzia di una vigilanza coerente ed efficace in tutta l'Unione e promozione dell'agenda dell'Unione del risparmio e degli investimenti, l'ESMA dovrebbe essere designata come autorità competente per la vigilanza per quanto concerne rispetto degli articoli da 18 a 27 del presente regolamento da parte dei cedenti, dei promotori e delle SSPE al fine di garantire una vigilanza e un'applicazione coerenti a livello dell'Unione. Per svolgere tale ruolo, all'ESMA dovrebbero essere conferiti i poteri di indagine e di esecuzione necessari, compresa la capacità di richiedere informazioni, effettuare ispezioni in loco e, se del caso, imporre misure e sanzioni amministrative.

Or. en

Emendamento 102
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	29 bis) In linea con gli obiettivi della Commissione europea di semplificazione, riduzione degli oneri di segnalazione, garanzia di una vigilanza coerente ed efficace in tutta l'Unione e promozione dell'agenda dell'Unione del risparmio e degli investimenti, l'ESMA dovrebbe essere designata come autorità competente per la vigilanza sul rispetto degli articoli da 18 a 27 del presente regolamento da parte dei cedenti, dei promotori e delle SSPE, al fine di garantire una vigilanza e un'applicazione coerenti a livello dell'Unione.

Or. en

Emendamento 103
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Considerando 29 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(29 ter) Per rafforzare la fiducia degli investitori, è inoltre opportuno conferire all'ESMA una competenza generale per la registrazione e la vigilanza continuativa dei verificatori terzi nell'Unione. Affidare all'ESMA la responsabilità esclusiva di tali questioni dovrebbe garantire parità di condizioni in termini di obblighi di registrazione e vigilanza continuativa ed eliminare il rischio di arbitraggio regolamentare tra gli Stati membri. Allo stesso tempo tale responsabilità esclusiva dovrebbe ottimizzare l'allocazione delle risorse di vigilanza a livello di Unione, rendendo così l'ESMA il centro di competenza e

migliorando l'efficienza della vigilanza.

Or. en

Emendamento 104
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Considerando 29 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(29 ter) Per garantire un finanziamento adeguato dei suoi nuovi compiti di vigilanza, conformemente al presente regolamento, all'ESMA dovrebbe essere conferito il potere di riscuotere commissioni annuali sui soggetti che presentano notifiche STS. Tali commissioni dovrebbero riflettere i costi di vigilanza dell'ESMA ed essere proporzionate al fatturato del soggetto rispetto al fatturato totale di tutti i soggetti in questione per tale periodo.

Or. en

Emendamento 105
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Considerando 29 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(29 quater) Dovrebbero essere garantiti una stretta cooperazione e uno scambio tempestivo di informazioni tra l'ESMA, le autorità nazionali competenti e la Banca centrale europea, in particolare in relazione alla vigilanza degli enti significativi a norma degli articoli da 6 a 9. I risultati relativi alla governance e gli indicatori di rischio dovrebbero essere condivisi per evitare duplicazioni e

garantire un approccio di vigilanza efficiente e coordinato in tutti i mandati prudenziali e di tutela degli investitori.

Or. en

Emendamento 106
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Considerando 29 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(29 quater) Per svolgere questi nuovi ruoli, all'ESMA dovrebbero essere conferiti i poteri di indagine e di esecuzione necessari, compresa la capacità di richiedere informazioni, effettuare ispezioni in loco e, se del caso, imporre misure e sanzioni amministrative.

Or. en

Emendamento 107
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Considerando 29 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(29 quinquies) Per garantire un finanziamento adeguato dei suoi nuovi compiti di vigilanza, conformemente al presente regolamento, all'ESMA dovrebbe essere conferito il potere di riscuotere commissioni annuali sui soggetti che presentano notifiche STS e sui verificatori terzi. Tali commissioni dovrebbero riflettere i costi di vigilanza dell'ESMA ed essere proporzionate al fatturato del soggetto rispetto al fatturato totale di tutti i soggetti in questione per tale periodo.

Or. en

Emendamento 108
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Considerando 29 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(29 sexies) Dovrebbero essere garantiti una stretta cooperazione e uno scambio tempestivo di informazioni tra l'ESMA, le autorità nazionali competenti e la Banca centrale europea, in particolare in relazione alla vigilanza degli enti significativi a norma degli articoli da 6 a 9. I risultati relativi alla governance e gli indicatori di rischio dovrebbero essere condivisi per evitare duplicazioni e garantire un approccio di vigilanza efficiente e coordinato in tutti i mandati prudenziali e di tutela degli investitori.

Or. en

Emendamento 109
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) È importante garantire che il quadro normativo per le cartolarizzazioni rimanga efficace e si adatti all'evoluzione del panorama finanziario. Per tale motivo, la Commissione dovrebbe riesaminare integralmente l'impatto e la funzionalità del presente regolamento entro 5 anni dalla sua adozione, prestando particolare attenzione alla sua influenza sul mercato delle cartolarizzazioni e alle sue implicazioni economiche più ampie. Tale riesame	(30) È importante garantire che il quadro normativo per le cartolarizzazioni rimanga efficace e si adatti all'evoluzione del panorama finanziario. Per tale motivo, la Commissione dovrebbe riesaminare integralmente l'impatto e la funzionalità del presente regolamento entro 5 anni dalla sua adozione, prestando particolare attenzione alla sua influenza sul mercato delle cartolarizzazioni e alle sue implicazioni economiche più ampie. Tale riesame

dovrebbe concentrarsi sugli aspetti critici, tra cui le dinamiche di mercato, l'accessibilità del credito, in particolare per le PMI, gli investimenti e l'interconnessione degli enti finanziari, che è essenziale ai fini del mantenimento della stabilità del settore finanziario. Combinando le informazioni tratte dalle relazioni di cui ***all'articolo*** 44 del regolamento (UE) 2017/2402 e da ulteriori analisi, la Commissione dovrebbe stabilire la necessità di aggiornamenti legislativi al fine di salvaguardare il ruolo del regolamento (UE) 2017/2402 nel sostenere un'economia resiliente e dinamica all'interno dell'Unione europea.	dovrebbe concentrarsi sugli aspetti critici, tra cui le dinamiche di mercato, l'accessibilità del credito, in particolare per le PMI, gli investimenti e l'interconnessione degli enti finanziari, che è essenziale ai fini del mantenimento della stabilità del settore finanziario. Combinando le informazioni tratte dalle relazioni di cui ***agli articoli 31 e*** 44 del regolamento (UE) 2017/2402 e da ulteriori analisi, la Commissione dovrebbe stabilire la necessità di aggiornamenti legislativi al fine di salvaguardare il ruolo del regolamento (UE) 2017/2402 nel sostenere un'economia resiliente e dinamica all'interno dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 110
Marie Toussaint
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(30 bis) La cartolarizzazione può influenzare significativamente sia la determinazione del prezzo che l'allocazione del credito bancario, in particolare facilitando l'espansione del credito ipotecario. Nei mercati immobiliari caratterizzati da vincoli strutturali e da una forte domanda da parte degli investitori, tale espansione del credito rischia di essere capitalizzata in prezzi delle abitazioni e affitti più elevati, compromettendo in tal modo l'accessibilità economica degli alloggi e l'accesso agli alloggi, in particolare per gli acquirenti che acquistano per la prima volta. Alla luce di tali rischi, è essenziale esaminare attentamente l'impatto della cartolarizzazione sull'accessibilità economica degli alloggi, sull'accesso agli

alloggi e sull'assegnazione del credito bancario.

Or. en

Emendamento 111
Marie Toussaint
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 30 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(30 ter) Al fine di garantire che la cartolarizzazione sostenga l'economia reale senza compromettere l'accesso ad alloggi adeguati e a prezzi accessibili, è opportuno monitorarne gli effetti sulla situazione abitativa. In particolare, una valutazione del livello e dell'evoluzione dei pignoramenti e di altre azioni esecutive associati alle operazioni di cartolarizzazione che coinvolgono immobili residenziali, rispetto alle esposizioni non cartolarizzate delle corrispondenti classi di attività, può fornire elementi di prova utili per stabilire se le pratiche di gestione connesse alle operazioni di cartolarizzazione incidano sulle dinamiche di pignoramento e sulla stabilità degli immobili residenziali. Tale monitoraggio dovrebbe supportare la revisione del presente regolamento da parte della Commissione.

Or. en

Emendamento 112
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis) all'articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:
	"2 bis. Il presente regolamento mira a promuovere un mercato delle cartolarizzazioni dell'Unione sostenibile e resiliente che contribuisca alla stabilità finanziaria, promuova un trasferimento efficace del rischio di credito al di là del settore bancario ed eviti un'indebita concentrazione del rischio all'interno degli enti creditizi."

Or. en

Motivazione

Lo sviluppo del mercato non deve compromettere la stabilità o portare al riciclaggio dei rischi all'interno delle banche.

Emendamento 113
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 bis – lettera a – punto i (nuovo)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – parte introduttiva

Testo in vigore	*Emendamento*
	1 bis) a) all'articolo 2, il punto 1) è così modificato:
	i) la parte introduttiva è così modificata:
1) "cartolarizzazione": l'operazione o lo schema in cui il rischio di credito associato ad un'esposizione o a un portafoglio di esposizioni è diviso in segmenti, avente tutte le seguenti caratteristiche:	"1) "cartolarizzazione": l'operazione o lo schema in cui il rischio di credito associato ad un'esposizione ***sottostante*** o a un portafoglio di esposizioni ***sottostanti*** è diviso in segmenti, avente tutte le seguenti caratteristiche:"

Or. en

(Regolamento (UE) 2017/2402)

Emendamento 114
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 bis – lettera a – punto ii (nuovo)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii) è aggiunta la lettera seguente:
	"***c bis) l'operazione o lo schema non rientra nelle operazioni esenti specificate nelle norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo paragrafo***."

Or. en

(Regolamento (UE) 2017/2402)

Emendamento 115
Marie Toussaint
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis) all'articolo 2 è inserito il punto seguente:
	"***3 bis) "creditore***": ***il prestatore originario o, in una cartolarizzazione tradizionale, il cedente o la SSPE, o, ove pertinente, un investitore nella misura in cui tale soggetto detenga i diritti economici derivanti dal contratto di credito sottostante***;"

Or. en

Emendamento 116
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 5

Testo in vigore	*Emendamento*
	1 bis) all'articolo 2, il punto 5) è sostituito dal seguente:
5) "promotore": un ente creditizio, ubicato nell'Unione o meno, ***quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013,*** o un'impresa di investimento ***quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE***, diverso dal cedente, che***:***	***"***5) "promotore": un ente creditizio, ubicato nell'Unione o meno, o un'impresa di investimento ***autorizzata a norma della direttiva 2014/65/UE, o un gestore di fondi di investimento alternativo autorizzato a norma della direttiva 2011/61/UE, o una società di gestione autorizzata a norma della direttiva 2009/65/CE***, diverso dal cedente, che istituisce e gestisce ***una*** cartolarizzazione***."***
a) istituisce e gestisce ***un programma di emissione di commercial paper garantiti da attività o altra*** cartolarizzazione ***nell'ambito della quale acquista esposizioni da terzi; o***	
b) istituisce un programma di emissione di commercial paper garantiti da attività o altra cartolarizzazione nell'ambito della quale acquista esposizioni da terzi e delega la gestione attiva quotidiana del portafoglio relativa a detta cartolarizzazione a un soggetto autorizzato a eseguire tale attività ai sensi della direttiva 2009/65/CE, della direttiva 2011/61/UE o della direttiva 2014/65/UE;	

Or. en

Motivazione

Amplia la definizione di promotore, in linea con la raccomandazione AEV (CC 2025 14), cfr. punto 15.

Emendamento 117

Regina Doherty

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 5

Testo in vigore	*Emendamento*
	1 bis) all'articolo 2, il punto 5) è sostituito dal seguente:
5) "promotore": un ente creditizio***, ubicato nell'Unione o meno,*** quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013, o un'impresa di investimento quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE, diverso dal cedente, che:	5) "promotore": un ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013, o un'impresa di investimento quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE, ***in qualsiasi caso ubicato nell'Unione o meno,*** diverso dal cedente, che:
a) istituisce e gestisce un programma di emissione di commercial paper garantiti da attività o altra cartolarizzazione nell'ambito della quale acquista esposizioni da terzi; o	istituisce e gestisce un programma di emissione di commercial paper garantiti da attività o altra cartolarizzazione nell'ambito della quale acquista esposizioni da terzi; o
b) istituisce un programma di emissione di commercial paper garantiti da attività o altra cartolarizzazione nell'ambito della quale acquista esposizioni da terzi e delega la gestione attiva quotidiana del portafoglio relativa a detta cartolarizzazione a un soggetto autorizzato a eseguire tale attività ai sensi della direttiva 2009/65/CE, della direttiva 2011/61/UE o della direttiva 2014/65/UE;	istituisce un programma di emissione di commercial paper garantiti da attività o altra cartolarizzazione nell'ambito della quale acquista esposizioni da terzi e delega la gestione attiva quotidiana del portafoglio relativa a detta cartolarizzazione a un soggetto autorizzato a eseguire tale attività ai sensi della direttiva 2009/65/CE, della direttiva 2011/61/UE o della direttiva 2014/65/UE;

Or. en

Emendamento 118
Regina Doherty

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 12 – lettera d

Testo in vigore	*Emendamento*

	1 bis) all'articolo 2, punto 12), il punto d) è sostituito dal seguente:
d) un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, che gestisce e/o commercializza fondi di investimento alternativi nell'Unione;	d) un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, ***stabilito nell'Unione e autorizzato nell'Unione conformemente alla direttiva 2011/61/UE,*** che gestisce e/o commercializza fondi di investimento alternativi nell'Unione;

Or. en

Emendamento 119
Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
32) "cartolarizzazione pubblica": una cartolarizzazione ***che soddisfa uno qualsiasi dei criteri seguenti:***	32) "cartolarizzazione pubblica": una cartolarizzazione soggetta all'obbligo di redigere un prospetto a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio[29];
a) ***la cartolarizzazione è*** soggetta all'obbligo di redigere un prospetto a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio[29];	
b) la cartolarizzazione è commercializzata mediante l'emissione di notes che costituiscono posizioni verso la cartolarizzazione ammesse alla negoziazione in una sede di negoziazione dell'Unione quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[30];	
c) la cartolarizzazione è commercializzata presso gli investitori e i termini e le	

condizioni non sono negoziabili tra le parti.

Or. en

Emendamento 120
Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 32 – parte introduttiva e lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
32) "cartolarizzazione pubblica": una cartolarizzazione ***che soddisfa uno qualsiasi dei criteri seguenti:***	32) "cartolarizzazione pubblica": una cartolarizzazione soggetta all'obbligo di redigere un prospetto a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio[29];
a) ***la cartolarizzazione è*** soggetta all'obbligo di redigere un prospetto a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio[29];	

Or. en

Emendamento 121
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 32 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la cartolarizzazione è commercializzata mediante l'emissione di notes che costituiscono posizioni verso la cartolarizzazione ammesse alla negoziazione in una sede di negoziazione dell'Unione quale definita all'articolo 4,	***soppresso***

paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[12];

[12] Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).

Or. en

Motivazione

La definizione più ampia di cartolarizzazione pubblica significa che praticamente tutte le cartolarizzazioni saranno soggette a obblighi di segnalazione più onerosi e complessi. Ciò non solo aumenterà i costi per gli investitori, ma scoraggerà anche la cartolarizzazione privata. Questo è particolarmente problematico per gli investitori che cercano esposizioni o classi di attività altamente specifiche.

Emendamento 122
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 32 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la cartolarizzazione è commercializzata presso gli investitori e i termini e le condizioni non sono negoziabili tra le parti;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La definizione più ampia di cartolarizzazione pubblica significa che praticamente tutte le cartolarizzazioni saranno soggette a obblighi di segnalazione più onerosi e complessi. Ciò non solo aumenterà i costi per gli investitori, ma scoraggerà anche la cartolarizzazione

privata. Questo è particolarmente problematico per gli investitori che cercano esposizioni o classi di attività altamente specifiche.

Emendamento 123
Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
33) "cartolarizzazione privata": una cartolarizzazione che non soddisfa ***nessuno dei criteri*** di cui al punto 32).	33) "cartolarizzazione privata": una cartolarizzazione che non soddisfa ***il criterio*** di cui al punto 32).

Or. en

Emendamento 124
Fernando Navarrete Rojas, Regina Doherty, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	33 bis) "operazione ripetuta": un'operazione:
	a) stabilita dallo stesso cedente o prestatore originario;
	b) il cui portafoglio di esposizioni sottostanti è omogeneo per tipologia di attività, tenuto conto delle specifiche caratteristiche in termini di flussi di cassa della tipologia di attività, fra cui le caratteristiche relative al contratto e ai rimborsi anticipati;
	c) il cui rischio di credito complessivo del portafoglio di esposizioni sottostanti è uguale o inferiore; e

d) avente le stesse caratteristiche strutturali generali di un'operazione di cartolarizzazione precedente.;

Or. en

Emendamento 125
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	33 bis) "esposizione sottostante": un'attività finanziaria autoliquidante tra cui un prestito, un leasing, un'ipoteca, un credito garantito o non garantito;

Or. en

Emendamento 126
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis) all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:
	"1 bis. L'ESMA elabora, in stretta cooperazione con l'EBA e l'EIOPA, progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare le operazioni o gli schemi che non sono considerati cartolarizzazioni a norma del paragrafo 1, punto 1), lettera c bis.
	Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di

regolamentazione di cui al primo comma in conformità dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010."

Or. en

(Regolamento (UE) 2017/2402)

Emendamento 127
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera -a (nuova)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva e lettera a e b

Testo in vigore	*Emendamento*
	-a) al paragrafo 1, la parte introduttiva e le lettere a) e b), sono sostituite dalla seguente:
1. Prima di ***detenere una posizione verso la*** cartolarizzazione, un investitore istituzionale, diverso dal cedente, dal promotore o dal prestatore originario, ***verifica la sussistenza degli elementi seguenti***:	***"***1. Prima di ***esporsi al rischio di credito di una*** cartolarizzazione, un investitore istituzionale, diverso dal cedente, dal promotore o dal prestatore originario, ***deve assicurarsi di disporre di un livello di garanzia ragionevole e proporzionato al rischio nelle circostanze dell'investimento proposto, ovvero***:
a) il cedente o prestatore originario stabilito nell'Unione che non è un ente creditizio o un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 575/2013 concede tutti i crediti che danno luogo alle esposizioni sottostanti basandosi su criteri solidi e ben definiti e su precise procedure per approvare, modificare, rinnovare e finanziare tali crediti e dispone di sistemi efficaci per l'applicazione di detti criteri e procedure conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento;	a) il cedente o prestatore originario stabilito nell'Unione che non è un ente creditizio o un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 575/2013 concede tutti i crediti che danno luogo alle esposizioni sottostanti ***o genera crediti commerciali*** basandosi su criteri solidi e ben definiti e su precise procedure per approvare, modificare, rinnovare e finanziare tali crediti e dispone di sistemi efficaci per l'applicazione di detti criteri e procedure conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento;
b) il cedente o prestatore originario che è stabilito in un paese terzo concede tutti i crediti che danno luogo alle esposizioni	b) il cedente o prestatore originario che è stabilito in un paese terzo concede tutti i crediti che danno luogo alle esposizioni

sottostanti basandosi su criteri solidi e ben definiti e su precise procedure per approvare, modificare, rinnovare e finanziare tali crediti e dispone di sistemi efficaci per l'applicazione di detti criteri e procedure al fine di assicurare che la concessione di crediti sia basata su una valutazione approfondita del merito di credito del debitore;	sottostanti ***o genera crediti commerciali*** basandosi su criteri solidi e ben definiti e su precise procedure per approvare, modificare, rinnovare e finanziare tali crediti e dispone di sistemi efficaci per l'applicazione di detti criteri e procedure al fine di assicurare che la concessione di crediti sia basata su una valutazione approfondita del merito di credito del debitore;**"**

Or. en

Emendamento 128
Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera a – punto ii
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) il cedente, il promotore o la SSPE designato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, se è stabilito in un paese terzo, ha messo a disposizione le informazioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, con la frequenza e secondo le modalità ivi stabilite;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

In its current form, Article 5(1)(e) constitutes a material obstacle to the objectives of the SIU. The provision places a formal compliance test on institutional investors which, in practice, is difficult to apply to non-EU securitisations. As a result, European investors are discouraged from investing in such products, which not only limits international diversification but also puts pressure on overall liquidity in the European securitisation market. Access to international securitisations strengthens the position of European investors, enhances their risk-diversification opportunities, and contributes to the development of expertise and market practices that can also be utilised within the EU. The deletion of Article 5(1)(e) would therefore contribute to a more balanced and better-functioning European securitisation market and support the broader objectives of the SIU agenda.

Emendamento 129
Regina Doherty

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera a – punto ii
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) il cedente, il promotore o la SSPE ***designato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2***, se è stabilito in un paese terzo***, ha messo a disposizione le*** informazioni ***previste all'articolo 7, paragrafo 1, con la frequenza e secondo le modalità ivi stabilite***;	e) il cedente, il promotore o la SSPE, se è stabilito in un paese terzo***:***
	i) ha divulgato informazioni ***sufficienti in merito al rischio e alla trasparenza, in modo tale che l'investitore istituzionale sia in grado di valutare autonomamente il rischio di credito della posizione verso una cartolarizzazione, e***
	ii) si impegna a mettere a disposizione tali informazioni su base continuativa, fatto salvo il diritto dell'investitore istituzionale di richiedere ulteriori informazioni, se ritenuto necessario, al fine di monitorare la propria posizione verso una cartolarizzazione e di soddisfare le proprie procedure scritte;

Or. en

Emendamento 130
Fernando Navarrete Rojas, Regina Doherty, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera a – punto ii
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) il cedente, il promotore o la SSPE ***designato a norma dell'articolo 7,***	e) il cedente, il promotore o la SSPE, se è stabilito in un paese terzo ***ha divulgato***

paragrafo 2, se è stabilito in un paese terzo***, ha messo a disposizione le*** informazioni ***previste all'articolo 7, paragrafo 1, con la frequenza e secondo le modalità ivi stabilite***;	***sufficienti*** informazioni ***in merito al rischio, in modo tale che l'investitore istituzionale sia in grado di valutare autonomamente il rischio di credito della posizione verso una cartolarizzazione, e si impegna a rendere disponibili tali informazioni su base continuativa, fatto salvo il diritto dell'investitore istituzionale di richiedere ulteriori informazioni, se ritenuto necessario, al fine di monitorare la propria posizione verso una cartolarizzazione e di soddisfare le proprie procedure scritte***;

Or. en

Emendamento 131
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera a – punto ii
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) il cedente, il promotore o la SSPE ***designato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2***, se è stabilito in un paese terzo, ha messo a disposizione ***le*** informazioni previste ***all'articolo 7,*** paragrafo ***1, con la frequenza e secondo le modalità ivi stabilite***;	e) il cedente, il promotore o la SSPE, se è stabilito in un paese terzo, ***(i)*** ha messo a disposizione ***sufficienti*** informazioni ***per permettere all'investitore istituzionale di valutare autonomamente i rischi di detenere una posizione verso una cartolarizzazione; e (ii) si è impegnato a mettere a disposizione ulteriori informazioni su base continuativa, di natura tale da permettere all'investitore istituzionale di monitorare la posizione verso una cartolarizzazione, conformemente alle procedure scritte*** previste ***al*** paragrafo ***4, lettera a)***;

Or. en

Emendamento 132

Christophe Gomart

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera a – punto ii
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) il cedente, il promotore o la SSPE ***designato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2***, se è stabilito in un paese terzo, ha messo a disposizione le informazioni ***previste*** all'articolo 7, paragrafo 1, con la frequenza e secondo le modalità ivi stabilite;	e) il cedente, il promotore o la SSPE, se è stabilito in un paese terzo, ha messo a disposizione ***almeno*** le informazioni ***sostanzialmente equivalenti a quelle elencate*** all'articolo 7, paragrafo 1***, che sarebbero state applicabili se tali entità fossero stabilite nell'Unione,*** con la frequenza e secondo le modalità ivi stabilite;

Or. en

Motivazione

Gli obblighi di due diligence applicabili alle cartolarizzazioni emesse da soggetti di paesi terzi obbligano attualmente tali emittenti a rispettare gli obblighi di informativa dell'Unione, in particolare l'uso dei modelli standardizzati di informativa stabiliti negli atti delegati a norma del regolamento (UE) 2017/2402. Tale obbligo crea ostacoli alle opportunità di investimento per gli investitori dell'UE.

Emendamento 133
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera a – punto ii
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) il cedente, il promotore o la SSPE designato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, se è stabilito in un paese terzo, ha messo a disposizione le informazioni previste all'articolo 7, paragrafo 1***, con la frequenza e secondo le modalità ivi stabilite***;	e) il cedente, il promotore o la SSPE designato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, se è stabilito in un paese terzo, ha messo a disposizione le informazioni previste all'articolo 7, paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 134
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera a – punto ii
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) il cedente, il promotore o la SSPE designato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, se è stabilito in un paese terzo, ha messo a disposizione ***le*** informazioni ***previste all'articolo 7, paragrafo 1, con la frequenza e secondo le modalità ivi stabilite***;	e) il cedente, il promotore o la SSPE designato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, se è stabilito in un paese terzo, ha messo a disposizione ***un livello di*** informazioni ***pari a quello richiesto dall'UE e che consenta una valutazione sufficientemente dettagliata della cartolarizzazione da parte degli investitori istituzionali***;

Or. en

Motivazione

Consente agli investitori dell'UE di accedere ai mercati internazionali delle cartolarizzazioni che potrebbero non avere la stessa granularità dell'informativa dell'UE basandosi su un'informativa basata sui principi.

Emendamento 135
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Anouk Van Brug

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera a – punto ii
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) il cedente, il promotore o la SSPE ***designato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2***, se è stabilito in un paese terzo, ha messo a disposizione le informazioni ***previste*** all'articolo 7, paragrafo 1, ***con la frequenza e secondo le***	e) il cedente, il promotore o la SSPE, se è stabilito in un paese terzo, ha messo a disposizione le informazioni ***sostanzialmente equivalenti a quelle elencate*** all'articolo 7, paragrafo 1, ***che sarebbero state applicabili se tali entità***

modalità ivi stabilite;	***fossero stabilite nell'Unione***;

Or. en

Emendamento 136
Fernando Navarrete Rojas, Regina Doherty, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera a – punto ii bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii bis) è aggiunto il comma seguente:
	In deroga a quanto precede, le lettere a), b) e f) non si applicano in caso di operazioni ripetute. In tali casi, l'investitore istituzionale può fare affidamento sulle verifiche iniziali effettuate in precedenza.

Or. en

Emendamento 137
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – punto ii bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii bis) è aggiunto il comma seguente:
	Ai fini del presente articolo, "posizione verso una cartolarizzazione" indica un'esposizione diretta verso una cartolarizzazione emessa da una SSPE.

Or. en

Emendamento 138
Fernando Navarrete Rojas, Regina Doherty, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	a bis) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2. In deroga al paragrafo 1, per le operazioni ABCP interamente garantite il requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), si applica al promotore. In tali casi il promotore verifica che il cedente o prestatore originario, che non è un ente creditizio o un'impresa di investimento, conceda tutti i crediti che danno luogo alle esposizioni sottostanti basandosi su criteri solidi e ben definiti e su precise procedure per approvare, modificare, rinnovare e finanziare tali crediti e disponga di sistemi efficaci per l'applicazione di detti criteri e procedure in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1.	***"***2. In deroga al paragrafo 1, per le operazioni ABCP interamente garantite il requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), si applica al promotore. In tali casi il promotore verifica che il cedente o prestatore originario, che non è un ente creditizio o un'impresa di investimento, conceda tutti i crediti che danno luogo alle esposizioni sottostanti ***o generi crediti commerciali*** basandosi su criteri solidi e ben definiti e su precise procedure per approvare, modificare, rinnovare e finanziare tali crediti e disponga di sistemi efficaci per l'applicazione di detti criteri e procedure in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1.***"***

Or. en

Emendamento 139
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera b – punto i (nuovo)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 5 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo in vigore	*Emendamento*
	(- i) ***la parte introduttiva*** è sostituita dalla seguente:
3. Prima di acquisire una posizione verso la cartolarizzazione, un investitore istituzionale, diverso dal cedente, dal	***"***3. Prima di acquisire una posizione verso la cartolarizzazione, un investitore istituzionale, diverso dal cedente, dal

promotore o dal prestatore originario, effettua una valutazione di due diligence che gli permette di valutare i rischi insiti nell'operazione. Tale valutazione tiene conto almeno di tutte le considerazioni seguenti:	promotore o dal prestatore originario, effettua una valutazione di due diligence ***proporzionata,*** che gli permette di valutare i rischi insiti nell'operazione. Tale valutazione tiene conto almeno di tutte le considerazioni seguenti:";

Or. en

Emendamento 140
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera b – punto ii bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii bis) è aggiunto il comma seguente:
	"Nel valutare la proporzionalità della valutazione della due diligence di cui al presente paragrafo 3, il suo ambito di applicazione e la sua portata idonei possono essere ridotti da fattori quali il rischio di credito, il rango relativo della posizione verso la cartolarizzazione e il relativo supporto di credito e se la posizione verso la cartolarizzazione si riferisce a un'operazione ripetuta.";"

Or. en

Emendamento 141
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c – punto i bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera e

Testo in vigore	*Emendamento*
	i bis) ***la lettera e) è sostituita dalla seguente:***

e) è in grado di dimostrare alle proprie autorità competenti, su richiesta, di avere una visione globale e accurata della posizione verso la cartolarizzazione e delle esposizioni sottostanti e di aver attuato le politiche e procedure scritte per la gestione del rischio della posizione verso la cartolarizzazione e per conservare i dati delle verifiche e della due diligence conformemente ai paragrafi 1 e 2, nonché di qualsiasi altra informazione d'interesse; ***e***	"è in grado di dimostrare alle proprie autorità competenti, su richiesta, di avere una visione globale e accurata della posizione verso la cartolarizzazione e delle esposizioni sottostanti e di aver attuato le politiche e procedure scritte per la gestione del rischio della posizione verso la cartolarizzazione ***proporzionata al suo profilo di rischio*** e per conservare i dati delle verifiche e della due diligence conformemente ai paragrafi 1 e 2, nonché di qualsiasi altra informazione d'interesse;";

Or. en

Emendamento 142
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c – punto ii bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii bis) è aggiunto il comma seguente:
	"Nel valutare la proporzionalità degli obblighi di cui alle lettere a), b), d) ed e) di cui al presente paragrafo, un investitore istituzionale può tenere conto della posizione verso la cartolarizzazione e di fattori quali il rango della posizione verso la cartolarizzazione e il relativo supporto di credito e se la posizione verso la cartolarizzazione si riferisce a un'operazione ripetuta.";

Or. en

Emendamento 143
Marie Toussaint
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera d

Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 5 – paragrafo 4 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
4 bis. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano agli investitori istituzionali detentori di una posizione verso la cartolarizzazione se tale posizione è garantita da una banca multilaterale di sviluppo che figura nell'elenco di cui all'articolo 117, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.	***soppresso***
Ai fini del primo comma la garanzia soddisfa le condizioni di cui agli articoli 213 e 215 del regolamento (UE) n. 575/2013.	

Or. en

Emendamento 144
Marie Toussaint
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera d
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 5 – paragrafo 4 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
4 ter. I paragrafi 1 e 4 non si applicano agli investitori istituzionali detentori di una posizione verso la cartolarizzazione se il segmento prime perdite che rappresenti almeno il 15 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate è detenuto o garantito dall'Unione o da banche o istituti nazionali di promozione ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio.";	***soppresso***

Or. en

Emendamento 145
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera d
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 5 – paragrafo 4 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
4 ter. I paragrafi 1 e 4 non si applicano agli investitori istituzionali detentori di una posizione verso la cartolarizzazione se il segmento prime perdite che rappresenti almeno ***il 15 %*** del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate è detenuto o garantito dall'Unione o da banche o istituti nazionali di promozione ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio.";	4 ter. I paragrafi 1 e 4 non si applicano agli investitori istituzionali detentori di una posizione verso la cartolarizzazione se il segmento prime perdite che rappresenti almeno ***l'8 %*** del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate è detenuto o garantito dall'Unione o da banche o istituti nazionali di promozione ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio.";

Or. en

Emendamento 146
Marco Falcone, Fulvio Martusciello

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera d
Modifica del regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 1 – paragrafo 4 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
4 ter. I paragrafi 1 e 4 non si applicano agli investitori istituzionali detentori di una posizione verso la cartolarizzazione se il segmento prime perdite che rappresenti almeno ***il 15 %*** del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate è detenuto o garantito dall'Unione o da banche o istituti nazionali di promozione ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio.";	4 ter. I paragrafi 1 e 4 non si applicano agli investitori istituzionali detentori di una posizione verso la cartolarizzazione se il segmento prime perdite che rappresenti almeno ***l'8 %*** del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate è detenuto o garantito dall'Unione o da banche o istituti nazionali di promozione ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio."; *(La modifica si applica all'intero testo*

legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Or. en

Motivazione

Accogliamo con favore la deroga proposta dalla Commissione per l'obbligo di mantenimento del rischio per il cedente e la due diligence per gli investitori, ma la condizione specifica appare eccessiva e non applicabile.

Emendamento 147
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera e
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"5. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, nel caso in cui abbia delegato a un altro investitore istituzionale il potere di prendere decisioni in merito alla gestione degli investimenti che potrebbero esporlo verso una cartolarizzazione, l'investitore istituzionale delegante può dare istruzioni all'investitore istituzionale delegato di adempiere ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo relativamente a eventuali esposizioni verso una cartolarizzazione risultanti da dette decisioni. Il fatto che l'investitore istituzionale delegante abbia delegato funzioni non influisce sulla sua responsabilità ai sensi del presente articolo."	

Or. en

Motivazione

Le sanzioni si applicano solo alla parte dirigenziale, come previsto dalle norme vigenti.

Emendamento 148
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera e
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, nel caso in cui abbia delegato a un altro investitore istituzionale il potere di prendere decisioni in merito alla gestione degli investimenti che potrebbero esporlo verso una cartolarizzazione, l'investitore istituzionale ***delegante*** può dare istruzioni ***all'investitore istituzionale delegato*** di adempiere ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo relativamente a eventuali esposizioni verso una cartolarizzazione risultanti da dette decisioni. ***Il fatto che l'***investitore istituzionale ***delegante abbia delegato funzioni non influisce sulla sua responsabilità*** ai sensi del presente ***articolo***.	5. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, nel caso in cui abbia conferito a un altro investitore istituzionale l'autorità di prendere decisioni in merito alla gestione degli investimenti che potrebbero esporlo verso una cartolarizzazione, l'investitore istituzionale può dare istruzioni ***al gestore*** di adempiere ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo relativamente a eventuali esposizioni verso una cartolarizzazione risultanti da dette decisioni. ***Gli Stati membri garantiscono che nel caso in cui un*** investitore istituzionale***, che riceva istruzioni*** ai sensi del presente ***paragrafo di adempiere agli obblighi di un altro investitore istituzionale, non vi adempia, le sanzioni irrogabili a norma degli articoli 32 e 33 o della pertinente normativa settoriale possono essere imposte al gestore e non all'investitore istituzionale esposto verso la cartolarizzazione. Prima di autorizzare un altro gestore ad adempiere ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo, l'investitore istituzionale assicura che il gestore abbia una precedente esperienza nell'esercizio della due diligence per conto proprio o per conto di altre parti***.

Or. en

Emendamento 149
Fernando Navarrete Rojas, Regina Doherty, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera e
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, nel caso in cui abbia delegato a un altro investitore istituzionale il potere di prendere decisioni in merito alla gestione degli investimenti che potrebbero esporlo verso una cartolarizzazione, l'investitore istituzionale ***delegante*** può dare istruzioni ***all'investitore istituzionale delegato*** di adempiere ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo relativamente a eventuali esposizioni verso una cartolarizzazione risultanti da dette decisioni. ***Il fatto che*** l'investitore istituzionale delegante ***abbia delegato funzioni non influisce sulla sua responsabilità ai sensi del presente articolo***.	5. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, nel caso in cui abbia conferito a un altro investitore istituzionale l'autorità di prendere decisioni in merito alla gestione degli investimenti che potrebbero esporlo verso una cartolarizzazione, l'investitore istituzionale può dare istruzioni ***al gestore*** di adempiere ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo relativamente a eventuali esposizioni verso una cartolarizzazione risultanti da dette decisioni. ***Gli Stati membri garantiscono che nel caso in cui un investitore istituzionale, che riceva istruzioni ai sensi del presente paragrafo di adempiere agli obblighi di un altro investitore istituzionale, non vi adempia, le sanzioni irrogabili a norma degli articoli 32 e 33 possono essere imposte al gestore e non all'investitore istituzionale esposto verso la cartolarizzazione. Prima di autorizzare un altro investitore istituzionale ai sensi del presente articolo,*** l'investitore istituzionale delegante ***assicura che il gestore abbia una precedente esperienza nell'esercizio della due diligence per conto proprio o per conto di altre parti***.

Or. en

Emendamento 150
Regina Doherty

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera e
Regolamento (UE) 2017/2402

Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, nel caso in cui abbia delegato a un altro investitore istituzionale il potere di prendere decisioni in merito alla gestione degli investimenti che potrebbero esporlo verso una cartolarizzazione, l'investitore istituzionale ***delegante*** può dare istruzioni ***all'investitore istituzionale delegato*** di adempiere ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo relativamente a eventuali esposizioni verso una cartolarizzazione risultanti da dette decisioni. ***Il fatto che l'***investitore istituzionale ***delegante abbia delegato funzioni non influisce sulla sua responsabilità*** ai sensi del presente ***articolo***.	5. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, nel caso in cui abbia conferito a un altro investitore istituzionale l'autorità di prendere decisioni in merito alla gestione degli investimenti che potrebbero esporlo verso una cartolarizzazione, l'investitore istituzionale può dare istruzioni ***al gestore*** di adempiere ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo relativamente a eventuali esposizioni verso una cartolarizzazione risultanti da dette decisioni. ***Nel caso in cui un*** investitore istituzionale***, che riceva istruzioni*** ai sensi del presente ***paragrafo di adempiere agli obblighi di un altro investitore istituzionale, non vi adempia, le sanzioni irrogabili a norma degli articoli 32 e 33 possono essere imposte al gestore e non all'investitore istituzionale esposto verso la cartolarizzazione***.

Or. en

Emendamento 151
Regina Doherty

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera e
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, nel caso in cui abbia delegato a un altro investitore istituzionale il potere di prendere decisioni in merito alla gestione degli investimenti che potrebbero esporlo verso una cartolarizzazione, l'investitore istituzionale delegante può dare istruzioni all'investitore istituzionale delegato di adempiere ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo	5. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, nel caso in cui abbia delegato a un altro investitore istituzionale il potere di prendere decisioni in merito alla gestione degli investimenti che potrebbero esporlo verso una cartolarizzazione, l'investitore istituzionale delegante può dare istruzioni all'investitore istituzionale delegato di adempiere ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo

relativamente a eventuali esposizioni verso una cartolarizzazione risultanti da dette decisioni. Il fatto che l'investitore istituzionale delegante abbia delegato funzioni non influisce sulla sua responsabilità ai sensi del presente articolo.	relativamente a eventuali esposizioni verso una cartolarizzazione risultanti da dette decisioni. Il fatto che l'investitore istituzionale delegante abbia delegato funzioni non influisce sulla sua responsabilità ai sensi del presente articolo. ***È consentita la delega contrattuale della responsabilità normativa primaria tra i committenti e i loro delegati.***

Or. en

Emendamento 152
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera -a (nuova)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	-a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
Ai fini del presente articolo non è considerato cedente il soggetto che è stato costituito o che opera esclusivamente al fine di cartolarizzare esposizioni.	Ai fini del presente articolo non è considerato cedente il soggetto che è stato costituito o che opera esclusivamente al fine di cartolarizzare esposizioni. ***Un soggetto non è considerato stabilito o operante al solo scopo di cartolarizzare esposizioni se il suo intento è generare ricavi dalle esposizioni da cartolarizzare e partecipa all'operazione di cartolarizzazione esclusivamente per finanziare o rifinanziare tali esposizioni.***

Or. en

Emendamento 153
Regina Doherty

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera -a (nuova)
Regolamento (UE) 2017/2402

Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	- a) è aggiunto il paragrafo seguente:
	4 bis. I requisiti di cui al paragrafo 1 possono essere soddisfatti sulla base della situazione consolidata del soggetto che mantiene l'interesse, determinata conformemente alle norme, agli standard e ai principi contabili applicabili a tale gruppo.

Or. en

Emendamento 154
Marie Toussaint
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera a
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***al*** paragrafo 5 è ***aggiunta la seguente lettera f):***	a) ***il*** paragrafo 5 è ***soppresso;***
f) l'Unione.	

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02017R2402-20210409)

Emendamento 155
Marie Toussaint
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 6 – paragrafo 5 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*

b) è inserito il seguente paragrafo 5 bis:		***soppresso***
"5 bis. Il paragrafo 1 non si applica se il segmento prime perdite che rappresenti almeno il 15 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate è detenuto o garantito da uno dei soggetti di cui al paragrafo 5, lettere da a) a f)."		

Or. en

Emendamento 156
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 6 – paragrafo 5 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
5 bis. Il paragrafo 1 non si applica se il segmento prime perdite che rappresenti almeno il 15 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate è detenuto o garantito da uno dei soggetti di cui al paragrafo 5, lettere da a) a f).	***soppresso***

Or. en

Emendamento 157
Marco Falcone, Fulvio Martusciello

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 6 – paragrafo 5 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
5 bis. Il paragrafo 1 non si applica se il segmento prime perdite che rappresenti almeno ***il 15 %*** del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate è detenuto o garantito da uno dei soggetti di cui al	5 bis. Il paragrafo 1 non si applica se il segmento prime perdite che rappresenti almeno ***l'8 %*** del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate è detenuto o garantito da uno dei soggetti di cui al

paragrafo 5, lettere da a) a f).	paragrafo 5, lettere da a) a f). *(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).*

Or. en

Motivazione

Accogliamo con favore la deroga proposta dalla Commissione per l'obbligo di mantenimento del rischio per il cedente e la due diligence per gli investitori, ma la condizione specifica appare eccessiva e non applicabile. Non è chiaro se viene misurato all'emissione o quando viene acquistato. In ogni caso, è complesso recuperare le informazioni.

Emendamento 158
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 6 – paragrafo 5 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
5 bis. Il paragrafo 1 non si applica se il segmento prime perdite che rappresenti almeno il 15 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate è detenuto o garantito da uno dei soggetti di cui al paragrafo 5, lettere da a) a f).	5 bis. Il paragrafo 1 non si applica se il segmento prime perdite che rappresenti almeno il 15 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate***, per quanto concerne le cartolarizzazioni non STS e il 10 % per quanto concerne le cartolarizzazione STS,*** è detenuto o garantito da uno dei soggetti di cui al paragrafo 5, lettere da a) a f).

Or. en

Emendamento 159
Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 6 – paragrafo 5 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
5 bis. Il paragrafo 1 non si applica se il segmento prime perdite che rappresenti ***almeno il*** 15 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate è detenuto o garantito da ***uno dei soggetti*** di cui al paragrafo 5, lettere ***da*** a) ***a*** f).	5 bis. Il paragrafo 1 non si applica ***alle cartolarizzazioni*** se il segmento prime perdite che rappresenti ***non meno del*** 15 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate è ***pienamente*** detenuto o garantito da ***un soggetto*** di cui al paragrafo 5, lettere a)***, b) e da d) a f) e che soddisfi tutte le seguenti condizioni:*** ***a) i criteri di ammissibilità per le esposizioni cartolarizzate sono stabiliti e approvati dal soggetto di cui al paragrafo 5, lettere a), b) e da d) a f) prima della creazione di posizioni verso la cartolarizzazione e nessun'altra parte ha la facoltà di modificare o ignorare tali criteri;*** ***b) il soggetto di cui al paragrafo 5, lettere a), b) e da d) a f), esercita la vigilanza sulle esposizioni cartolarizzate alla luce dei criteri di ammissibilità stabiliti per tutta la durata della cartolarizzazione;*** ***c) la cartolarizzazione comprende solo due segmenti, con un unico segmento di rango superiore alla posizione di prima perdita;*** ***d) la cartolarizzazione non è qualificata come cartolarizzazione di esposizioni deteriorate;*** ***e) il soggetto di cui al paragrafo 5, lettere a), b) e da d) a f) detiene o garantisce il segmento prime perdite su base continuativa e non può coprire o altrimenti trasferire il rischio di credito associato a tale segmento a un soggetto non menzionato al paragrafo 5, lettere a), b) e da d) a*** f).***"***
	Or. en

Emendamento 160
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 6 – paragrafo 5 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
5 bis. Il paragrafo 1 non si applica se il segmento prime perdite che rappresenti almeno ***il 15 %*** del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate è detenuto o garantito da uno dei soggetti di cui al paragrafo 5, lettere da a) a f).	5 bis. Il paragrafo 1 non si applica se il segmento prime perdite che rappresenti almeno ***l'8 %*** del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate è detenuto o garantito da uno dei soggetti di cui al paragrafo 5, lettere da a) a f).

Or. en

Emendamento 161
Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 6 – paragrafo 5 bis bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) è aggiunto il paragrafo seguente:
	5 bis bis. Il presente articolo non si applica alle cartolarizzazioni sintetiche che rispondono a tutte le seguenti condizioni:
	a) le cartolarizzazioni sintetiche sono create da una banca di sviluppo bilaterale o da una banca o un istituto nazionale di promozione come definito dall'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2015/1017;
	b) il segmento prime perdite è garantito da un soggetto di cui all'articolo 6, paragrafo 5, lettere a), b) e da d) a f) del presente regolamento;
	c) il segmento non garantito è interamente mantenuto dal cedente fino alla scadenza; e
	d) il garante ha stabilito e approvato i

criteri di ammissibilità per le esposizioni sottostanti garantite prima della creazione delle esposizioni e nessun'altra parte ha la facoltà di modificare o ignorare tali criteri;

Or. en

Motivazione

È proporzionale avere una deroga prima perdita quando sono coinvolti solo soggetti pubblici. È tuttavia importante che ciò non comporti conseguenze indesiderate, ad esempio una riclassificazione automatica dei programmi finanziati dall'UE che sono attualmente classificati come cartolarizzazioni sintetiche come normali garanzie finanziarie.

Emendamento 162
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 6 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) è aggiunto il paragrafo seguente:
	6 bis. Se un segmento prime perdite che rappresenta almeno il 15 % del valore nominale della cartolarizzazione è garantito o detenuto dall'Unione, da uno Stato membro o da una banca nazionale di promozione, possono essere applicati adeguamenti proporzionati agli obblighi di due diligence e trasparenza. Tali disposizioni non pregiudicano gli obblighi di mantenimento del rischio di cui all'articolo 1 per quanto concerne l'operazione.

Or. en

Emendamento 163
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 6 – paragrafo 7 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) al paragrafo 7, è aggiunta la lettera seguente:
	g bis) la metodologia per valutare se un soggetto è stato costituito o opera esclusivamente al fine di cartolarizzare esposizioni

Or. en

Emendamento 164
Marie Toussaint
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter) è aggiunto l'articolo seguente:
	Articolo 6 bis
	Obblighi di due diligence per i creditori e i gestori in materia di condotta aziendale, recupero crediti e misure di tolleranza
	1. Prima di avviare qualsiasi attività di recupero crediti, i gestori inviano al debitore una notifica obbligatoria del debito che fornisce prove chiare e inequivocabili dell'esistenza del debito derivante da un contratto di credito. Tale notifica contiene almeno le informazioni seguenti:
	a) prova chiara del debito, sulla base del relativo contratto di credito;
	b) l'identificazione del creditore, compresi i suoi recapiti;
	c) se del caso, l'identificazione del gestore

di crediti e una descrizione dei suoi diritti;

d) la base giuridica del debito, una ripartizione dettagliata degli importi richiesti e la loro fonte, compresi il capitale, gli interessi, le sanzioni e le spese procedurali, se del caso;

e) una descrizione concisa dei diritti fondamentali del debitore, compresa, come minimo, la protezione contro le molestie e le pratiche ingannevoli;

f) un riferimento di contatto in cui il debitore può ottenere informazioni e consulenza in caso di difficoltà di pagamento.

2. I gestori si astengono dal:

a) omettere di dedurre i pagamenti precedenti dagli importi richiesti;

b) inviare comunicazioni stigmatizzanti, intimidatorie o fuorvianti, comprese minacce legali improprie o informazioni che possono indurre in errore il debitore;

c) contattare persone diverse dal debitore, compresi i parenti del debitore, salvo ove esplicitamente consentito dal diritto dell'Unione o nazionale.

3. Se il debitore incontra difficoltà di pagamento, i creditori e i gestori esercitano la due diligence e si adoperano al massimo per applicare, se del caso, misure di tolleranza ragionevoli e sostenibili, in aggiunta alle misure di cui all'articolo 28 della direttiva 2014/17/UE.

Ai fini del presente articolo, per debitore in difficoltà di pagamento si intende un debitore che ha concluso un contratto di credito che è stato classificato, o è suscettibile di essere classificato, come deteriorato conformemente al diritto dell'Unione applicabile.

4. Le misure di tolleranza comprendono almeno le seguenti opzioni, che sono comunicate ai debitori in formati standardizzati, sulla base di una valutazione dell'accessibilità economica:

a) opzioni concernenti il rifinanziamento del contratto di credito;

b) opzioni per modificare, a vantaggio del debitore, i termini e le condizioni del contratto di credito, tra cui:

i) estensione della scadenza del prestito;

ii) modifica del tipo di prestito;

iii) differimento del pagamento integrale o parziale delle rate da rimborsare per un determinato periodo;

iv) modifica del tasso di interesse, soggetta a un massimale, compresi i giorni festivi e i periodi di tolleranza;

v) rimborsi parziali e riacquisti del debito;

vi) conversione di valuta;

vii) remissione parziale e consolidamento del debito.

5. I gestori presentano alle autorità competenti, su base annuale, una relazione che sintetizza le loro politiche e procedure di tolleranza, comprese le procedure per individuare precocemente i debitori che incontrano difficoltà di pagamento. Tale relazione comprende almeno il numero di debitori che hanno beneficiato di misure di tolleranza; e una descrizione delle misure di tolleranza applicate e di quelle che si sono dimostrate efficaci nel corso dell'anno precedente.

6. L'Autorità bancaria europea redige progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli obblighi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

L'EBA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare tali norme tecniche di regolamentazione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE)

n. 1093/2010.

Or. en

Emendamento 165
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera a
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***al*** paragrafo 1***, il quarto comma*** è sostituito dal seguente:	a) ***il*** paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
Nel caso di un ABCP o di una cartolarizzazione di portafogli altamente granulari di esposizioni a breve termine, le informazioni di cui al primo comma, lettera a), lettera c), punto ii), e lettera e), punto i), sono messe a disposizione dei detentori di posizioni verso la cartolarizzazione e, su richiesta, di potenziali investitori in forma aggregata.;	***1. Il cedente, il promotore e la SSPE di una cartolarizzazione mettono a disposizione dei detentori di una posizione verso la cartolarizzazione, delle autorità competenti e, su richiesta, dei potenziali investitori, le seguenti informazioni rilevanti proporzionate al rischio, senza essere soggetti a un modello specifico, ad eccezione di quanto previsto al paragrafo 2 per quanto riguarda i repertori di dati sulle cartolarizzazioni:*** ***a) informazioni sulle esposizioni sottostanti che consentano agli investitori di valutare il rischio di credito. In caso di una cartolarizzazione pubblica tali informazioni sono fornite prestito per prestito. Nel caso di una cartolarizzazione non pubblica, tali informazioni possono essere fornite su base aggregata a condizione che siano sufficienti per la valutazione del rischio di credito conformemente agli obblighi degli investitori a norma dell'articolo 5.*** ***b) tutta la documentazione sottostante pertinente che è essenziale per la comprensione dell'operazione, compresi, se del caso, i dettagli riguardanti (A) la struttura dell'operazione, (B) le caratteristiche dell'esposizione, i flussi di cassa, comprese le caratteristiche delle***

perdite, del supporto di credito e del sostegno alla liquidità, (C) i diritti di voto degli investitori istituzionali e (D) eventuali fattori scatenanti ed eventi che potrebbero avere un impatto rilevante sull'andamento della posizione verso la cartolarizzazione;

c) per le cartolarizzazioni STS, la notifica STS di cui all'articolo 27;

d) relazioni dell'investitore contenenti (A) tutti i dati effettivamente significativi sulla qualità creditizia e sulle performance delle esposizioni sottostanti; (B) le informazioni relative a eventi che attivano variazioni della priorità di pagamento o la sostituzione di una controparte e, per le cartolarizzazioni che non sono operazioni ABCP, dati sui flussi di cassa generati dalle esposizioni sottostanti e dalle passività della cartolarizzazione, e (C) il calcolo e la modalità di mantenimento di un interesse economico netto materiale nell'operazione da parte del cedente, del promotore o del prestatore originario;

e) le informazioni privilegiate sulla cartolarizzazione che il cedente, il promotore o la SSPE sono tenuti a rendere pubbliche in conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato;

f) qualsiasi evento significativo come (A) una violazione sostanziale degli obblighi stabiliti nei documenti dell'operazione, incluse le successive misure correttive, deroghe o consensi risultanti da tale violazione; (B) una modifica delle caratteristiche strutturali in grado di produrre un effetto rilevante sulla performance della cartolarizzazione; (C) una modifica delle caratteristiche di rischio della cartolarizzazione o delle esposizioni sottostanti in grado di produrre un effetto rilevante sulla performance della cartolarizzazione; (D)

per le cartolarizzazioni STS, il fatto che la cartolarizzazione cessi di soddisfare i requisiti STS o che le autorità competenti abbiano adottato provvedimenti correttivi o amministrativi; (E) qualsiasi modifica rilevante dei documenti riguardanti l'operazione.

Sia per gli investimenti sul mercato primario che per quelli sul mercato secondario, una versione aggiornata delle informazioni di cui alla lettera e) è messa a disposizione degli investitori non appena possibile a seguito di qualsiasi modifica sostanziale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento rafforza un approccio all'informativa basato su principi a norma dell'articolo 7 limitando i modelli standardizzati obbligatori a fini strettamente di vigilanza. L'espansione dei modelli prescrittivi ha aumentato i costi di conformità senza un'adeguata trasparenza o vantaggi in termini di protezione degli investitori. La limitazione dei modelli alle esigenze di vigilanza garantisce informazioni coerenti per le autorità, consentendo nel contempo agli investitori un'informativa proporzionata, flessibile e specifica per operazione, riducendo gli oneri amministrativi senza compromettere la vigilanza prudenziale.

Emendamento 166
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera a
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo in vigore	*Emendamento*
	- a) ***al paragrafo 1, primo comma, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:***
1. Il cedente, il promotore e la SSPE della cartolarizzazione, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, mettono a disposizione dei detentori di posizioni verso la cartolarizzazione, delle autorità competenti di cui all'articolo 29 e, su	***1. Se stabilito nell'Unione europea,*** il cedente, il promotore e la SSPE della cartolarizzazione, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, mettono a disposizione dei detentori di posizioni verso la cartolarizzazione, delle autorità

richiesta, di potenziali investitori almeno le informazioni seguenti:	competenti di cui all'articolo 29 e, su richiesta, di potenziali investitori almeno le informazioni seguenti:

Or. en

Emendamento 167
Christophe Gomart

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera -a (nuova)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo in vigore	*Emendamento*
	- a) al paragrafo 1, primo comma, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
Il cedente, il promotore e la SSPE della cartolarizzazione, ***conformemente al paragrafo 2 del presente articolo***, mettono a disposizione dei detentori di posizioni verso la cartolarizzazione, delle autorità competenti di cui all'articolo 29 e, su richiesta, di potenziali investitori almeno le informazioni seguenti:	***Conformemente al paragrafo 2 del presente articolo,*** il cedente, il promotore e la SSPE della cartolarizzazione, ***se stabiliti nell'UE***, mettono a disposizione dei detentori di posizioni verso la cartolarizzazione e delle autorità competenti di cui all'articolo 29 almeno le informazioni seguenti:

Or. en

Emendamento 168
Marie Toussaint
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera -a (nuova)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-a) al paragrafo 1, lettera c), è inserito il punto seguente:
	"ii bis) i particolari concernenti le caratteristiche delle esposizioni sottostanti, comprese le informazioni

sull'allineamento delle attività economiche sottostanti finanziate da tali esposizioni a norma del regolamento (UE) 2020/852, nonché l'informativa sulla sostenibilità applicabile a norma del regolamento (UE) 2019/2088."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02017R2402-20210409)

Emendamento 169
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera a
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel caso di un ABCP o di una cartolarizzazione di portafogli altamente granulari ***di esposizioni a breve termine***, le informazioni di cui al primo comma, lettera a), lettera c), punto ii), e lettera e), punto i), sono messe a disposizione dei detentori di posizioni verso la cartolarizzazione e, su richiesta, di potenziali investitori in forma aggregata.;	Nel caso di un ABCP o di una cartolarizzazione di portafogli altamente granulari, le informazioni di cui al primo comma, lettera a), lettera c), punto ii), e lettera e), punto i), sono messe a disposizione dei detentori di posizioni verso la cartolarizzazione e, su richiesta, di potenziali investitori in forma aggregata. ***Ai fini del presente paragrafo, per portafoglio di esposizioni altamente granulari si intende un portafoglio di esposizioni in cui la somma delle cinque maggiori esposizioni singole, al netto di qualsiasi protezione del credito a norma del capo 4, rappresenta meno del 5 % del portafoglio totale***;

Or. en

Emendamento 170
Marco Falcone, Fulvio Martusciello

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera a
Modifica del regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel caso di un ABCP o di una cartolarizzazione di portafogli altamente granulari ***di esposizioni a breve termine***, le informazioni di cui al primo comma, lettera a), lettera c), punto ii), e lettera e), punto i), sono messe a disposizione dei detentori di posizioni verso la cartolarizzazione e, su richiesta, di potenziali investitori in forma aggregata.;	Nel caso di un ABCP o di una cartolarizzazione di portafogli altamente granulari, le informazioni di cui al primo comma, lettera a), lettera c), punto ii), e lettera e), punto i), sono messe a disposizione dei detentori di posizioni verso la cartolarizzazione e, su richiesta, di potenziali investitori in forma aggregata. ***Ai fini del presente paragrafo, per portafoglio di esposizioni altamente granulari si intende un portafoglio di esposizioni in cui la somma delle cinque maggiori esposizioni singole, al netto di qualsiasi protezione del credito a norma del capo 4, rappresenta meno del 5 % del portafoglio totale.***; *(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).*

Or. en

(Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 5 - lettera a)

Motivazione

In assenza di una definizione, il termine "portafoglio altamente granulare" non è definito o, in ogni caso, può essere soggetto a interpretazioni estremamente prudenti che non sarebbero applicabili ai crediti commerciali, dato il tipo di informazioni richieste.

Emendamento 171
Regina Doherty

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera a
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel caso di un ABCP o di una cartolarizzazione di portafogli altamente granulari ***di esposizioni a breve termine***, le informazioni di cui al primo comma, lettera a), lettera c), punto ii), e lettera e), punto i), sono messe a disposizione dei detentori di posizioni verso la cartolarizzazione e, su richiesta, di potenziali investitori in forma aggregata.;	Nel caso di un ABCP o di una cartolarizzazione di portafogli altamente granulari, le informazioni di cui al primo comma, lettera a), lettera c), punto ii), e lettera e), punto i), sono messe a disposizione dei detentori di posizioni verso la cartolarizzazione e, su richiesta, di potenziali investitori in forma aggregata.;

Or. en

Emendamento 172
Fernando Navarrete Rojas, Regina Doherty, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera b
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***al*** paragrafo 2***, il terzo comma*** è sostituito dal seguente:	b) ***il*** paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
	Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, ai fini esclusivi della vigilanza e del monitoraggio del rischio sistemico, il cedente, il promotore e la SSPE di una cartolarizzazione designano tra loro un unico soggetto per soddisfare le informazioni di cui alle lettere a) e d) nei repertori di dati sulle cartolarizzazioni utilizzando i modelli semplificati.
Le cartolarizzazioni private sono soggette a un quadro distinto in materia di segnalazioni, che ne riflette le caratteristiche specifiche, diverse da quelle delle cartolarizzazioni pubbliche, in un apposito modello di segnalazione semplificato. Tale modello***, che*** pur non ***contempla*** la totalità degli obblighi di segnalazione applicabili alle cartolarizzazioni pubbliche, garantisce che le informazioni essenziali pertinenti per le	Le cartolarizzazioni private sono soggette a un quadro distinto in materia di segnalazioni, che ne riflette le caratteristiche specifiche, diverse da quelle delle cartolarizzazioni pubbliche, in un apposito modello di segnalazione semplificato. Tale modello ***è esclusivamente ai fini della vigilanza.*** Pur non ***contemplando*** la totalità degli obblighi di segnalazione applicabili alle cartolarizzazioni pubbliche, ***esso*** garantisce

autorità nazionali competenti siano adeguatamente segnalate. Gli obblighi di cui al presente comma si applicano alle cartolarizzazioni private a decorrere dal [data di cui al paragrafo 3, quarto comma, e al paragrafo 4, quarto comma, del presente articolo].

che le informazioni essenziali pertinenti per le autorità nazionali competenti siano adeguatamente segnalate. Gli obblighi di cui al presente comma si applicano alle cartolarizzazioni private a decorrere dal [data di cui al paragrafo 3, quarto comma, e al paragrafo 4, quarto comma, del presente articolo].

Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, ai fini della vigilanza e del monitoraggio del rischio sistemico, il cedente, il promotore e la SSPE di una cartolarizzazione designano un soggetto, che può essere uno di essi o un terzo, per soddisfare gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e d), trasmettendoli ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni utilizzando:

a) in caso di cartolarizzazioni pubbliche, i modelli stabiliti dalle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 3;

b) in caso di cartolarizzazioni non pubbliche, i modelli semplificati stabiliti specificamente per tali operazioni dalle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 3.

Le cartolarizzazioni infragruppo sono esenti dall'obbligo di trasmettere informazioni al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) il cedente, il promotore e la SSPE fanno parte dello stesso gruppo e sono inclusi nella stessa vigilanza su base consolidata;

b) entrambe le controparti sono soggette ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi;

c) non è stata conclusa l'operazione tra un ente creditizio, un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione; e

d) il soggetto designato a norma del paragrafo 2 ha notificato alla propria

autorità competente l'intenzione di applicare tale esenzione.

L'esenzione cessa di applicarsi quando una posizione verso la cartolarizzazione è trasferita a un soggetto che non fa parte del gruppo. In tal caso, il soggetto designato si conforma al presente paragrafo a decorrere dalla data del trasferimento.

Se una cartolarizzazione è esentata dall'obbligo di trasmettere informazioni a un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni a norma del quarto comma (esenzione infragruppo), il soggetto designato: a) notifica all'autorità competente l'esistenza dell'operazione senza indebito ritardo dopo la sua creazione, fornendo i dettagli di base, tra cui l'identificativo unico, l'importo nozionale e la data di scadenza; e b) fornisce tempestivamente all'autorità competente, su sua richiesta, le informazioni di cui al paragrafo 1. L'autorità competente può chiedere tali informazioni per monitorare il rispetto del presente regolamento o per valutare i rischi per la stabilità finanziaria. Ai fini del presente punto, le informazioni sono fornite in un formato che ne garantisca leggibilità e processabilità.

Or. en

Emendamento 173
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera b
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le cartolarizzazioni private sono soggette a un quadro distinto in materia di segnalazioni, che ne riflette le	Le cartolarizzazioni private sono soggette a un quadro distinto ***e ridotto*** in materia di segnalazioni, che ne riflette le

caratteristiche specifiche, diverse da quelle delle cartolarizzazioni pubbliche, in un apposito modello di segnalazione semplificato. Tale modello, che pur non contempla la totalità degli obblighi di segnalazione applicabili alle cartolarizzazioni pubbliche, garantisce che le informazioni essenziali pertinenti per le autorità nazionali competenti siano adeguatamente segnalate. Gli obblighi di cui al presente comma si applicano alle cartolarizzazioni private a decorrere dal [data di cui al paragrafo 3, quarto comma, e al paragrafo 4, quarto comma, del presente articolo].

caratteristiche specifiche, diverse da quelle delle cartolarizzazioni pubbliche, in un apposito modello di segnalazione semplificato. Tale modello, che pur non contempla la totalità degli obblighi di segnalazione applicabili alle cartolarizzazioni pubbliche, garantisce che le informazioni essenziali pertinenti per le autorità nazionali competenti siano adeguatamente segnalate, ***rispettando nel contempo rigorosi obblighi di riservatezza***. Gli obblighi di cui al presente comma si applicano alle cartolarizzazioni private a decorrere dal [data di cui al paragrafo 3, quarto comma, e al paragrafo 4, quarto comma, del presente articolo].

Or. en

Emendamento 174
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera b
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le cartolarizzazioni private sono soggette a un quadro distinto in materia di ***segnalazioni***, che ne riflette le caratteristiche specifiche, diverse da quelle delle cartolarizzazioni pubbliche, in un apposito modello di ***segnalazione*** semplificato. Tale modello, che pur non contempla la totalità degli obblighi di ***segnalazione*** applicabili alle cartolarizzazioni pubbliche, garantisce che le informazioni essenziali pertinenti per le autorità nazionali competenti siano adeguatamente ***segnalate***. Gli obblighi di cui al presente comma si applicano alle cartolarizzazioni private a decorrere dal [data di cui al paragrafo 3, quarto comma, e al paragrafo 4, quarto comma, del	Le cartolarizzazioni private sono soggette a un quadro distinto in materia di ***trasparenza***, che ne riflette le caratteristiche specifiche, diverse da quelle delle cartolarizzazioni pubbliche, in un apposito modello di ***trasparenza*** semplificato. Tale modello, che pur non contempla la totalità degli obblighi di ***trasparenza*** applicabili alle cartolarizzazioni pubbliche, garantisce che le informazioni essenziali pertinenti per le autorità nazionali competenti siano adeguatamente ***messe a disposizione***. Gli obblighi di cui al presente comma si applicano alle cartolarizzazioni private a decorrere dal [data di cui al paragrafo 3, quarto comma, e al paragrafo 4, quarto

presente articolo].	comma, del presente articolo].

Or. en

Emendamento 175
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera b
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le cartolarizzazioni private sono soggette a un quadro distinto in materia di segnalazioni, che ne riflette le caratteristiche specifiche, diverse da quelle delle cartolarizzazioni pubbliche, in un apposito modello di segnalazione semplificato. Tale modello, che pur non contempla la totalità degli obblighi di segnalazione applicabili alle cartolarizzazioni pubbliche, garantisce che le informazioni essenziali pertinenti per le autorità ***nazionali*** competenti siano adeguatamente segnalate. Gli obblighi di cui al presente comma si applicano alle cartolarizzazioni private a decorrere dal [data di cui al paragrafo 3, quarto comma, e al paragrafo 4, quarto comma, del presente articolo].	Le cartolarizzazioni private sono soggette a un quadro distinto in materia di segnalazioni, che ne riflette le caratteristiche specifiche, diverse da quelle delle cartolarizzazioni pubbliche, in un apposito modello di segnalazione semplificato. Tale modello, che pur non contempla la totalità degli obblighi di segnalazione applicabili alle cartolarizzazioni pubbliche, garantisce che le informazioni essenziali pertinenti per le autorità competenti siano adeguatamente segnalate. Gli obblighi di cui al presente comma si applicano alle cartolarizzazioni private a decorrere dal [data di cui al paragrafo 3, quarto comma, e al paragrafo 4, quarto comma, del presente articolo].

Or. en

Emendamento 176
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera c
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le AEV elaborano, tramite il Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, sotto la direzione dell'EBA e in stretta cooperazione con l'ESMA e l'EIOPA, progetti di norme tecniche di regolamentazione conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per specificare le informazioni che il cedente, il promotore e la SSPE devono fornire per conformarsi al paragrafo 1, primo comma, lettere a) ed e), e al paragrafo 2, tenendo conto di quanto segue:	***soppresso***
a) l'utilità delle informazioni per il detentore della posizione verso la cartolarizzazione e per le autorità di vigilanza;	
b) se la cartolarizzazione è pubblica o privata;	
c) se la posizione verso la cartolarizzazione è o meno a breve termine;	
d) nel caso di un'operazione ABCP, se tale operazione è interamente garantita da un promotore.	
Le AEV, tramite il Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, sotto la direzione dell'EBA e in stretta cooperazione con l'ESMA e l'EIOPA, presentano tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].	
Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l'adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.	

Le norme tecniche di regolamentazione entrano in vigore [12 mesi] dopo l'adozione da parte della Commissione.

Almeno ogni tre anni a decorrere dalla data della loro adozione da parte della Commissione, le AEV, tramite il Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, rivalutano la pertinenza e l'accuratezza delle norme tecniche di regolamentazione, al fine di garantire che rimangano efficaci, aggiornate e in linea con le prassi e le esigenze del mercato. Le AEV, tramite il Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, informano la Commissione dei risultati della valutazione.

Or. en

Emendamento 177
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera c
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le AEV elaborano**, **tramite il Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, sotto la direzione dell'EBA e in stretta cooperazione con l'***ESMA*** e l'EIOPA, progetti di norme tecniche di regolamentazione conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per specificare le informazioni che il cedente, il promotore e la SSPE devono fornire per conformarsi al paragrafo 1, primo comma, lettere a) ed e), e al paragrafo 2, tenendo conto di quanto segue:	***L'ESMA***, in stretta cooperazione con l'***EBA*** e l'EIOPA, ***elabora*** progetti di norme tecniche di regolamentazione conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per specificare le informazioni che il cedente, il promotore e la SSPE devono fornire per conformarsi al paragrafo 1, primo comma, lettere a) ed e), e al paragrafo 2, tenendo conto di quanto segue:

Or. en

Emendamento 178
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera c
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'utilità delle informazioni per il detentore della posizione verso la cartolarizzazione e per le autorità di vigilanza;	a) l'utilità ***e la compatibilità*** delle informazioni per il detentore della posizione verso la cartolarizzazione e per le autorità di vigilanza;

Or. en

Emendamento 179
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera c
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) i requisiti in materia di dati previsti da altri atti giuridici dell'Unione pertinenti per il monitoraggio dei cambiamenti climatici e dei rischi ambientali, compresi quelli relativi ai rischi fisici e di transizione.

Or. en

Emendamento 180
Marie Toussaint
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera c
Regolamento (UE) 2017/2402

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) i requisiti in materia di dati previsti da altri atti giuridici dell'Unione pertinenti per il monitoraggio dei cambiamenti climatici e dei rischi ambientali.

Or. en

Emendamento 181
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera c
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le AEV, tramite il Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, sotto la direzione dell'EBA e in stretta cooperazione con l'ESMA e l'EIOPA, presentano tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione ***entro [6*** mesi dalla data di ***entrata in vigore del presente regolamento modificativo]***.	Le AEV, tramite il Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, sotto la direzione dell'EBA e in stretta cooperazione con l'ESMA e l'EIOPA, presentano tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione ***il ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Successivamente si applica un periodo transitorio di 12 mesi, durante il quale il cedente, il promotore e la SSPE possono presentare le informazioni richieste conformemente alle norme tecniche di regolamentazione di nuova adozione o, in alternativa, le informazioni precedentemente richieste conformemente al quadro di informativa preesistente. Inoltre, il soggetto responsabile della segnalazione delle informazioni relative a una cartolarizzazione i cui titoli sono emessi, o le cui posizioni verso la cartolarizzazione sono create 12*** mesi dalla data di ***adozione da parte della Commissione, o prima di***

	tale data, può continuare a conformarsi alle norme tecniche di regolamentazione in vigore a tale data o può scegliere di conformarsi alle nuove norme tecniche di regolamentazione.

Or. en

Emendamento 182
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera c
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le AEV, tramite il Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, sotto la direzione dell'EBA e in stretta cooperazione con l'ESMA ***e l'EIOPA, presentano*** tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].	L'ESMA ***presenta*** tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [6 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

Or. en

Emendamento 183
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera c
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le norme tecniche di regolamentazione entrano in vigore [12 mesi] dopo l'adozione da parte della Commissione.	Le norme tecniche di regolamentazione entrano in vigore [12 mesi] dopo l'adozione da parte della Commissione. ***Il soggetto responsabile della segnalazione delle informazioni relative alle cartolarizzazioni i cui titoli sono emessi (o le cui posizioni***

	verso la cartolarizzazione sono create) il [data corrispondente a 12 mesi dopo l'adozione delle norme tecniche di regolamentazione da parte della Commissione] o prima di tale data può continuare a conformarsi alle norme tecniche di regolamentazione in vigore alla data di adozione del presente regolamento modificativo o può scegliere di conformarsi alle nuove norme tecniche di regolamentazione.

Or. en

Emendamento 184
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera d
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al fine di assicurare condizioni di applicazione uniformi per le informazioni che devono essere specificate in conformità del paragrafo 3, le AEV, tramite il Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, sotto la direzione dell'EBA e in stretta cooperazione con l'ESMA e l'EIOPA, elaborano progetti di norme tecniche di attuazione conformemente all'articolo 15 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 che ne specificano il formato mediante moduli standardizzati.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 185
Regina Doherty

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera d
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al fine di assicurare condizioni di applicazione uniformi per le informazioni che devono essere specificate in conformità del paragrafo 3, le AEV, tramite il Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, sotto la direzione dell'EBA e in stretta cooperazione con l'ESMA e l'EIOPA, elaborano progetti di norme tecniche di attuazione conformemente all'articolo 15 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 che ne specificano il formato mediante moduli standardizzati.	Al fine di assicurare condizioni di applicazione uniformi per le informazioni che devono essere specificate in conformità del paragrafo 3, le AEV, tramite il Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, sotto la direzione dell'EBA e in stretta cooperazione con l'ESMA e l'EIOPA, elaborano progetti di norme tecniche di attuazione conformemente all'articolo 15 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 che ne specificano il formato mediante moduli standardizzati***, salvo che tutte le parti in una cartolarizzazione, unitamente alle AEV, concordino di utilizzare un formato di informativa alternativo e di elevata qualità***.

Or. en

Emendamento 186
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera d
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al fine di assicurare condizioni di applicazione uniformi per le informazioni che devono essere specificate in conformità del paragrafo 3, ***le AEV***, ***tramite il Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, sotto la direzione dell'EBA e*** in stretta cooperazione con l'***ESMA*** e l'EIOPA, elaborano progetti di norme tecniche di attuazione conformemente all'articolo 15 dei regolamenti (UE) n.	Al fine di assicurare condizioni di applicazione uniformi per le informazioni che devono essere specificate in conformità del paragrafo 3, ***l'ESMA***, in stretta cooperazione con l'***EBA*** e l'EIOPA, elaborano progetti di norme tecniche di attuazione conformemente all'articolo 15 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 che ne specificano il formato mediante moduli

1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 che ne specificano il formato mediante moduli standardizzati.	standardizzati.

Or. en

Emendamento 187
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera d
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le AEV, tramite il Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, presentano tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione ***entro [6*** mesi dalla data di ***entrata in vigore del presente regolamento modificativo]***.	Le AEV, tramite il Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, presentano tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione ***il ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Successivamente si applica un periodo transitorio di 12 mesi, durante il quale il cedente, il promotore e la SSPE possono presentare le informazioni richieste conformemente alle norme tecniche di regolamentazione di nuova adozione o, in alternativa, le informazioni precedentemente richieste conformemente al quadro di informativa preesistente. Inoltre, il soggetto responsabile della segnalazione delle informazioni relative a una cartolarizzazione i cui titoli sono emessi, o le cui posizioni verso la cartolarizzazione sono create 12*** mesi dalla data di ***adozione da parte della Commissione, o prima di tale data, può continuare a conformarsi alle norme tecniche di attuazione in vigore a tale data o può scegliere di conformarsi alle nuove norme tecniche di attuazione***.

Or. en

Emendamento 188
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera d
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le AEV, tramite il Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, presentano tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].	***L'ESMA presenta*** tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [6 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

Or. en

Emendamento 189
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera d
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Almeno ogni tre anni a decorrere dalla data della loro adozione da parte della Commissione, ***le AEV, tramite il Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, rivalutano*** la pertinenza e l'accuratezza delle norme tecniche di attuazione, al fine di garantire che rimangano efficaci, aggiornate e in linea con le prassi e le esigenze del mercato. ***Le AEV, tramite il Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, informano*** la Commissione dei risultati di tale valutazione.;	Almeno ogni tre anni a decorrere dalla data della loro adozione da parte della Commissione, ***l'ESMA, in stretta cooperazione con l'EBA e l'EIOPA, rivaluta*** la pertinenza e l'accuratezza delle norme tecniche di attuazione, al fine di garantire che rimangano efficaci, aggiornate e in linea con le prassi e le esigenze del mercato. ***L'ESMA informa*** la Commissione dei risultati di tale valutazione.;

Or. en

Emendamento 190
Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera d bis (nuova)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) è aggiunto il paragrafo seguente:
	4 bis. Il presente articolo non si applica alle cartolarizzazioni sintetiche che rispondono a tutte le seguenti condizioni:
	a) le cartolarizzazioni sintetiche sono create da una banca o un istituto nazionale di promozione come definito dall'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2015/1017;
	b) il segmento prime perdite è garantito da un soggetto di cui all'articolo 6, paragrafo 5, lettere a), b) e da d) a f) del presente regolamento;
	c) i segmenti non garantiti sono interamente mantenuti dal cedente fino alla scadenza; e
	d) il garante ha stabilito e approvato i criteri di ammissibilità per le esposizioni sottostanti garantite prima della creazione delle esposizioni e nessun'altra parte ha la facoltà di modificare o ignorare tali criteri;

Or. en

Motivazione

È proporzionale avere una deroga prima perdita quando sono coinvolti solo soggetti pubblici. È tuttavia importante che ciò non comporti conseguenze indesiderate, ad esempio una riclassificazione automatica dei programmi finanziati dall'UE che sono attualmente classificati come cartolarizzazioni sintetiche come normali garanzie finanziarie.

Emendamento 191

Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera b
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per essere registrabile a norma del presente articolo, un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni deve essere una persona giuridica stabilita nell'Unione, adottare procedure per la verifica della completezza e della coerenza delle informazioni messe a sua disposizione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo ***1***, del presente regolamento, e soddisfare i requisiti stabiliti all'articolo 78, all'articolo 79 e all'articolo 80, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6, del regolamento (UE) n. 648/2012. Ai fini del presente articolo, i riferimenti negli articoli 78 e 80 del regolamento (UE) n. 648/2012 all'articolo 9 dello stesso sono da intendersi come riferimenti all'articolo 7 del presente regolamento.	2. Per essere registrabile a norma del presente articolo, un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni deve essere una persona giuridica stabilita nell'Unione, adottare procedure per la verifica della completezza e della coerenza delle informazioni messe a sua disposizione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo ***2***, del presente regolamento, e soddisfare i requisiti stabiliti all'articolo 78, all'articolo 79 e all'articolo 80, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6, del regolamento (UE) n. 648/2012. Ai fini del presente articolo, i riferimenti negli articoli 78 e 80 del regolamento (UE) n. 648/2012 all'articolo 9 dello stesso sono da intendersi come riferimenti all'articolo 7 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 192
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera a
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 17 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 2, i repertori di dati sulle cartolarizzazioni di cui all'articolo 10 raccolgono e conservano le informazioni relative alle cartolarizzazioni. Assicurano che tutti i seguenti soggetti abbiano un accesso diretto e immediato a titolo gratuito affinché possano assolvere alle loro	1. Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 2, i repertori di dati sulle cartolarizzazioni di cui all'articolo 10 raccolgono e conservano le informazioni relative alle cartolarizzazioni***. Non sarà divulgata alcuna informazione ad alcuna persona in merito alle cartolarizzazioni private, salvo quanto previsto dal presente articolo***

responsabilità, ai loro mandati e obblighi rispettivi:	***17***. Assicurano che tutti i seguenti soggetti abbiano un accesso diretto e immediato a titolo gratuito affinché possano assolvere alle loro responsabilità, ai loro mandati e obblighi rispettivi:

Or. en

Motivazione

Garantisce che le cartolarizzazioni private rimangano private e siano pertanto comunicate solo alle autorità.

Emendamento 193
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 18 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis) all'articolo 18 è aggiunto il paragrafo seguente:
	Le esposizioni sottostanti sono omogenee in termini di tipologia di attività e condividono almeno una caratteristica di rischio comune e pertinente. Le esposizioni sono create nel rispetto di parametri di sottoscrizione analoghi e gestite secondo procedure comparabili.

Or. en

Motivazione

Conferma i principi delle norme tecniche di regolamentazione senza abbassare gli standard.

Emendamento 194
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera -a (nuova)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. ***La SSPE*** acquisisce il titolo relativo alle esposizioni sottostanti tramite vendita o cessione effettiva o trasferimento avente gli stessi effetti giuridici in una maniera opponibile al venditore o a qualsiasi terzo. Al trasferimento del titolo ***alla SSPE*** non si applicano disposizioni rigide in tema di revocatoria in caso di insolvenza del venditore.	***"***1. ***L'acquirente delle esposizioni sottostanti*** acquisisce il titolo relativo alle esposizioni sottostanti tramite vendita o cessione effettiva o trasferimento avente gli stessi effetti giuridici in una maniera opponibile al venditore o a qualsiasi terzo. Al trasferimento del titolo ***all'acquirente delle esposizioni sottostanti,*** non si applicano disposizioni rigide in tema di revocatoria in caso di insolvenza del venditore.***"***

Or. en

Emendamento 195
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera -a (nuova)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 20 – paragrafo 7

Testo in vigore	*Emendamento*
	- a) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
Le esposizioni sottostanti trasferite o cedute dal venditore alla SSPE devono soddisfare criteri di ammissibilità prestabiliti, chiari e documentati ***che non consentono la gestione attiva del portafoglio di tali esposizioni su base discrezionale. Ai fini del presente paragrafo, non si considera gestione attiva del portafoglio la sostituzione delle esposizioni che violano le dichiarazioni e garanzie***. Le esposizioni trasferite alla SSPE dopo la conclusione dell'operazione devono soddisfare i criteri di ammissibilità applicati alle esposizioni sottostanti iniziali.	***"***Le esposizioni sottostanti trasferite o cedute dal venditore alla SSPE devono soddisfare criteri di ammissibilità prestabiliti, chiari e documentati. Le esposizioni trasferite alla SSPE dopo la conclusione dell'operazione devono soddisfare i criteri di ammissibilità applicati alle esposizioni sottostanti iniziali.***"***

Or. en

Emendamento 196
Marie Toussaint
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera -a (nuova)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 20 – paragrafo 8 – comma 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	-a) al paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:
8. La cartolarizzazione è garantita da un portafoglio di esposizioni sottostanti omogenee per tipologia di attività, tenuto conto delle specifiche caratteristiche in termini di flussi di cassa della tipologia di attività, fra cui le caratteristiche relative al contratto, al rischio di credito e ai rimborsi anticipati. Ciascun portafoglio di esposizioni sottostanti comprende una sola tipologia di attività. Le esposizioni sottostanti comportano obbligazioni vincolanti per contratto e opponibili con pieno diritto di rivalsa nei confronti dei debitori e, se del caso, dei garanti. Le esposizioni sottostanti presentano flussi di pagamento periodici prestabiliti, le cui rate possono differire in termini di importo, per il pagamento di locazioni, capitale o interessi o per qualsiasi altro diritto di ottenere un reddito dalle attività a supporto di tali pagamenti. Le esposizioni sottostanti possono anche generare proventi dalla vendita di attività finanziate o date in locazione. Le esposizioni sottostanti non comprendono valori mobiliari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), della direttiva 2014/65/UE, fatta eccezione per le obbligazioni societarie non quotate in una sede di negoziazione.	***"***8. ***A norma degli articoli 25 bis e 25 ter del presente regolamento,*** la cartolarizzazione è garantita da un portafoglio di esposizioni sottostanti omogenee per tipologia di attività, tenuto conto delle specifiche caratteristiche in termini di flussi di cassa della tipologia di attività, fra cui le caratteristiche relative al contratto, al rischio di credito e ai rimborsi anticipati. Ciascun portafoglio di esposizioni sottostanti comprende una sola tipologia di attività. Le esposizioni sottostanti comportano obbligazioni vincolanti per contratto e opponibili con pieno diritto di rivalsa nei confronti dei debitori e, se del caso, dei garanti. Le esposizioni sottostanti presentano flussi di pagamento periodici prestabiliti, le cui rate possono differire in termini di importo, per il pagamento di locazioni, capitale o interessi o per qualsiasi altro diritto di ottenere un reddito dalle attività a supporto di tali pagamenti. Le esposizioni sottostanti possono anche generare proventi dalla vendita di attività finanziate o date in locazione. Le esposizioni sottostanti non comprendono valori mobiliari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), della direttiva 2014/65/UE, fatta eccezione per le obbligazioni societarie che non siano quotate in una sede di negoziazione.***"***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02017R2402-20210409)

Emendamento 197
Marie Toussaint
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 20 – paragrafo 8 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) al paragrafo 8 è aggiunto il comma seguente:	***soppresso***
"Un portafoglio di esposizioni sottostanti è considerato conforme al primo comma se almeno il 70 % delle esposizioni che costituiscono il portafoglio al momento della sua creazione è rappresentato da esposizioni verso PMI.;"	

Or. en

Emendamento 198
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 20 – paragrafo 8 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Un portafoglio di esposizioni sottostanti è considerato conforme al primo comma se almeno il 70 % delle esposizioni che costituiscono il portafoglio ***al momento della sua creazione è rappresentato da*** esposizioni ***verso PMI***.;	Un portafoglio di esposizioni sottostanti è considerato conforme al primo comma se almeno il 70 % delle esposizioni che costituiscono il portafoglio ***corrisponde alla stessa tipologia di attività e presenta caratteristiche di rischio analoghe.***
	Ai fini del primo comma, si considera che le esposizioni presentino caratteristiche di

rischio analoghe se sono create conformemente a parametri di sottoscrizione uniformi, sono soggette a procedure di gestione coerenti e condividono caratteristiche contrattuali comparabili, indipendentemente dallo Stato membro in cui sono ubicati i debitori o le esposizioni sottostanti.

L'inclusione di esposizioni ***provenienti da più di uno Stato membro non è considerata di per sé tale da compromettere l'omogeneità del portafoglio, purché siano soddisfatti gli obblighi di cui al presente paragrafo***.

Le restanti esposizioni del portafoglio non incidono in misura rilevante sul profilo di rischio complessivo della cartolarizzazione;

Or. en

Emendamento 199
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 20 – paragrafo 8 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Un portafoglio di esposizioni sottostanti è considerato conforme ***al*** primo comma se almeno il 70 % delle esposizioni che costituiscono il portafoglio al momento della sua creazione è rappresentato da esposizioni verso PMI**.**;	***Fatta salva la prima frase del primo comma,*** un portafoglio di esposizioni sottostanti è considerato conforme ***alla prima frase del*** primo comma se ***sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:***
	a) almeno il 70 % delle esposizioni che costituiscono il portafoglio***,*** al momento della sua creazione***,*** è rappresentato da esposizioni verso PMI;
	b) tutte le esposizioni del portafoglio sono verso debitori stabiliti negli Stati membri;
	c) tutte le esposizioni del portafoglio sono sottoscritte conformemente a parametri

che applicano metodi analoghi per la valutazione del rischio di credito associato; e

d) tutte le esposizioni del portafoglio sono gestite conformemente a procedure analoghe per il controllo, la raccolta e la gestione dei crediti in contante.

Or. en

Emendamento 200
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 20 – paragrafo 8 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Un portafoglio di esposizioni sottostanti è considerato conforme al primo comma se almeno il 70 % delle esposizioni che costituiscono il portafoglio al momento della sua creazione è rappresentato da esposizioni verso PMI**.**;	***Fatta salva la prima frase del primo comma,*** un portafoglio di esposizioni sottostanti è considerato conforme ***alla prima frase del*** primo comma***,*** se ***sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:***
	a) almeno il 70 % delle esposizioni che costituiscono il portafoglio***,*** al momento della sua creazione***,*** è rappresentato da esposizioni verso PMI;
	b) tutte le esposizioni del portafoglio sono verso debitori stabiliti negli Stati membri;
	c) tutte le esposizioni del portafoglio sono sottoscritte conformemente a parametri che applicano metodi analoghi per la valutazione del rischio di credito associato; e
	d) tutte le esposizioni del portafoglio sono gestite conformemente a procedure analoghe per il controllo, la raccolta e la gestione dei crediti in contante.

Or. en

Emendamento 201
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 20 – paragrafo 8 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Un portafoglio di esposizioni sottostanti è considerato conforme al primo comma se almeno ***il 70 %*** delle esposizioni che costituiscono il portafoglio al momento della sua creazione è rappresentato da esposizioni verso PMI***;***	Un portafoglio di esposizioni sottostanti è considerato conforme al primo comma se almeno ***l'80 %*** delle esposizioni che costituiscono il portafoglio al momento della sua creazione è rappresentato da esposizioni verso PMI***, e le restanti esposizioni che costituiscono il portafoglio sono verso altre tipologie di aziende o società***.

Or. en

Emendamento 202
Fernando Navarrete Rojas, Regina Doherty, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 20 – paragrafo 8 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) al paragrafo 8 è aggiunto il comma seguente:
	Non è richiesta una rigorosa uniformità nei parametri di sottoscrizione, nelle procedure di gestione o nella progettazione specifica del prodotto, a condizione che il profilo di rischio complessivo delle esposizioni rimanga coerente e comparabile.

Or. en

Emendamento 203

Fernando Navarrete Rojas, Regina Doherty, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 20 – paragrafo 10 – comma 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	a bis) al paragrafo 10, il primo comma è sostituito dal seguente:
Le esposizioni sottostanti sono create ***nel corso ordinario dell'attività del cedente o prestatore originario nel rispetto di parametri di sottoscrizione non meno rigorosi di quelli che il cedente o prestatore originario aveva applicato*** ad analoghe esposizioni non cartolarizzate al momento della loro creazione. ***Ai potenziali investitori sono divulgati integralmente e senza indebito ritardo i*** parametri ***di sottoscrizione in conformità dei quali sono create le*** esposizioni ***sottostanti e qualsiasi modifica sostanziale rispetto a precedenti parametri di sottoscrizione.***	Le esposizioni sottostanti sono create ***secondo criteri di concessione del credito solidi e prudenti, e almeno altrettanto rigorosi di quelli applicati*** ad analoghe esposizioni non cartolarizzate al momento della loro creazione. ***Il cedente applica le stesse procedure chiaramente definite per l'approvazione e, se del caso, la modifica il rinnovo e il rifinanziamento dei crediti. Qualora il cedente abbia modificato nel tempo i propri criteri di concessione del credito, o qualora il portafoglio includa esposizioni provenienti da soggetti acquisiti, non è richiesta una rigorosa identità dei criteri, a condizione che le esposizioni siano state concesse sulla base di*** parametri ***non meno rigorosi di quelli applicati a*** esposizioni ***analoghe al momento della creazione e che l'approccio di sottoscrizione sia pienamente comunicato agli investitori.***

Or. en

Emendamento 204
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 20 – paragrafo 13

Testo della Commissione	*Emendamento*

8 ter) il paragrafo 13 è soppresso.

Or. en

(Regolamento (UE) 2017/2402, articolo 20, paragrafo 13)

Emendamento 205
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 20 – paragrafo 14 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) al paragrafo 14 è aggiunto il comma seguente:
	Le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri di omogeneità garantiscono un'armonizzazione sufficiente delle caratteristiche di rischio, consentendo nel contempo un'applicazione proporzionale in tutte le classi di attività.

Or. en

Emendamento 206
Marco Falcone, Fulvio Martusciello

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera -a (nuova)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. Prima della fissazione del prezzo, il cedente e il promotore mettono a disposizione dei potenziali investitori i dati storici sulla performance statica e dinamica	"1. Prima della fissazione del prezzo, il cedente e il promotore mettono a disposizione dei potenziali investitori i dati storici sulla performance statica e dinamica

in termini di inadempienza e di perdite, ad esempio dati su morosità e inadempienza, relativi a esposizioni sostanzialmente analoghe a quelle oggetto della cartolarizzazione, nonché le fonti di tali dati e gli elementi in base ai quali le esposizioni sono considerate analoghe. Tali dati coprono un periodo di almeno ***cinque*** anni.	in termini di inadempienza e di perdite, ad esempio dati su morosità e inadempienza, relativi a esposizioni sostanzialmente analoghe a quelle oggetto della cartolarizzazione, nonché le fonti di tali dati e gli elementi in base ai quali le esposizioni sono considerate analoghe. Tali dati coprono un periodo di almeno ***due*** anni."

Or. en

Motivazione

Under to Articles 22(1), 24(14), 26d (1) of the SECR, the originator and the sponsor shall make available data on static and dynamic historical default and loss performance, such as delinquency and default data, for substantially similar exposures to those being securitised, and the sources of those data and the basis for claiming similarity, to potential investors before pricing. In many cases, additional historical data beyond two or three years may not be relevant or reliable for assessing the actual risk characteristics of the securitised exposures. Reducing the minimum historical look-back period from five years to two years would strike a more proportionate balance between investors' need for relevant risk performance data and the feasibility for originators and sponsors to comply in a timely and cost-efficient manner, without compromising transparency or prudential soundness. This adjustment also aligns with the Commission's broader aim to remove disproportionate barriers and costs that constrain issuance volumes and market depth, especially for new originators and SME-focused transactions.

Emendamento 207
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera -a (nuova)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
Prima della fissazione del prezzo, il cedente e il promotore mettono a disposizione dei potenziali investitori i dati storici sulla performance statica e dinamica in termini di inadempienza e di perdite, ad esempio dati su morosità e inadempienza,	"Prima della fissazione del prezzo, il cedente e il promotore mettono a disposizione dei potenziali investitori i dati storici sulla performance statica e dinamica in termini di inadempienza e di perdite, ad esempio dati su morosità e inadempienza,

relativi a esposizioni sostanzialmente analoghe a quelle oggetto della cartolarizzazione, nonché le fonti di tali dati e gli elementi in base ai quali le esposizioni sono considerate analoghe. Tali dati coprono un periodo di almeno ***cinque*** anni.	relativi a esposizioni sostanzialmente analoghe a quelle oggetto della cartolarizzazione, nonché le fonti di tali dati e gli elementi in base ai quali le esposizioni sono considerate analoghe. Tali dati coprono un periodo di almeno ***due*** anni."

Or. en

Emendamento 208
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera -a (nuova)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	-a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. Prima della fissazione del prezzo, il cedente e il promotore mettono a disposizione dei potenziali investitori i dati storici sulla performance statica e dinamica in termini di inadempienza e di perdite, ad esempio dati su morosità e inadempienza, relativi a esposizioni sostanzialmente analoghe a quelle oggetto della cartolarizzazione, ***nonché le fonti di tali dati e gli elementi in*** base ***ai quali le esposizioni sono considerate analoghe. Tali dati coprono un periodo di almeno*** cinque anni***.***	1. Il cedente e il promotore mettono a disposizione i dati storici sulla performance statica e dinamica in termini di inadempienza e di perdite, ad esempio dati su morosità e inadempienza, relativi a esposizioni sostanzialmente analoghe a quelle oggetto della cartolarizzazione, ***coprendo un periodo sufficiente per fornire una*** base ***statisticamente affidabile per la valutazione del rischio. Tale periodo generalmente non è inferiore a*** cinque anni***. Tuttavia, un periodo più breve può essere accettato ove giustificato, a condizione che i dati disponibili siano solidi e consentano agli investitori istituzionali di condurre un'analisi prudente delle prove di stress.***

Or. en

Emendamento 209
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera -a ter (nuova)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-a ter) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:
	Nel caso di una cartolarizzazione in cui le informazioni sono comunicate su base aggregata conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, la verifica esterna si concentra sull'accuratezza del processo di aggregazione e sulla coerenza dei dati aggregati con le registrazioni interne sottostanti del cedente.

Or. en

Emendamento 210
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera b
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***Il cedente e il promotore sono responsabili dell'osservanza dell'articolo 7.*** In caso di cartolarizzazione pubblica, le informazioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a), sono messe a disposizione dei potenziali investitori su richiesta prima della fissazione del prezzo. ***In caso di cartolarizzazione pubblica,*** le informazioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a d), sono messe a disposizione prima della fissazione del prezzo almeno sotto forma di bozza o di prima stesura. ***La documentazione finale è messa*** a disposizione degli investitori ***al più tardi 15 giorni dopo la conclusione***	5. In caso di cartolarizzazione pubblica, le informazioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a), sono messe a disposizione dei potenziali investitori su richiesta prima della fissazione del prezzo. Le informazioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a d), sono messe a disposizione prima della fissazione del prezzo almeno sotto forma di bozza o di prima stesura. ***In caso di cartolarizzazione non pubblica, le informazioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, sono messe*** a disposizione degli investitori ***prima della fissazione del prezzo in un formato concordato tra le***

dell'operazione.;	***parti***.

Or. en

Emendamento 211
Marco Falcone, Fulvio Martusciello

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 24 – paragrafo 14

Testo in vigore	*Emendamento*
	a bis) il paragrafo 14 è sostituito dal seguente:
14. Prima della fissazione del prezzo, il cedente e il promotore mettono a disposizione dei potenziali investitori i dati storici sulla performance statica e dinamica in termini di inadempienza e di perdite, ad esempio dati su morosità e inadempienza, relativi a esposizioni sostanzialmente analoghe a quelle oggetto della cartolarizzazione, nonché le fonti di tali dati e gli elementi in base ai quali le esposizioni sono considerate analoghe. Se il promotore non ha accesso a tali dati, ottiene dal venditore accesso a dati storici, su base statica o dinamica, sulla performance, ad esempio dati su morosità e inadempienza, relativi a esposizioni sostanzialmente analoghe a quelle oggetto della cartolarizzazione. Tutti questi dati coprono un periodo non inferiore a ***cinque*** anni***, fanno eccezione i dati relativi ai crediti commerciali e altri crediti a breve termine, per i quali il periodo storico non è inferiore a tre anni***.	***"***14. Prima della fissazione del prezzo, il cedente e il promotore mettono a disposizione dei potenziali investitori i dati storici sulla performance statica e dinamica in termini di inadempienza e di perdite, ad esempio dati su morosità e inadempienza, relativi a esposizioni sostanzialmente analoghe a quelle oggetto della cartolarizzazione, nonché le fonti di tali dati e gli elementi in base ai quali le esposizioni sono considerate analoghe. Se il promotore non ha accesso a tali dati, ottiene dal venditore accesso a dati storici, su base statica o dinamica, sulla performance, ad esempio dati su morosità e inadempienza, relativi a esposizioni sostanzialmente analoghe a quelle oggetto della cartolarizzazione. Tutti questi dati coprono un periodo non inferiore a ***due*** anni***.***

Or. en

Motivazione

Under to Articles 22(1), 24(14), 26d (1) of the SECR, the originator and the sponsor shall make available data on static and dynamic historical default and loss performance, such as

delinquency and default data, for substantially similar exposures to those being securitised, and the sources11of those data and the basis for claiming similarity, to potential investors before pricing. In many cases, additional historical data beyond two or three years may not be relevant or reliable for assessing the actual risk characteristics of the securitised exposures. Reducing the minimum historical look-back period from five years to two years (included for data relating to trade receivables and other short-term receivables) would strike a more proportionate balance between investors' need for relevant risk performance data and the feasibility for originators and sponsors to comply in a timely and cost-efficient manner, without compromising transparency or prudential soundness. This adjustment also aligns with the Commission's broader aim to remove disproportionate barriers and costs that constrain issuance volumes and market depth, especially for new originators and SME-focused transactions.

Emendamento 212
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 24 – paragrafo 14

Testo in vigore	*Emendamento*
	a bis) il paragrafo 14 è sostituito dal seguente:
14. Prima della fissazione del prezzo, il cedente e il promotore mettono a disposizione dei potenziali investitori i dati storici sulla performance statica e dinamica in termini di inadempienza e di perdite, ad esempio dati su morosità e inadempienza, relativi a esposizioni sostanzialmente analoghe a quelle oggetto della cartolarizzazione, nonché le fonti di tali dati e gli elementi in base ai quali le esposizioni sono considerate analoghe. Se il promotore non ha accesso a tali dati, ottiene dal venditore accesso a dati storici, su base statica o dinamica, sulla performance, ad esempio dati su morosità e inadempienza, relativi a esposizioni sostanzialmente analoghe a quelle oggetto della cartolarizzazione. Tutti questi dati coprono un periodo non inferiore a cinque anni; fanno eccezione i dati relativi ai crediti commerciali e altri crediti a breve	"14. Prima della fissazione del prezzo, il cedente e il promotore mettono a disposizione dei potenziali investitori i dati storici sulla performance statica e dinamica in termini di inadempienza e di perdite, ad esempio dati su morosità e inadempienza, relativi a esposizioni sostanzialmente analoghe a quelle oggetto della cartolarizzazione, nonché le fonti di tali dati e gli elementi in base ai quali le esposizioni sono considerate analoghe. Se il promotore non ha accesso a tali dati, ottiene dal venditore accesso a dati storici, su base statica o dinamica, sulla performance, ad esempio dati su morosità e inadempienza, relativi a esposizioni sostanzialmente analoghe a quelle oggetto della cartolarizzazione. Tutti questi dati coprono un periodo non inferiore a cinque anni; fanno eccezione i dati relativi ai crediti commerciali e altri crediti a breve

termine, per i quali il periodo storico non è inferiore a ***tre*** anni.	termine, per i quali il periodo storico non è inferiore a ***due*** anni."

Or. en

(Regolamento (UE) 2017/2402)

Emendamento 213
Marie Toussaint
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 24 – paragrafo 15 – comma 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	b bis) al paragrafo 15, il primo comma è sostituito dal seguente:
Le operazioni ABCP sono garantite da un portafoglio di esposizioni sottostanti omogenee per tipologia di attività, tenuto conto delle caratteristiche in termini di flussi di cassa delle diverse tipologie di attività, fra cui le caratteristiche relative al contratto, al rischio di credito e ai rimborsi anticipati. Il portafoglio di esposizioni sottostanti comprende una sola tipologia di attività.	"***A norma degli articoli 25 bis e 25 ter del presente regolamento,*** le operazioni ABCP sono garantite da un portafoglio di esposizioni sottostanti omogenee per tipologia di attività, tenuto conto delle caratteristiche in termini di flussi di cassa delle diverse tipologie di attività, fra cui le caratteristiche relative al contratto, al rischio di credito e ai rimborsi anticipati. Il portafoglio di esposizioni sottostanti comprende una sola tipologia di attività."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02017R2402-20210409)

Emendamento 214
Marie Toussaint
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera b
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 24 – paragrafo 15 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) al paragrafo 15 è aggiunto il comma seguente:	***soppresso***
"Un portafoglio di esposizioni sottostanti è considerato conforme al primo comma se almeno il 70 % delle esposizioni che costituiscono il portafoglio al momento della sua creazione è rappresentato da esposizioni verso PMI.;"	

Or. en

Emendamento 215
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera b
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 24 – paragrafo 15 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Un portafoglio di esposizioni sottostanti è considerato conforme al primo comma se almeno il ***70 %*** delle esposizioni che costituiscono il portafoglio al momento della sua creazione è rappresentato da esposizioni verso PMI***;***	Un portafoglio di esposizioni sottostanti è considerato conforme al primo comma se almeno ***l'80 %*** delle esposizioni che costituiscono il portafoglio al momento della sua creazione è rappresentato da esposizioni verso PMI***, e le restanti esposizioni che costituiscono il portafoglio sono verso altre tipologie di aziende o società***.

Or. en

Emendamento 216
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera b
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 24 – paragrafo 15 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Un portafoglio di esposizioni sottostanti è considerato conforme ***al primo comma*** se almeno il 70 % delle esposizioni che costituiscono il portafoglio ***al momento della sua creazione è rappresentato da*** esposizioni ***verso PMI***.;	Un portafoglio di esposizioni sottostanti è considerato conforme ***al requisito di omogeneità*** se***, al momento della sua creazione,*** almeno il 70 % delle esposizioni che costituiscono il portafoglio ***corrisponde alla stessa tipologia di attività e presenta caratteristiche di rischio analoghe. Ai fini del primo comma, si considera che le esposizioni presentino caratteristiche di rischio analoghe se sono create conformemente a parametri di sottoscrizione uniformi, sono soggette a procedure di gestione coerenti e condividono caratteristiche contrattuali comparabili, indipendentemente dallo Stato membro in cui sono ubicati i debitori o le esposizioni sottostanti. L'inclusione di*** esposizioni ***provenienti da più di uno Stato membro all'interno di un programma ABCP non è considerata di per sé tale da compromettere l'omogeneità del portafoglio, purché siano soddisfatti gli obblighi di cui al presente paragrafo***. ***Le restanti esposizioni del portafoglio non incidono in misura rilevante sul profilo di rischio complessivo del programma ABCP***;

Or. en

Emendamento 217
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera b
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 24 – paragrafo 15 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Un portafoglio di esposizioni sottostanti è considerato conforme ***al*** primo comma se almeno il 70 % delle esposizioni che costituiscono il portafoglio al momento della sua creazione è rappresentato da	***Fatta salva la prima frase del primo comma,*** un portafoglio di esposizioni sottostanti è considerato conforme ***alla prima frase del*** primo comma se ***sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:***

esposizioni verso PMI.;

a) almeno il 70 % delle esposizioni che costituiscono il portafoglio***,*** al momento della sua creazione***,*** è rappresentato da esposizioni verso PMI;

b) tutte le esposizioni del portafoglio sono verso debitori stabiliti negli Stati membri;

c) tutte le esposizioni del portafoglio sono sottoscritte conformemente a parametri che applicano metodi analoghi per la valutazione del rischio di credito associato; e

d) tutte le esposizioni del portafoglio sono gestite conformemente a procedure analoghe per il controllo, la raccolta e la gestione dei crediti in contante.

Or. en

Emendamento 218
Marie Toussaint
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	10 bis) è aggiunto l'articolo seguente:
	Articolo 25 bis
	Omogeneità delle esposizioni sottostanti
	Ai fini dell'articolo 20, paragrafo 8, e dell'articolo 24, paragrafo 15, le esposizioni sottostanti sono considerate omogenee se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
	a) corrispondono a una delle seguenti tipologie di attività:
	i) prestiti su immobili residenziali che sono garantiti da una o più ipoteche su immobili residenziali oppure che sono

pienamente garantiti da un fornitore di protezione ammissibile tra quelli di cui all'articolo 201, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(1) e che soddisfa i requisiti per l'attribuzione della classe di merito di credito 2 o superiore come previsto dalla parte tre, titolo II, capo 2, del medesimo regolamento;

ii) prestiti su immobili non residenziali che sono garantiti da una o più ipoteche su immobili non residenziali, compresi uffici o altri locali per il commercio;

iii) linee di credito concesse a persone fisiche per finalità di consumo personale, familiare o domestico e linee di credito concesse ad aziende quando il cedente applica lo stesso metodo di valutazione del rischio di credito applicato alle persone fisiche e che non rientrano nei punti i), ii) e da iv) a viii);

iv) linee di credito, compresi prestiti e leasing, concesse a qualsiasi tipo di azienda o società;

v) prestiti per veicoli e leasing auto;

vi) crediti su carte di credito;

vii) crediti commerciali;

viii) altre esposizioni sottostanti che, in base a metodologie e parametri interni, sono considerate dal cedente o dal promotore una tipologia di attività distinta;

b) sono sottoscritte in conformità di parametri che applicano metodi analoghi per la valutazione del rischio di credito associato;

c) sono gestite in conformità di procedure analoghe per il controllo, la raccolta e la gestione dei crediti in contante;

d) ad esse si applicano, se del caso, uno o più fattori di omogeneità in conformità dell'articolo 2.

Ai fini della lettera a), quando un'esposizione sottostante corrisponde a più di una tipologia di attività, per tale cartolarizzazione l'esposizione è assegnata a un'unica tipologia di attività. Qualsiasi modifica delle esposizioni sottostanti in un portafoglio che è considerato omogeneo ai sensi del presente regolamento non incide sull'omogeneità se la modifica è dovuta a motivi che sfuggono al controllo del cedente o del promotore.

Or. en

Emendamento 219
Marie Toussaint
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 25 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	10 ter) è aggiunto l'articolo seguente:
	Articolo 25 ter
	Fattori di omogeneità
	1. I fattori di omogeneità per la tipologia di attività di cui all'articolo 25 bis, primo comma, lettera a), punto i), sono i seguenti:
	a) il rango dei diritti di garanzia, per cui il portafoglio di esposizioni sottostanti è costituito da una soltanto delle seguenti tipologie:
	i) prestiti garantiti da diritti di garanzia di primo rango su immobili residenziali;
	ii) prestiti garantiti da diritti di garanzia di rango inferiore e da tutti i diritti di rango superiore su immobili residenziali;
	iii) prestiti garantiti da diritti di garanzia

di rango inferiore su immobili residenziali;

b) il tipo di immobile residenziale, per cui il portafoglio è costituito da una soltanto delle seguenti tipologie:

i) beni che producono reddito;

ii) beni che non producono reddito;

c) la giurisdizione, per cui il portafoglio è costituito da esposizioni garantite da immobili residenziali situati nella stessa giurisdizione.

2. I fattori di omogeneità per la tipologia di attività di cui all'articolo 25, lettera a), punto ii), sono i seguenti:

a) il rango dei diritti di garanzia, per cui il portafoglio è costituito da una soltanto delle seguenti tipologie di esposizioni sottostanti:

i) prestiti garantiti da diritti di garanzia di primo rango su immobili non residenziali;

ii) prestiti garantiti da diritti di garanzia di rango inferiore e da tutti i diritti di rango superiore su immobili non residenziali;

iii) prestiti garantiti da diritti di garanzia di rango inferiore su immobili non residenziali;

b) il tipo di immobile non residenziale, per cui il portafoglio è costituito da una soltanto delle seguenti tipologie:

i) edifici adibiti a uffici;

ii) superfici di vendita;

iii) ospedali;

iv) magazzini;

v) alberghi;

vi) immobili industriali;

vii) altro tipo specifico di immobile non residenziale;

c) la giurisdizione, per cui il portafoglio è costituito da esposizioni sottostanti garantite da immobili situati nella stessa

giurisdizione.

3. I fattori di omogeneità per la tipologia di attività di cui all'articolo 25 bis, primo comma, lettera a), punto iv), sono i seguenti:

a) il tipo di debitore, per cui il portafoglio è costituito da una soltanto delle seguenti tipologie di debitori:

i) grandi imprese a norma dell'articolo 142, paragrafo 1, punto 5 bis), del regolamento (UE) n. 575/2013;

ii) altri tipi di aziende e imprese;

b) la giurisdizione, per cui il portafoglio è costituito da una soltanto delle seguenti tipologie di esposizioni sottostanti:

i) esposizioni garantite da immobili situati nella stessa giurisdizione;

ii) esposizioni verso debitori residenti nella stessa giurisdizione.

4. I fattori di omogeneità per la tipologia di attività di cui all'articolo 25 bis, primo comma, lettera a), punto v), sono i seguenti:

a) il tipo di debitore, per cui il portafoglio è costituito da esposizioni sottostanti verso una soltanto delle seguenti tipologie di debitori:

i) persone fisiche e aziende quando il cedente valuta il rischio di credito associato alle esposizioni verso aziende applicando lo stesso metodo utilizzato per le esposizioni verso persone fisiche;

ii) le aziende non contemplate al punto i) e le imprese, ad eccezione delle grandi imprese di cui al punto iii);

iii) grandi imprese a norma dell'articolo 142, paragrafo 1, punto 5 bis), del regolamento (UE) n. 575/2013;

iv) organismi del settore pubblico;

v) enti finanziari;

b) la giurisdizione, per cui il portafoglio è costituito da esposizioni sottostanti verso

debitori residenti nella stessa giurisdizione.

5. I fattori di omogeneità per la tipologia di attività di cui all'articolo 25 bis, primo comma, lettera a), punto vi), sono i seguenti:

a) il tipo di debitore, per cui il portafoglio è costituito da esposizioni sottostanti verso una soltanto delle seguenti tipologie di debitori:

i) persone fisiche e aziende quando il cedente valuta il rischio di credito associato alle esposizioni verso aziende applicando lo stesso metodo utilizzato per le esposizioni verso persone fisiche;

ii) le aziende non contemplate al punto i) e le imprese, ad eccezione delle grandi imprese di cui al punto iii);

iii) grandi imprese a norma dell'articolo 142, paragrafo 1, punto 5 bis), del regolamento (UE) n. 575/2013;

iv) organismi del settore pubblico;

v) enti finanziari;

b) la giurisdizione, per cui il portafoglio è costituito da esposizioni sottostanti verso debitori residenti nella stessa giurisdizione.

6. I fattori di omogeneità per la tipologia di attività di cui all'articolo 25 bis, primo comma, lettera a), punto viii), sono i seguenti:

a) tipologia di debitore;

b) rango dei diritti di garanzia;

c) tipologia di immobili;

d) giurisdizione.

(è aggiunto l'articolo 25 ter)

Or. en

Emendamento 220
Marie Toussaint

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10 quater (nuovo)
Regolamento (UE) 2017/2402
Capo 4 – Sezione 2 bis

Testo in vigore	*Emendamento*
	10 quater) al capo 4, la sezione 2 bis è soppressa.
SEZIONE 2 BIS	
[…]	

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02017R2402-20210409)

Emendamento 221
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 26 bis – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	10 bis) all'articolo 26 bis, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:
	Le cartolarizzazioni STS nel bilancio possono includere portafogli misti di PMI e altre esposizioni, a condizione che siano pienamente soddisfatti i requisiti di omogeneità, coerenza della sottoscrizione, comparabilità del servizio e trasparenza.

Or. en

Emendamento 222
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11 – lettera -a (nuova)

Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 26 ter – paragrafo 5

Testo in vigore	*Emendamento*
	- a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
5. ***L'accordo sulla*** protezione del credito ***è conforme alle norme di attenuazione del rischio di credito di cui all'articolo 249 del regolamento (UE) n. 575/2013 ovvero, se tale articolo non è applicabile, a requisiti non meno rigorosi di quelli previsti da detto articolo***.	5. ***La*** protezione del credito ***di tipo personale può essere fornita da imprese di assicurazione, a condizione che tali imprese non siano assicuratori monolinea e applichino un modello interno approvato conformemente alla direttiva 2009/138/CE.***

Or. en

Emendamento 223
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11 – lettera -a ter (nuova)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 26 ter – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-a ter) al paragrafo 6 è aggiunto il comma seguente:
	Le soglie di ammissibilità per le imprese di assicurazione sono valutate solo a livello consolidato, a condizione che la protezione del credito di tipo personale sia offerta attraverso un accordo di coassicurazione tra l'impresa madre e l'impresa figlia e che l'impresa madre si impegni contrattualmente ad assumere l'intero importo dei sinistri qualora l'impresa figlia non adempia ai propri obblighi.

Or. en

Emendamento 224

Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11 – lettera b
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 26 ter – paragrafo 8 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Un portafoglio di esposizioni sottostanti è considerato conforme al primo comma se almeno ***il 70 %*** delle esposizioni che costituiscono il portafoglio al momento della sua creazione è rappresentato da esposizioni verso PMI***;***	Un portafoglio di esposizioni sottostanti è considerato conforme al primo comma se almeno ***l'80 %*** delle esposizioni che costituiscono il portafoglio al momento della sua creazione è rappresentato da esposizioni verso PMI***, e le restanti esposizioni che costituiscono il portafoglio sono verso altre tipologie di aziende o società.***

Or. en

Emendamento 225
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11 – lettera b
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 26 ter – paragrafo 8 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Un portafoglio di esposizioni sottostanti è considerato conforme ***al primo comma*** se almeno il 70 % delle esposizioni che costituiscono il portafoglio ***al momento della sua creazione è rappresentato da*** esposizioni ***verso PMI;***	Un portafoglio di esposizioni sottostanti è considerato conforme ***al requisito di omogeneità*** se***, al momento della sua creazione,*** almeno il 70 % delle esposizioni che costituiscono il portafoglio ***corrisponde alla stessa tipologia di attività e presenta caratteristiche di rischio analoghe.*** ***Ai fini del primo comma, si considera che le esposizioni presentino caratteristiche di rischio analoghe se sono create conformemente a parametri di sottoscrizione uniformi, sono soggette a procedure di gestione coerenti e condividono caratteristiche contrattuali***

comparabili, indipendentemente dallo Stato membro in cui sono ubicati i debitori o le esposizioni sottostanti.

L'inclusione di esposizioni ***provenienti da più di uno Stato membro non è considerata di per sé tale da compromettere l'omogeneità del portafoglio, purché siano soddisfatti gli obblighi di cui al presente paragrafo***.

Le restanti esposizioni del portafoglio non incidono in misura rilevante sul profilo di rischio complessivo della cartolarizzazione.

Or. en

Emendamento 226
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11 – lettera b
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 26 ter – paragrafo 8 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Un portafoglio di esposizioni sottostanti è considerato conforme ***al*** primo comma se almeno il 70 % delle esposizioni che costituiscono il portafoglio al momento della sua creazione è rappresentato da esposizioni verso PMI**.**;	***Fatta salva la prima frase del primo comma,*** un portafoglio di esposizioni sottostanti è considerato conforme ***alla prima frase del*** primo comma se ***sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:***
	a) almeno il 70 % delle esposizioni che costituiscono il portafoglio***,*** al momento della sua creazione***,*** è rappresentato da esposizioni verso PMI;
	b) tutte le esposizioni del portafoglio sono verso debitori stabiliti negli Stati membri;
	c) tutte le esposizioni del portafoglio sono sottoscritte conformemente a parametri che applicano metodi analoghi per la valutazione del rischio di credito associato; e
	d) tutte le esposizioni del portafoglio sono

	gestite conformemente a procedure analoghe per il controllo, la raccolta e la gestione dei crediti in contante.

Or. en

Emendamento 227
Marco Falcone, Fulvio Martusciello

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 12 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 26 quinquies – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	12 bis) all'articolo 26 quinquies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. Prima della fissazione del prezzo il cedente mette a disposizione dei potenziali investitori i dati storici sulla performance statica e dinamica in termini di inadempienza e di perdite, ad esempio dati su morosità e inadempienza, relativi a esposizioni sostanzialmente analoghe a quelle che sono oggetto della cartolarizzazione, nonché la fonte di tali dati e gli elementi in base ai quali le esposizioni sono considerate analoghe. Tali dati coprono un periodo di almeno ***cinque*** anni.	***"***1. Prima della fissazione del prezzo il cedente mette a disposizione dei potenziali investitori i dati storici sulla performance statica e dinamica in termini di inadempienza e di perdite, ad esempio dati su morosità e inadempienza, relativi a esposizioni sostanzialmente analoghe a quelle che sono oggetto della cartolarizzazione, nonché la fonte di tali dati e gli elementi in base ai quali le esposizioni sono considerate analoghe. Tali dati coprono un periodo di almeno ***due*** anni.***"***

Or. en

Motivazione

Under to Articles 22(1), 24(14), 26d(1) of the SECR, the originator and the sponsor shall make available data on static and dynamic historical default and loss performance, such as delinquency and default data, for substantially similar exposures to those being securitised, and the sources of those data and the basis for claiming similarity, to potential investors before pricing.12In many cases, additional historical data beyond two or three years may not be relevant or reliable for assessing the actual risk characteristics of the securitised exposures. Reducing the minimum historical look-back period from five years to two years would strike a more proportionate balance between investors' need for relevant risk performance data and the feasibility for originators and sponsors to comply in a timely and cost-efficient manner, without compromising transparency or prudential soundness. This

adjustment also aligns with the Commission's broader aim to remove disproportionate barriers and costs that constrain issuance volumes and market depth, especially for new originators and SME-focused transactions.

Emendamento 228
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 12 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2017/2402:
Articolo 26 quinquies – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	12 bis) all'articolo 26 quinquies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. Prima della fissazione del prezzo il cedente mette a disposizione dei potenziali investitori i dati storici sulla performance statica e dinamica in termini di inadempienza e di perdite, ad esempio dati su morosità e inadempienza, relativi a esposizioni sostanzialmente analoghe a quelle che sono oggetto della cartolarizzazione, nonché la fonte di tali dati e gli elementi in base ai quali le esposizioni sono considerate analoghe. Tali dati coprono un periodo di almeno ***cinque*** anni.	"1. Prima della fissazione del prezzo il cedente mette a disposizione dei potenziali investitori i dati storici sulla performance statica e dinamica in termini di inadempienza e di perdite, ad esempio dati su morosità e inadempienza, relativi a esposizioni sostanzialmente analoghe a quelle che sono oggetto della cartolarizzazione, nonché la fonte di tali dati e gli elementi in base ai quali le esposizioni sono considerate analoghe. Tali dati coprono un periodo di almeno ***due*** anni."

Or. en

(Regolamento (UE) 2017/2402)

Emendamento 229
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13 – lettera c
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 26 sexies – paragrafo 8 – lettera a bis e c

Testo della Commissione	*Emendamento*

c) il paragrafo 8 è così modificato:		***soppresso***
i) è inserita la seguente lettera a bis):		
(a bis) una garanzia conforme ai requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 con cui il rischio di credito è trasferito a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che soddisfa tutti i criteri seguenti:		
i) l'impresa utilizza un modello interno approvato conformemente agli articoli 112 e 113 della direttiva 2009/138/CE per il calcolo dei requisiti patrimoniali per tali garanzie;		
ii) l'impresa rispetta il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo di cui rispettivamente agli articoli 100 e 128 della direttiva 2009/138/CE ed è stata assegnata alla classe di merito di credito 3 o a una classe migliore;		
iii) l'impresa esercita effettivamente attività in almeno due rami dell'assicurazione non vita ai sensi dell'allegato I della direttiva 2009/138/CE;		
iv) le attività gestite dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione superano i 20 miliardi di euro;"		
ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:		
"c) un'altra protezione del credito non menzionata alle lettere a), a bis) e b) del presente paragrafo sotto forma di garanzia personale, derivato su crediti o "credit linked note" che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 249 del regolamento (UE) n. 575/2013, purché le obbligazioni dell'investitore siano garantite da garanzie conformi ai requisiti di cui ai paragrafi 9 e 10 del presente articolo.;"		

Or. en

Emendamento 230
Marie Toussaint
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13 – lettera c – punto i
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 26 sexies – paragrafo 8 – lettera a bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
a bis) una garanzia conforme ai requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 con cui il rischio di credito è trasferito a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che soddisfa tutti i criteri seguenti:	***soppresso***
i) l'impresa utilizza un modello interno approvato conformemente agli articoli 112 e 113 della direttiva 2009/138/CE per il calcolo dei requisiti patrimoniali per tali garanzie;	
ii) l'impresa rispetta il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo di cui rispettivamente agli articoli 100 e 128 della direttiva 2009/138/CE ed è stata assegnata alla classe di merito di credito 3 o a una classe migliore;	
iii) l'impresa esercita effettivamente attività in almeno due rami dell'assicurazione non vita ai sensi dell'allegato I della direttiva 2009/138/CE;	
iv) le attività gestite dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione superano i 20 miliardi di euro;";	

Or. en

Emendamento 231
Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13 – lettera c – punto i

Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 26 sexies – paragrafo 8 – lettera a bis – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
a bis) una garanzia conforme ai requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 con cui il rischio di credito è trasferito a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che soddisfa tutti i criteri seguenti:	a bis) una garanzia conforme ai requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 con cui il rischio di credito è trasferito a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che soddisfa tutti i criteri seguenti ***al momento della creazione***:

Or. en

Emendamento 232
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13 – lettera c – punto i
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 26 sexies – paragrafo 8 – lettera a bis – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) l'impresa utilizza un modello interno approvato conformemente agli articoli 112 e 113 della direttiva 2009/138/CE per il calcolo dei requisiti patrimoniali per tali garanzie;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 233
Regina Doherty

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13 – lettera c – punto i
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 26 sexies – paragrafo 8 – lettera a bis – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) l'impresa utilizza un modello interno approvato conformemente agli	i) l'impresa***:***

articoli 112 e 113 della direttiva 2009/138/CE per il calcolo dei requisiti patrimoniali per tali garanzie;	***1)*** utilizza un modello interno approvato conformemente agli articoli 112 e 113 della direttiva 2009/138/CE per il calcolo dei requisiti patrimoniali per tali garanzie; ***oppure***
	2) è in possesso di un'autorizzazione rilasciata dall'autorità nazionale competente designata a sottoscrivere i rischi di cui ai rami 14 o 15 dell'allegato I della direttiva 2009/138/CE e, nell'ambito di tale autorizzazione, ha ricevuto dalla sua autorità nazionale competente designata la conferma che non sono state sollevate obiezioni in merito alle sue garanzie di sottoscrizione ai fini della conformità all'articolo 26 sexies, paragrafo 8, lettera a bis), del presente regolamento, a seguito di una valutazione della sua solidità patrimoniale, del suo quadro di gestione del rischio, della sua governance e delle sue politiche di sottoscrizione;

Or. en

Emendamento 234
Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13 – lettera c – punto i
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 26 sexies – paragrafo 8 – lettera a bis – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) l'impresa utilizza un modello interno approvato conformemente agli articoli 112 e 113 della direttiva 2009/138/CE per il calcolo dei requisiti patrimoniali per tali garanzie;	i) ***1)*** l'impresa utilizza un modello interno approvato conformemente agli articoli 112 e 113 della direttiva 2009/138/CE per il calcolo dei requisiti patrimoniali per tali garanzie; ***oppure***
	2) è in possesso di un'autorizzazione rilasciata dall'autorità nazionale competente designata a sottoscrivere i

rischi di cui ai rami 14 o 15 dell'allegato I della direttiva 2009/138/CE e ha ricevuto una conferma che non sono state sollevate obiezioni in merito alle sue garanzie di sottoscrizione ai fini della conformità all'articolo 26 sexies, paragrafo 8, lettera a bis), del presente regolamento, a seguito di una valutazione della sua solidità patrimoniale, del suo quadro di gestione del rischio, della sua governance e delle sue politiche di sottoscrizione;

Or. en

Emendamento 235
Regina Doherty

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13 – lettera c – punto i
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 26 sexies – paragrafo 8 – lettera a bis – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) l'impresa rispetta il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo di cui rispettivamente agli articoli 100 e 128 della direttiva 2009/138/CE ed è stata assegnata alla classe di merito di credito 3 o a una classe migliore;	ii) l'impresa rispetta il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo di cui rispettivamente agli articoli 100 e 128 della direttiva 2009/138/CE ed è stata assegnata alla classe di merito di credito 3 o a una classe migliore ***alla data in cui la protezione del credito è stata riconosciuta per la prima volta***;

Or. en

Emendamento 236
Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13 – lettera c – punto i
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 26 sexies – paragrafo 8 – lettera a bis – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) l'impresa rispetta il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo di cui rispettivamente agli articoli 100 e 128 della direttiva 2009/138/CE ed è stata assegnata alla classe di merito di credito 3 o a una classe migliore;	ii) l'impresa rispetta il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo di cui rispettivamente agli articoli 100 e 128 della direttiva 2009/138/CE ed è stata assegnata alla classe di merito di credito 3 o a una classe migliore ***al momento della creazione***;

Or. en

Emendamento 237
Regina Doherty

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13 – lettera c – punto i
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 26 sexies – paragrafo 8 – lettera a bis – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) l'impresa esercita ***effettivamente*** attività in almeno due rami dell'assicurazione non vita ai sensi dell'allegato ***I*** della direttiva 2009/138/CE;	iii) l'impresa esercita attività in almeno due rami dell'assicurazione non vita ai sensi dell'allegato ***1*** della direttiva 2009/138/CE, ***ad eccezione di quelle che contengono attività di assicurazione o riassicurazione nei rami non vita di "credito", "cauzione" e "perdite finanziarie varie"***;

Or. en

Emendamento 238
Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13 – lettera c – punto i
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 26 sexies – paragrafo 8 – lettera a bis – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) le attività gestite ***dall'***impresa di assicurazione o di riassicurazione	iv) ***l'impresa che fornisce la protezione del credito ha sede nell'Unione***

superano i 20 miliardi di euro;	***e soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:***
	– le attività ***totali*** gestite ***dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione superano 1 miliardo di EUR; oppure***
	– se tale impresa non fa parte dello stesso gruppo del cedente ed è un'impresa figlia di un gruppo soggetto a vigilanza di gruppo ai sensi dell'articolo 213, paragrafo 2, lettera a), b) o c), della direttiva 2009/138/CE, il valore delle attività consolidate totali indicato nell'ultimo bilancio sottoposto a revisione dell'impresa madre di tale gruppo supera i 10 miliardi di EUR e vi sono accordi finanziari, che possono includere riassicurazione, fondi propri accessori o una combinazione di accordi finanziari, che garantiscono un sostegno finanziario efficace da parte dell'impresa madre all'impresa di assicurazione o di riassicurazione ***per tali garanzie, nel caso in cui quest'ultima non sia in grado di fornire una compensazione tempestiva all'ente creditizio cedente.***

Or. en

Emendamento 239
Regina Doherty

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13 – lettera c – punto i
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 26 sexies – paragrafo 8 – lettera a bis – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) le attività gestite dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione superano ***i 20 miliardi*** di ***euro;***	iv) ***l'impresa che fornisce la protezione del credito ha sede nell'Unione e soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:***
	– le attività ***totali*** gestite dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione superano ***1 miliardo*** di ***EUR; oppure***

– se tale impresa non fa parte dello stesso gruppo del cedente ed è un'impresa figlia di un gruppo soggetto a vigilanza di gruppo ai sensi dell'articolo 213, paragrafo 2, lettera a), b) o c), della direttiva 2009/138/CE, il valore delle attività consolidate totali indicato nell'ultimo bilancio sottoposto a revisione dell'impresa madre di tale gruppo supera i 10 miliardi di EUR e vi sono accordi finanziari, che possono includere riassicurazione, fondi propri accessori o una combinazione di accordi finanziari, che garantiscono un sostegno finanziario efficace da parte dell'impresa madre all'impresa di assicurazione o di riassicurazione per tali garanzie, nel caso in cui quest'ultima non sia in grado di fornire una compensazione tempestiva all'ente creditizio cedente.

Or. en

Emendamento 240
Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13 – lettera c – punto i
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 26 sexies – paragrafo 8 – lettera a bis – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) le attività gestite dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione superano i ***20*** miliardi di euro;	iv) ***l'impresa che fornisce la protezione del credito ha sede nell'Unione e soddisfa almeno una delle seguenti condizioni: –*** le attività ***totali*** gestite dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione superano i ***5*** miliardi di euro; ***o – se tale impresa non fa parte dello stesso gruppo del cedente ed è un'impresa figlia di un gruppo soggetto a vigilanza di gruppo ai sensi dell'articolo 213, paragrafo 2, lettera a), b) o c), della direttiva 2009/138/CE, il valore delle attività consolidate totali indicato nell'ultimo bilancio sottoposto a revisione***

	dell'impresa madre di tale gruppo supera i 15 miliardi di EUR e vi sono accordi finanziari, che possono includere riassicurazione, fondi propri accessori o una combinazione di accordi finanziari, che garantiscono un sostegno finanziario efficace da parte dell'impresa madre all'impresa di assicurazione o di riassicurazione per tali garanzie, nel caso in cui quest'ultima non sia in grado di fornire una compensazione tempestiva all'ente creditizio cedente. Se le condizioni di cui all'articolo 26 sexies, paragrafo 8, lettera a bis), lettera A) o B), punto iv), non sono soddisfatte, l'importo totale del pagamento per la protezione del credito nella cartolarizzazione sintetica fornito da un'impresa non supera [50] milioni di EUR se tale impresa ha una valutazione CQS2, o [100] milioni di EUR se l'impresa ha una valutazione CQS1, o qualsiasi importo superiore specificamente approvato durante la valutazione prudenziale SRT di tale cartolarizzazione sintetica.

Or. en

Emendamento 241
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13 – lettera c – punto i
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 26 sexies – paragrafo 8 – lettera a bis – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) le attività gestite dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione superano i ***20*** miliardi di euro;	iv) le attività gestite dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione superano i ***5*** miliardi di euro;

Or. en

Emendamento 242

Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13 – lettera c – punto i
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 26 sexies – paragrafo 8 – lettera a bis – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) ***le*** attività ***gestite dall'***impresa di assicurazione o di riassicurazione ***superano*** i 20 miliardi di ***euro***;	iv) ***l'impresa che fornisce la protezione del credito ha sede nell'Unione e soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:*** ***– il valore delle*** attività ***totali, calcolato in base all'articolo 75 della direttiva (UE) 2009/138, dell'***impresa di assicurazione o di riassicurazione ***che fornisce la protezione di credito di tipo personale, supera*** i 20 miliardi di ***EUR; oppure*** ***- se l'impresa non fa parte dello stesso gruppo del cedente ed è un'impresa figlia di un gruppo soggetto a vigilanza di gruppo ai sensi dell'articolo 213, paragrafo 2, lettera a) o b), sono soddisfatti tutti i criteri seguenti:*** ***1) esistono accordi finanziari vincolanti dal punto di vista contrattuale tra l'impresa madre e l'impresa figlia, sotto forma di accordi di riassicurazione conformi agli articoli da 208 a 214 del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, che garantiscono che l'impresa madre sia in grado di fornire sostegno patrimoniale e di liquidità all'impresa di assicurazione almeno fino all'importo totale dei sinistri derivanti dall'attività di protezione del credito di tipo personale, entro tempi compatibili con le esigenze di solvibilità e di liquidità dell'impresa***; ***e*** ***2) nel caso di accordi finanziari emessi da un'impresa di riassicurazione situata in un paese il cui regime di solvibilità è considerato equivalente o temporaneo equivalente a quello stabilito dalla direttiva 2009/138/CE, dovrebbero esistere accordi contrattuali conformi ai criteri di***

	cui all'articolo 214 del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione.

Or. en

Motivazione

Il mantenimento del requisito del modello interno per la protezione del credito di tipo personale (UFCP) è essenziale per salvaguardare la stabilità finanziaria e la credibilità dell'etichetta STS. L'UFCP trasferisce il rischio di credito senza prefinanziamento, rendendo l'affidabilità della protezione pienamente dipendente dalla capacità del fornitore di misurare, gestire e assorbire il rischio di credito. I criteri dimensionali fungono da proxy importante del fatto che il soggetto è maturo e in grado di sostenere il rischio associato.

Emendamento 243
Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 27 – paragrafo 6

Testo in vigore	*Emendamento*
	13 bis) all'articolo 27, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
6. L'ESMA elabora, in stretta cooperazione con l'EBA e l'EIOPA, progetti di norme tecniche di regolamentazione ***che specificano*** le informazioni che il cedente, il promotore e la SSPE sono tenuti a fornire ***per adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 1.***	6. L'ESMA elabora, in stretta cooperazione con l'EBA e l'EIOPA, progetti di norme tecniche di regolamentazione ***al fine di modificare l'allegato IV11 del regolamento delegato (UE) 2020/1226 della Commissione; per specificare*** le informazioni che il cedente, il promotore e la SSPE sono tenuti a fornire ***quando una protezione del credito assume la forma di una garanzia che rispetta i requisiti di cui al paragrafo 8, lettera a bis).***
L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ***10 ottobre 2021***.	L'ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il ***… [12 mesi dopo la data di entrata in vigore].***
Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l'adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al presente	Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l'adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al presente

paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.	paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Or. en

Emendamento 244
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 14
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
14) ***all'***articolo 28***,*** paragrafo 1, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:	14) ***l'***articolo 28 ***è così modificato:***
	a) il paragrafo 1 ***è così modificato:***
	i) al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
Un terzo di cui all'articolo 27, paragrafo 2, è autorizzato dall'***autorità competente*** a valutare, sotto la vigilanza di quest'ultima, la conformità delle cartolarizzazioni ai criteri STS stabiliti agli articoli da 19 a 22, da 23 a 26 e da 26 bis a 26 sexies. L'***autorità competente*** concede l'autorizzazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:***;***	Un terzo di cui all'articolo 27, paragrafo 2, è autorizzato dall'***ESMA*** a valutare, sotto la vigilanza di quest'ultima, la conformità delle cartolarizzazioni ai criteri STS stabiliti agli articoli da 19 a 22, da 23 a 26 e da 26 bis a 26 sexies. L'***ESMA*** concede l'autorizzazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

Or. en

Emendamento 245
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 14 – lettera a – punto ii (nuovo)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2

Testo in vigore	*Emendamento*

	ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:
L'***autorità competente*** revoca l'autorizzazione qualora ritenga che il terzo sia sostanzialmente non conforme al primo comma.	***"***L'***ESMA*** revoca l'autorizzazione qualora ritenga che il terzo sia sostanzialmente non conforme al primo comma.***"***

Or. en

(2017/2402 - articolo 28 - paragrafo 1 - comma 2)

Emendamento 246
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 14 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2. Un terzo autorizzato a norma del paragrafo 1 notifica senza indugio ***alla sua autorità competente*** eventuali modifiche sostanziali delle informazioni fornite in conformità del suddetto paragrafo o qualsiasi altro cambiamento che, per quanto si può ragionevolmente ritenere, incide sulla valutazione della sua autorità competente.	***"***2. Un terzo autorizzato a norma del paragrafo 1 notifica senza indugio ***all'ESMA*** eventuali modifiche sostanziali delle informazioni fornite in conformità del suddetto paragrafo o qualsiasi altro cambiamento che, per quanto si può ragionevolmente ritenere, incide sulla valutazione della sua autorità competente.***"***

Or. en

(Regolamento (UE) 2017/2402, articolo 28, paragrafo 2)

Emendamento 247
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 14 – lettera c (nuova)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3. L'***autorità competente*** può imputare al terzo di cui al paragrafo 1 commissioni basate sui costi, al fine di coprire le spese necessarie relative alla valutazione delle domande di autorizzazione e al successivo controllo del rispetto della conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1.	***"3.*** L'***ESMA*** può imputare al terzo di cui al paragrafo 1 commissioni basate sui costi, al fine di coprire le spese necessarie relative alla valutazione delle domande di autorizzazione e al successivo controllo del rispetto della conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1.***"***

Or. en

(Regolamento (UE) 2017/2402, articolo 28, paragrafo 3)

Emendamento 248
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 14 – lettera d (nuova)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 28 – paragrafo 4

Testo in vigore	*Emendamento*
	d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
4. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano ***le informazioni da fornire alle autorità competenti nella*** richiesta di ***autorizzazione di un terzo a norma del paragrafo 1.***	***"***4. ***Per assicurare l'applicazione coerente del presente articolo,*** l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano ***i dettagli della*** richiesta di ***registrazione***
L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro ***il 18 luglio 2018***.	L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro ***[6 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo]***.
Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l'adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE)	Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l'adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE)

n. 1095/2010. n. 1095/2010.*"*

Or. en

(Regolamento (UE) 2017/2402, articolo 28, paragrafo 4)

Emendamento 249
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 14 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	14 bis) è aggiunto l'articolo seguente:
	Articolo 28 bis
	Equivalenza del regime STS per i paesi terzi
	1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 47 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo che i requisiti legali, di vigilanza e di applicazione del paese terzo:
	a) siano equivalenti ai requisiti di cui agli articoli da 19 a 22 [non-ABCP], agli articoli da 23 a 26 [ABCP] e agli articoli da 26 ter a 26 sexies [sintetici], per quanto riguarda la natura semplice, trasparente e standardizzata della cartolarizzazione; e
	b) garantiscano che le cartolarizzazioni create in tale paese terzo siano soggette a vigilanza e applicazione efficaci su base continuativa.
	2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione verifica che le disposizioni del paese terzo siano pienamente allineate ai "Criteri per l'identificazione di cartolarizzazioni semplici, trasparenti e comparabili" (STC) pubblicati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e dalla IOSCO. L'equivalenza è concessa sulla base

dell'esito sostanziale del quadro normativo, indipendentemente dal formato o dai modelli specifici utilizzati per la comunicazione in tale paese terzo.

3. Una cartolarizzazione creata in un paese terzo per la quale è stata adottata una decisione di equivalenza conformemente al paragrafo 1 è considerata cartolarizzazione STS ai fini del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 575/2013, a condizione che:

a) il cedente, il promotore o la SSPE di tale paese terzo abbia ricevuto una verifica da un verificatore terzo autorizzato a norma dell'articolo 28, che conferma la conformità alle norme equivalenti del paese terzo; oppure

b) nelle giurisdizioni in cui non esiste un'etichetta STS o STC specifica, il verificatore terzo conferma che l'operazione è conforme ai criteri STC di Basilea/IOSCO nella sostanza.

Or. en

Motivazione

L'istituzione di un regime formale di equivalenza tra il quadro STS dell'UE e le norme STC Basilea-IOSCO è tecnicamente giustificata, in quanto entrambe si basano su criteri strettamente allineati basati sul rischio, sugli obblighi di informativa e sulle garanzie strutturali. Riconoscere l'equivalenza ridurrebbe l'arbitraggio regolamentare e la duplicazione della conformità, migliorerebbe la coerenza in materia di vigilanza e agevolerebbe i mercati transfrontalieri delle cartolarizzazioni, sostenendo in tal modo la liquidità del mercato, l'efficienza dell'allocazione del capitale e gli obiettivi dell'UE in materia di integrazione dei mercati dei capitali.

Emendamento 250
Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 15 – lettera -a (nuova)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	- a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3. Laddove il cedente, il prestatore originario e la SSPE siano soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi delle direttive 2003/41/CE, 2009/138/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE e 2013/36/UE, e del regolamento (UE) n. 1024/2013, le autorità competenti interessate designate a norma di detti atti, tra cui la ***BCE*** relativamente ai compiti ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013, vigilano sull'adempimento degli obblighi previsti agli articoli 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento."	***"***3. Laddove il cedente, il prestatore originario***, i gestori*** e la SSPE siano soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi delle direttive 2003/41/CE, 2009/138/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE e 2013/36/UE, e del regolamento (UE) n. 1024/2013, le autorità competenti interessate designate a norma di detti atti, tra cui la ***Banca centrale europea*** relativamente ai compiti ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013, vigilano sull'adempimento degli obblighi previsti agli articoli 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento;***"***

Or. en

Emendamento 251
Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 15 – lettera -a ter (nuova)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo in vigore	*Emendamento*
	-a ter) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
4. Per il cedente, il prestatore originario e la SSPE stabiliti nell'Unione e non contemplati dagli atti legislativi dell'Unione citati al paragrafo 3, gli Stati membri designano una o più autorità competenti per vigilare sulla conformità agli obblighi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9. Gli Stati membri informano la Commissione e l'ESMA delle autorità competenti designate a norma del presente paragrafo entro il 1º gennaio 2019. Tale obbligo non si applica nei riguardi delle soggetto che si limitano a vendere esposizioni nell'ambito di un programma	***"***4. Per il cedente, il prestatore originario***, i gestori*** e la SSPE stabiliti nell'Unione e non contemplati dagli atti legislativi dell'Unione citati al paragrafo 3, gli Stati membri designano una o più autorità competenti per vigilare sulla conformità agli obblighi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9. Gli Stati membri informano la Commissione e l'ESMA delle autorità competenti designate a norma del presente paragrafo entro il 1º gennaio 2019. Tale obbligo non si applica nei riguardi delle soggetto che si limitano a vendere esposizioni nell'ambito di un programma

ABCP o di un'altra operazione o di un altro schema di cartolarizzazione e che non creano attivamente esposizioni con la finalità principale di cartolarizzarle regolarmente."	ABCP o di un'altra operazione o di un altro schema di cartolarizzazione e che non creano attivamente esposizioni con la finalità principale di cartolarizzarle regolarmente.″

Or. en

Emendamento 252
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 15 – lettera a
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 29 – paragrafo 4 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) è inserito il seguente paragrafo 4 bis:	***soppresso***
"4 bis. Le autorità competenti responsabili della vigilanza su cedenti, promotori e SSPE a norma della direttiva 2013/36/UE, tra cui la BCE per quanto riguarda i compiti specifici ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013, vigilano sull'adempimento, da parte di cedenti, promotori e SSPE, degli obblighi previsti agli articoli da 18 a 27 del presente regolamento.;"	

Or. en

Emendamento 253
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 15 – lettera a
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 29 – paragrafo 4 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) è inserito il seguente paragrafo 4	***soppresso***

bis:

"4 bis. Le autorità competenti responsabili della vigilanza su cedenti, promotori e SSPE a norma della direttiva 2013/36/UE, tra cui la BCE per quanto riguarda i compiti specifici ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013, vigilano sull'adempimento, da parte di cedenti, promotori e SSPE, degli obblighi previsti agli articoli da 18 a 27 del presente regolamento.;"

Or. en

Emendamento 254
Martine Kemp

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 15 – lettera a
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 29 – paragrafo 4 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
4 bis. "Le autorità competenti responsabili della vigilanza su cedenti, promotori e SSPE a norma della direttiva 2013/36/UE, tra cui la BCE per quanto riguarda i compiti specifici ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013, vigilano sull'adempimento, da parte di cedenti, promotori e SSPE, degli obblighi previsti agli articoli da 18 a 27 del presente regolamento.";	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 255
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 15 – lettera a
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 29 – paragrafo 4 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) è inserito il seguente paragrafo 4 bis:	***soppresso***
4 bis. Le autorità competenti responsabili della vigilanza su cedenti, promotori e SSPE a norma della direttiva 2013/36/UE, tra cui la BCE per quanto riguarda i compiti specifici ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013, vigilano sull'adempimento, da parte di cedenti, promotori e SSPE, degli obblighi previsti agli articoli da 18 a 27 del presente regolamento.;	

Or. en

Emendamento 256
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 15 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 29 – paragrafo 4 a bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) è aggiunto il paragrafo seguente:
	"4 a bis) L'ESMA è responsabile della vigilanza sulla conformità dei cedenti, dei promotori e delle SSPE ai criteri STS e agli obblighi di notifica STS di cui agli articoli da 18 a 27. A tal fine, all'ESMA sono conferiti poteri di vigilanza, indagine e applicazione, compreso il potere di richiedere informazioni, condurre ispezioni in loco, svolgere indagini e imporre sanzioni e sanzioni amministrative pecuniarie. Tali competenze sono esercitate conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1060/200, in particolare agli articoli da 23 ter a 23 sexies e all'articolo 36 ter, nonché agli articoli 32 e 33 del presente regolamento, che dovrebbero applicarsi

mutatis mutandis."

Or. en

Emendamento 257
Martine Kemp

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 15 – lettera b
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 29 – paragrafo 5 – prima frase

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) al paragrafo 5, la prima frase è sostituita dalla seguente:	***soppresso***
"Per i soggetti sottoposti alla vigilanza di autorità competenti diverse da quelle di cui al paragrafo 4 bis, gli Stati membri designano una o più autorità competenti per vigilare sulla conformità da parte di cedenti, promotori e SSPE agli articoli da 18 a 27, nonché sulla conformità da parte di terzi all'articolo 28.";	

Or. fr

Emendamento 258
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 15 – lettera b
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 29 – paragrafo 5 – prima frase

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) al paragrafo 5, la prima frase è sostituita dalla seguente:	***soppresso***
"Per i soggetti sottoposti alla vigilanza di autorità competenti diverse da quelle di cui al paragrafo 4 bis, gli Stati membri designano una o più autorità competenti per vigilare sulla conformità da parte di	

cedenti, promotori e SSPE agli articoli da 18 a 27, nonché sulla conformità da parte di terzi all'articolo 28."

Or. en

Emendamento 259
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 15 – lettera b
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***al*** paragrafo 5***, la prima frase*** è ***sostituita dalla*** seguente:	b) ***il*** paragrafo 5 è ***sostituito dal*** seguente:
Per i soggetti sottoposti alla vigilanza di autorità competenti diverse da quelle di cui al paragrafo 4 bis, gli Stati membri designano una o più autorità competenti per vigilare sulla conformità ***da parte di*** cedenti, promotori e SSPE agli articoli da 18 a 27, nonché sulla conformità da parte di terzi all'articolo 28.;	***L'ESMA è responsabile della vigilanza*** sulla conformità ***dei*** cedenti, ***dei*** promotori e ***delle*** SSPE ***ai criteri STS e agli obblighi di notifica STS di cui*** agli articoli da 18 a 27, nonché sulla conformità da parte di terzi all'articolo 28. ***A tale proposito, all'ESMA sono conferiti poteri di vigilanza, indagine e applicazione. Tali competenze sono esercitate conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1060/2009, in particolare agli articoli da 23 ter a 23 sexies e all'articolo 36 ter, nonché agli articoli 32 e 33 del presente regolamento, che dovrebbero applicarsi mutatis mutandis.***;

Or. en

Emendamento 260
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 16 – lettera a
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 30 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:	***soppresso***
"1 bis. L'autorità competente vigila sul rispetto del presente regolamento da parte di cedenti, promotori, SSPE e prestatori originari conformemente all'articolo 29.;"	

Or. en

Emendamento 261
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 16 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettere c ed e

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) al paragrafo 2, le lettere b), c) ed e) sono soppresse;

Or. en

Emendamento 262
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 16 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) al paragrafo 2, la lettera b) è soppressa.

Or. en

Regolamento (UE) 2017/2402, articolo 30, paragrafo 2, lettera b)

Emendamento 263
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 16 – lettera a ter (nuova)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a ter) al paragrafo 2, la lettera c) è soppressa.

Or. en

Emendamento 264
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 16 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 30 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	16 bis) è aggiunto l'articolo seguente:
	"Articolo 30 bis
	1. L'ESMA applica commissioni conformemente all'articolo 16 del presente regolamento per coprire integralmente le spese necessarie relative alla vigilanza di cui all'articolo 29, paragrafo 5, ai cedenti, ai promotori e alle SSPE di cui agli articoli da 18 a 27 del presente regolamento. La commissione è proporzionata al fatturato del soggetto rispetto al fatturato totale di tutti i soggetti in questione per tale periodo.
	2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 47 per integrare il presente regolamento specificando ulteriormente il tipo di commissioni, gli atti per i quali esse sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento."

Or. en

Emendamento 265
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 16 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	16 bis) è aggiunto l'articolo seguente:
	Articolo 30 bis
	Commissioni per attività di vigilanza
	1. L'ESMA applica commissioni conformemente all'articolo 16 del presente regolamento per coprire integralmente le spese necessarie relative alla vigilanza di cui all'articolo 29, paragrafo 5, ai cedenti, ai promotori e alle SSPE di cui agli articoli da 18 a 27 del presente regolamento e alla vigilanza del verificatore terzo di cui all'articolo 28. La commissione è proporzionata al fatturato del soggetto rispetto al fatturato totale di tutti i soggetti in questione per tale periodo.
	2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 47 per integrare il presente regolamento specificando ulteriormente il tipo di commissioni, gli atti per i quali esse sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento.

Or. en

Emendamento 266
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 17

Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
17) all'articolo 32, paragrafo 1***, primo comma, è aggiunta la seguente lettera i):***	***17)*** all'articolo 32, ***il*** paragrafo 1 ***è sostituito dal seguente:***
"i) un investitore istituzionale diverso dal cedente, dal promotore o dal prestatore originario non ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 5.;"	***"1. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di imporre sanzioni penali, le autorità competenti impongono al cedente, al promotore, al prestatore originario, alla SSPE o al soggetto designato conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, sanzioni amministrative in caso di negligenza o violazione intenzionale e i provvedimenti correttivi applicabili almeno quando:***
	a) il cedente, il promotore o il prestatore originario non ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 6;
	b) il cedente, il promotore o la SSPE non ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 7;
	c) il cedente, il promotore o il prestatore originario non ha rispettato i criteri di cui all'articolo 9;
	d) il cedente, il promotore o la SSPE non ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 18;
	e) una cartolarizzazione è qualificata STS e il cedente, il promotore o la SSPE di tale cartolarizzazione non ha adempiuto agli obblighi di cui agli articoli da 19 a 22 o agli articoli da 23 a 26;
	f) il cedente o il promotore presenta una notifica fuorviante a norma dell'articolo 27, paragrafo 1;
	g) il cedente o il promotore non ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo27, paragrafo 4; oppure
	h) un terzo autorizzato ai sensi dell'articolo 28 non ha notificato le modifiche sostanziali delle informazioni fornite a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, o qualsiasi altro

	cambiamento che, per quanto si può ragionevolmente ritenere, incide sulla valutazione della sua autorità competente.
	Gli Stati membri provvedono altresì a che le sanzioni amministrative e/o i provvedimenti correttivi siano effettivamente attuati.
	Le sanzioni e le misure sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
	Nel definire le norme che istituiscono sanzioni amministrative, gli Stati membri tengono conto delle sanzioni e dei requisiti patrimoniali aggiuntivi attuati conformemente alla regolamentazione settoriale al fine di evitare duplicazioni nel regime sanzionatorio per la stessa infrazione."

Or. en

Emendamento 267
Regina Doherty

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 17
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
17) all'articolo 32, paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la seguente lettera i):	***soppresso***
"i) un investitore istituzionale diverso dal cedente, dal promotore o dal prestatore originario non ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 5.;"	

Or. en

Emendamento 268
Lídia Pereira

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 17
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
17) all'articolo 32, paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la seguente lettera i):	***soppresso***
"i) un investitore istituzionale diverso dal cedente, dal promotore o dal prestatore originario non ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 5.;"	

Or. en

Emendamento 269
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Anouk Van Brug

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 17
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
17) all'articolo 32, paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la seguente lettera i):	***soppresso***
"i) un investitore istituzionale diverso dal cedente, dal promotore o dal prestatore originario non ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 5.;"	

Or. en

Emendamento 270
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 17
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*

17) all'articolo 32, paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la seguente lettera i):	***soppresso***
"i) un investitore istituzionale diverso dal cedente, dal promotore o dal prestatore originario non ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 5.;"	

Or. en

Emendamento 271
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 17
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
17) all'articolo 32, paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la seguente lettera i):	***soppresso***
i) un investitore istituzionale diverso dal cedente, dal promotore o dal prestatore originario non ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 5.;	

Or. en

Motivazione

Da un punto di vista sistemico, la vigilanza e l'applicazione delle norme da parte degli investitori istituzionali sono già ampiamente affrontate nell'ambito della legislazione settoriale, in particolare la direttiva sui GEFIA e la direttiva OICVM. Tali quadri stabiliscono requisiti dettagliati in materia di gestione del rischio, governance e due diligence, anche per quanto riguarda le esposizioni verso la cartolarizzazione, e sono applicati attraverso appositi meccanismi di vigilanza.

Emendamento 272
Regina Doherty

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 17
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
17) all'articolo 32, paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la seguente lettera i):	***soppresso***
i) un investitore istituzionale diverso dal cedente, dal promotore o dal prestatore originario non ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 5.;	

Or. en

Emendamento 273
Marco Falcone, Fulvio Martusciello

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 17
Modifica del regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
17) all'articolo 32, paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la seguente lettera i):	***soppresso***
i) un investitore istituzionale diverso dal cedente, dal promotore o dal prestatore originario non ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 5.;	
	(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Or. en

(Si veda la formulazione dell'articolo 1, emendamento al regolamento (UE) 2017/2402, paragrafo 1, punto 17)

Motivazione

Non concordiamo con la proposta della Commissione di modificare l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento sulle cartolarizzazioni, compreso il mancato rispetto da parte degli investitori istituzionali degli obblighi di due diligence nell'elenco delle situazioni in cui gli Stati membri possono applicare sanzioni amministrative. Questa introduzione scoraggerebbe ulteriormente gli investitori.

Emendamento 274
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 17
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
17) all'articolo 32, paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la seguente lettera i):	***soppresso***
i) un investitore istituzionale diverso dal cedente, dal promotore o dal prestatore originario non ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 5.;	

Or. en

Emendamento 275
Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 17
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
17) all'articolo 32, paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la seguente lettera i):	***soppresso***
i) un investitore istituzionale diverso dal cedente, dal promotore o dal prestatore originario non ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 5.;	

Or. en

Emendamento 276
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 17
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) un investitore istituzionale diverso dal cedente, dal promotore o dal prestatore originario non ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 5.***;***	i) un investitore istituzionale***, o la parte delegata, istruita a norma dell'articolo 5, paragrafo 5,*** diverso dal cedente, dal promotore o dal prestatore originario non ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 5.

Or. en

Emendamento 277
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 17 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera da d) a h)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	17 bis) all'articolo 32, paragrafo 1, le lettere d), e), f), g) e h) sono soppresse.

Or. en

Emendamento 278
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 17 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 32 – paragrafo 2 – lettere d) e g)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	17 bis) all'articolo 32, paragrafo 2, le lettere d) e g) sono soppresse.

Or. en

Emendamento 279
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 18 – lettera b
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"Nel quadro del Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza è istituito un sottocomitato specifico per le cartolarizzazioni, nell'ambito del quale le autorità competenti operano uno stretto coordinamento ai fini dell'assolvimento dei compiti previsti agli articoli da 30 a 34. Il sottocomitato per le cartolarizzazioni è guidato dall'EBA con la cooperazione dell'ESMA e dell'EIOPA. L'EBA fornisce su base permanente al sottocomitato per le cartolarizzazioni il servizio di segretariato e un vicepresidente. Il sottocomitato per le cartolarizzazioni promuove la convergenza della vigilanza per garantire l'applicazione di prassi di vigilanza comuni. I membri del sottocomitato per le cartolarizzazioni, sotto la guida dell'EBA, operano uno stretto coordinamento dell'attività di vigilanza per rilevare e correggere le violazioni del presente regolamento, sviluppare e promuovere le migliori pratiche, agevolare la collaborazione, promuovere un'applicazione uniforme della normativa e provvedere a valutazioni intergiurisdizionali in caso di disaccordo. Il sottocomitato per le cartolarizzazioni monitora regolarmente lo stato del mercato e l'applicazione del presente regolamento.;"	

Or. en

Motivazione

La vigilanza funziona meglio in alcuni Stati membri che in altri. Dovremmo incentivare le autorità di vigilanza più deboli a recuperare il ritardo, anziché punire le autorità di vigilanza funzionali privandole delle loro competenze a causa dei problemi di altre autorità di vigilanza. Inoltre, data la concentrazione della cartolarizzazione in un numero limitato di Stati membri, la vigilanza sulla convergenza a livello europeo appare sproporzionata.

Emendamento 280
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 18 – lettera b
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel quadro del Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza è istituito un sottocomitato specifico per le cartolarizzazioni, nell'ambito del quale le autorità competenti operano uno stretto coordinamento ai fini dell'assolvimento dei compiti previsti agli articoli da 30 a 34. Il sottocomitato per le cartolarizzazioni è guidato dall'EBA con la cooperazione dell'ESMA e dell'EIOPA. L'EBA fornisce su base permanente al sottocomitato per le cartolarizzazioni il servizio di segretariato e un vicepresidente. Il sottocomitato per le cartolarizzazioni promuove la convergenza della vigilanza per garantire l'applicazione di prassi di vigilanza comuni. I membri del sottocomitato per le cartolarizzazioni, sotto la guida dell'EBA, operano uno stretto coordinamento dell'attività di vigilanza per rilevare e correggere le violazioni del presente regolamento, sviluppare e promuovere le migliori pratiche, agevolare la collaborazione, promuovere un'applicazione uniforme della normativa e provvedere a valutazioni intergiurisdizionali in caso di disaccordo. Il sottocomitato per le cartolarizzazioni monitora regolarmente lo stato del mercato e l'applicazione del presente regolamento.***;***	***"***Nel quadro del Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza è istituito un sottocomitato specifico per le cartolarizzazioni, nell'ambito del quale le autorità competenti operano uno stretto coordinamento ai fini dell'assolvimento dei compiti previsti agli articoli da 30 a 34. Il sottocomitato per le cartolarizzazioni è guidato dall'EBA con la cooperazione dell'ESMA e dell'EIOPA***, nonché del CESR***. L'EBA fornisce su base permanente al sottocomitato per le cartolarizzazioni il servizio di segretariato e un vicepresidente. Il sottocomitato per le cartolarizzazioni promuove la convergenza della vigilanza per garantire l'applicazione di prassi di vigilanza comuni. I membri del sottocomitato per le cartolarizzazioni, sotto la guida dell'EBA, operano uno stretto coordinamento dell'attività di vigilanza per rilevare e correggere le violazioni del presente regolamento, sviluppare e promuovere le migliori pratiche, agevolare la collaborazione, promuovere un'applicazione uniforme della normativa e provvedere a valutazioni intergiurisdizionali in caso di disaccordo. Il sottocomitato per le cartolarizzazioni monitora regolarmente lo stato del mercato

e l'applicazione del presente regolamento.″

Or. en

Emendamento 281
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 18 – lettera c
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 36 – paragrafo 3 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
3 ter. A seguito della notifica alle autorità competenti a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, le autorità competenti per i soggetti coinvolti nell'operazione sul lato vendita nominano un'autorità di vigilanza capofila incaricata di coordinare le attività ed evitare divergenze nell'applicazione del presente regolamento per le operazioni che coinvolgono soggetti sul lato vendita operanti sotto la responsabilità delle autorità competenti di più di uno Stato membro. Un'autorità competente può delegare l'esercizio di alcuni o di tutti i compiti e i poteri di cui al presente regolamento all'autorità di vigilanza capofila. Nel caso in cui le autorità competenti per i soggetti sul lato vendita non raggiungano un accordo sulla nomina dell'autorità di vigilanza capofila, essa è designata dal sottocomitato per le cartolarizzazioni istituito a norma del paragrafo 3.;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 282
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 18 – lettera c bis (nuova)

Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 36 – paragrafo 4

Testo in vigore	*Emendamento*
	c bis) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
4. Se un'autorità competente constata che uno o più dei requisiti di cui agli articoli da 6 a ***27*** sono stati violati o se ha motivo di ritenere che siano stati violati, comunica le proprie constatazioni, in modo sufficientemente circostanziato, all'autorità competente del soggetto o dei soggetti sospettati della violazione. Le autorità competenti interessate operano uno stretto coordinamento dell'attività di vigilanza al fine di assicurare la coerenza delle decisioni.	***"***4. Se un'autorità competente constata che uno o più dei requisiti di cui agli articoli da 6 a ***9*** sono stati violati o se ha motivo di ritenere che siano stati violati, comunica le proprie constatazioni, in modo sufficientemente circostanziato, all'autorità competente del soggetto o dei soggetti sospettati della violazione. Le autorità competenti interessate operano uno stretto coordinamento dell'attività di vigilanza al fine di assicurare la coerenza delle decisioni. ***L'ESMA informa senza indebito ritardo l'autorità competente interessata qualora ritenga che siano stati violati uno o più requisiti di cui agli articoli da 19 a 27 del presente regolamento."***

Or. en

Emendamento 283
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 18 – lettera c bis (nuova)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 36 – paragrafo 4

Testo in vigore	*Emendamento*
	c bis) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
4. Se un'autorità competente constata che uno o più dei requisiti di cui agli articoli da 6 a ***27*** sono stati violati o se ha motivo di ritenere che siano stati violati, comunica le proprie constatazioni, in modo sufficientemente circostanziato, all'autorità competente del soggetto o dei soggetti sospettati della violazione. Le autorità	4. Se un'autorità competente constata che uno o più dei requisiti di cui agli articoli da 6 a ***9*** sono stati violati o se ha motivo di ritenere che siano stati violati, comunica le proprie constatazioni, in modo sufficientemente circostanziato, all'autorità competente del soggetto o dei soggetti sospettati della violazione. Le autorità

competenti interessate operano uno stretto coordinamento dell'attività di vigilanza al fine di assicurare la coerenza delle decisioni.	competenti interessate operano uno stretto coordinamento dell'attività di vigilanza al fine di assicurare la coerenza delle decisioni. ***L'ESMA informa senza indebito ritardo l'autorità competente interessata qualora ritenga che siano stati violati uno o più requisiti di cui agli articoli da 19 a 27 del presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 284
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 18 – lettera d
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 36 – paragrafo 6 – commi 1 e 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) al paragrafo 6, il testo del primo e del secondo comma è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"Al ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, l'autorità competente per il soggetto sospettato della violazione adotta, entro 15 giorni lavorativi, tutte le misure necessarie per rettificare la violazione rilevata e ne dà notifica alle altre autorità competenti coinvolte, in particolare alle autorità competenti per il cedente, il promotore e la SSPE e alle autorità competenti per i detentori delle posizioni verso la cartolarizzazione, se noti. Un'autorità competente che è in disaccordo con un'altra autorità competente riguardo alla procedura o al contenuto di una misura o all'assenza di una misura da parte di tale altra autorità competente notifica senza indebito ritardo il disaccordo a tutte le altre autorità competenti coinvolte. Se il disaccordo non è risolto entro tre mesi dalla data di notifica a tutte le autorità competenti	

coinvolte, la questione è rinviata all'EBA conformemente all'articolo 19 e, se del caso, all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Il periodo di conciliazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 è di un mese.

Se le autorità competenti interessate non riescono a raggiungere un accordo entro il termine del periodo di conciliazione di cui al primo comma, l'EBA adotta la decisione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010 entro un mese. Durante la procedura di cui al presente articolo, una cartolarizzazione che figuri nell'elenco pubblicato dall'ESMA ai sensi dell'articolo 27 del presente regolamento continua a essere considerata una STS ai sensi del capo 4 del presente regolamento ed è mantenuta in detto elenco.;"

Or. en

Emendamento 285
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 18 – lettera d
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 36 – paragrafo 6 – commi 1 e 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) al paragrafo 6, il testo del primo e del secondo comma è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"Al ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, l'autorità competente per il soggetto sospettato della violazione adotta, entro 15 giorni lavorativi, tutte le misure necessarie per rettificare la violazione rilevata e ne dà notifica alle altre autorità competenti coinvolte, in particolare alle autorità competenti per il cedente, il promotore e la SSPE e alle	

autorità competenti per i detentori delle posizioni verso la cartolarizzazione, se noti. Un'autorità competente che è in disaccordo con un'altra autorità competente riguardo alla procedura o al contenuto di una misura o all'assenza di una misura da parte di tale altra autorità competente notifica senza indebito ritardo il disaccordo a tutte le altre autorità competenti coinvolte. Se il disaccordo non è risolto entro tre mesi dalla data di notifica a tutte le autorità competenti coinvolte, la questione è rinviata all'EBA conformemente all'articolo 19 e, se del caso, all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Il periodo di conciliazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 è di un mese.

Se le autorità competenti interessate non riescono a raggiungere un accordo entro il termine del periodo di conciliazione di cui al primo comma, l'EBA adotta la decisione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010 entro un mese. Durante la procedura di cui al presente articolo, una cartolarizzazione che figuri nell'elenco pubblicato dall'ESMA ai sensi dell'articolo 27 del presente regolamento continua a essere considerata una STS ai sensi del capo 4 del presente regolamento ed è mantenuta in detto elenco.;"

Or. en

Emendamento 286
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19 – lettera a
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 44 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*

e) il contributo della cartolarizzazione al finanziamento delle imprese dell'Unione e all'economia dell'Unione.;	e) il contributo della cartolarizzazione al finanziamento delle imprese dell'Unione e all'economia ***e alla stabilità finanziaria*** dell'Unione.;

Or. en

Emendamento 287
Marie Toussaint
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 20
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 46 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro…[OP: inserire la data corrispondente a 5 anni dopo l'entrata in vigore] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del presente regolamento corredandola, se del caso, di una proposta legislativa.	Entro…[OP: inserire la data corrispondente a 5 anni dopo l'entrata in vigore]***, sulla base di un parere del Comitato europeo per il rischio sistemico e dell'Autorità bancaria europea,*** la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del presente regolamento corredandola, se del caso, di una proposta legislativa.

Or. en

Emendamento 288
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 20
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 46 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro…[OP: inserire la data corrispondente a ***5*** anni dopo l'entrata in vigore] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del presente regolamento	Entro…[OP: inserire la data corrispondente a ***4*** anni dopo l'entrata in vigore] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del presente regolamento

corredandola, se del caso, di una proposta legislativa.	corredandola, se del caso, di una proposta legislativa.

Or. en

Emendamento 289
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 20
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 46 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tale relazione tiene conto in particolare delle conclusioni delle relazioni di cui ***all'articolo*** 44 e valuta:	Tale relazione tiene conto in particolare delle conclusioni delle relazioni di cui ***agli articoli*** 44 ***e 31,*** e valuta:

Or. en

Emendamento 290
Marie Toussaint
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 20
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 46 – comma 2 – lettera b – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) al finanziamento delle imprese ***e dell'economia*** dell'UE, in particolare per quanto riguarda l'accesso al credito per le PMI e gli investimenti;	i) al finanziamento delle imprese ***non finanziarie*** dell'UE, in particolare per quanto riguarda l'accesso al credito per le PMI e gli investimenti;

Or. en

Emendamento 291
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 20
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 46 – comma 2 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) all'interconnessione tra gli enti finanziari ***e alla stabilità del settore finanziario;***	ii) all'***accumulo di rischi per la stabilità finanziaria del settore bancario e del settore finanziario nel suo complesso, che potrebbero derivare dalla crescita delle emissioni di cartolarizzazioni sintetiche, tenendo conto dell'***interconnessione tra gli enti finanziari***.**

Or. en

Emendamento 292
Marie Toussaint
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 20
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 46 – comma 2 – lettera a – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii bis) all'accumulo di rischi per la stabilità finanziaria del settore bancario e del settore finanziario nel suo complesso, che potrebbero derivare dalla crescita delle emissioni di cartolarizzazioni sintetiche, tenendo conto dell'interconnessione tra gli enti finanziari;

Or. en

Emendamento 293
Marie Toussaint
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 20
Regolamento (UE) 2017/2402

Articolo 46 – comma 2 – lettera a – punto ii ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii ter) all'accessibilità economica degli alloggi e all'accesso agli alloggi, in particolare attraverso i suoi effetti sulla disponibilità, sui prezzi e sulla crescita del credito ipotecario e la misura in cui eventuali cambiamenti emergenti nell'offerta di credito si traducono in un migliore accesso agli alloggi per le famiglie, compresi gli acquirenti che acquistano per la prima volta, o sono capitalizzati in prezzi delle abitazioni e affitti più elevati;

Or. en

Emendamento 294
Marie Toussaint
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 20
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 46 – comma 2 – lettera a – punto ii quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii quater) al livello ed evoluzione, dal 2008, dei pignoramenti e di altre azioni esecutive, nonché il ricorso a misure di concessione e ristrutturazione, in relazione alle esposizioni cartolarizzate, in particolare quelle garantite da immobili residenziali, compreso un confronto con le esposizioni non cartolarizzate delle corrispondenti classi di esposizioni;

Or. en

Emendamento 295
Marie Toussaint
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 20
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 46 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) l'eventuale necessità di ulteriori misure di protezione del debitore, comprese garanzie contro l'esecuzione sproporzionata o prematura delle garanzie reali nelle operazioni cartolarizzate;

Or. en

Emendamento 296
Regina Doherty

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 20
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 46 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) se nel settore delle cartolarizzazioni STS possa essere introdotto un regime di equivalenza per i cedenti, i promotori e le SSPE di paesi terzi, anche in relazione agli obblighi di due diligence, tenendo conto degli sviluppi internazionali nel settore delle cartolarizzazioni, in particolare delle iniziative in materia di cartolarizzazioni semplici, trasparenti e comparabili;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 297
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 20

Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 46 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) se nel settore delle cartolarizzazioni STS possa essere introdotto un regime di equivalenza per i cedenti, i promotori e le SSPE di paesi terzi, anche in relazione agli obblighi di due diligence, tenendo conto degli sviluppi internazionali nel settore delle cartolarizzazioni, in particolare delle iniziative in materia di cartolarizzazioni semplici, trasparenti e comparabili;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'emendamento è presentato in linea con il nuovo articolo 28 bis sul regime di equivalenza per il quadro STS dell'UE e le norme STC Basilea-IOSCO. Riconoscere l'equivalenza ridurrebbe l'arbitraggio regolamentare e la duplicazione della conformità, migliorerebbe la coerenza in materia di vigilanza e agevolerebbe i mercati transfrontalieri delle cartolarizzazioni, sostenendo in tal modo la liquidità del mercato, l'efficienza dell'allocazione del capitale e gli obiettivi dell'UE in materia di integrazione dei mercati dei capitali.

Emendamento 298
Marie Toussaint
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 20
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 46 - comma 2 - lettera d bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) l'introduzione di nuovi strumenti macroprudenziali e di vigilanza che potrebbero essere necessari per garantire che i rischi di cui alla lettera b), punto ii bis), siano adeguatamente gestiti e attenuati.

Or. en

Emendamento 299
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 20
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 46 – comma 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) l'introduzione di nuovi strumenti macroprudenziali e di vigilanza che potrebbero essere necessari per garantire che i rischi di cui alla lettera b), punto ii), siano adeguatamente gestiti e attenuati.

Or. en

Emendamento 300
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 20
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 46 – comma 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d ter) lo sviluppo di un quadro di comunicazione integrato a livello dell'UE per il regolamento dell'UE sulle cartolarizzazioni;

Or. en

Emendamento 301
Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 20 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	20 bis) è aggiunto l'articolo seguente:
	Articolo 47 bis
	Clausola di anteriorità per le cartolarizzazioni esistenti
	Le cartolarizzazioni emesse prima del [data di entrata in vigore del presente regolamento] continuano a essere soggette alle norme applicabili al [giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo]. A titolo di deroga, gli enti possono scegliere di applicare il regime applicabile a decorrere dal ... [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] a tali operazioni esistenti su base facoltativa e irrevocabile.

Or. en

Emendamento 302
Regina Doherty

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Modifica della direttiva 2009/65/CE
	All'articolo 56, paragrafo 2 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*, è inserito il seguente comma dopo il primo comma:
	Il limite stabilito alla lettera b) può essere ignorato se i titoli di debito rappresentano una posizione verso la cartolarizzazione quale definita all'articolo 2, paragrafo 19, del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio.
	**** Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009,***

concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj).

Or. en

Emendamento 303
Regina Doherty

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il presente regolamento si applica dal [sei mesi civili dalla data di entrata in vigore].

Or. en